



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società
Walcor S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reati contro la Pubblica Amministrazione

rev. Ottobre 2023



Sommario

1. Premesse	3
2. Nozione di Pubblica Amministrazione	4
3. Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio	5
4. Elenco dei Reati Presupposto previsti dal d.lgs 231/2001 in materia di P.A.	6
5. Aree di attività a rischio (Aree Aziendali Sensibili)	16
5.1. Individuazione delle aree di attività a rischio	16
5.2. Il sistema organizzativo in generale	17
5.3. Principi generali di comportamento	18
5.4. Il sistema di deleghe e procure	22
5.5. Principi generali di controllo	23
6. Principi di riferimento per la regolamentazione delle singole attività sensibili	25
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	35
8. Diffusione e informazione	36
9. Sanzioni	37

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Walcor S.p.A..

Con specifico riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, l'analisi del contesto aziendale di Walcor S.p.A. ha consentito di identificare:

- (i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
- (ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che, nell'ambito dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
- (iii) i potenziali enti pubblici coinvolti (a livello esemplificativo);
- (iv) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

Ai fini dell'applicazione del Decreto 231, si è tenuto conto dell'attività specifica svolta da Walcor S.p.A. e della circostanza che i rapporti con la Pubblica Amministrazione intrattenuti da Walcor S.p.A. possono comprendere precipuamente:

- la presentazione di domande per licenze, contributi, finanziamenti, bandi relativi alla attività esercitata;
- eventuali ispezioni, verifiche da parte di Enti in relazione alla attività esercitata;
- gli ordinari rapporti con enti quali Agenzia delle Entrate, INPS, ATS (ad es., in quest'ultimo caso per la richiesta di certificati sanitari e di origine)

Almeno allo stato non vengono seguite fornitura da parte di Walcor S.p.A. di beni (alimenti) o servizi (attività di assistenza e correlate) alla Pubblica Amministrazione in senso lato e relative attività (ad esempio, gare di appalto, licitazione privata, ecc.).

Non si esclude tuttavia che ciò possa accadere in futuro.

2. NOZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Sono pertanto aree di attività sensibili, tutte quelle attività che comportano, in qualunque forma o modo, rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Tale definizione ricomprende anche le Pubbliche Amministrazioni estere, le Aziende Pubbliche e le società di capitali c.d. in house a partecipazione pubblica).

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, *"tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici"*.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Per "Pubblica Amministrazione" si intendono tutte le autorità, gli organi ed i soggetti ai quali è affidata la cura di interessi pubblici, ivi inclusi, a titolo esemplificativo:

- le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire, con strumenti giuridici, gli interessi della collettività;
- i pubblici ufficiali che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da un altro ente pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, amministrativa o giudiziaria;
- gli incaricati di pubblici servizi o di pubbliche funzioni che svolgono attività di interesse pubblico.

Ad ulteriore esemplificazione, si precisa che per "Pubblica Amministrazione" si intendono anche gli enti privati che svolgono una funzione pubblicistica a presidio della tutela di interessi generali, gli enti governativi (italiani ed esteri), le agenzie amministrative indipendenti (italiane ed estere), gli organismi dell'Unione Europea, i dipendenti di tali enti e tutti i soggetti riconducibili alle nozioni di "pubblico ufficiale" o "incaricato di pubblico servizio".

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal d.lgs. 231/2001. In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "pubblici ufficiali" e degli "incaricati di pubblico servizio".

3. PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Gli elenchi qui di seguito forniti devono considerarsi meramente esemplificativi di quelle categorie di soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 (cioè, di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose richiamate dal decreto stesso). Vengono poi fornite alcune indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui che *“esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Ai sensi dell'art. 358 c.p. *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito quanto segue:

- 1) Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A.
- 2) Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della P.A., o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale (ad es. integra pertanto il reato di peculato l'appropriazione dei compensi dovuti all'Enel per la fornitura di energia elettrica ad opera dell'incaricato dell'Ente alla riscossione dei suddetti pagamenti con poteri di transazione e di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disporre i distacchi della fornitura).
- 3) Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

4. ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS 231/2001 IN MATERIA DI P.A.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

I reati presupposto previsti dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001 in tema di Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

1. **Rapporti con la P.A. - Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]**

Concussione (art. 317 c.p.) - *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità”. La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

*

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - *“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”*

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) - *“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”*

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) - *“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”*

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro od altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale.

E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria.

La corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio; la corruzione è impropria se la compravendita ha per oggetto un atto conforme ai doveri di ufficio.

La corruzione poi si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; la seconda si configura se la retribuzione concerne un atto già compiuto.

Nel caso di corruzione impropria susseguente, l'art. 321 esclude la punibilità del corruttore.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p.

*

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) - *“(1) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (2) Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.*

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie. In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

*

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) – *“[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. [2] Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.*

Nel delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla L. n. 190 del 2012, la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante - rispetto all'abuso costrittivo tipico del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.

In applicazione del principio, la S.C. ha qualificato come induzione indebita, ad esempio, le condotte di un carabiniere che si era fatto consegnare delle somme di danaro, in un caso, dalla persona cui poche ore prima aveva contestato una violazione del codice della strada con sequestro amministrativo del veicolo, ed alla quale aveva prospettato l'opportunità di evitare, in tal modo, ulteriori controlli stradali nella zona; e, nell'altro caso, da un cittadino extracomunitario in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, in cambio del rilascio di una formale dichiarazione di ospitalità sottoscritta da un terzo, al fine di non dare impulso all'attivazione della procedura di espulsione.

*

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - *“[1] Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. [2] In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.*

Le disposizioni dell'articolo 319 del codice penale si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 del codice penale si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'articolo 358 del codice penale, ma solo

qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

*

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.*

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

*

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - *“[1] Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. [2] Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. [3] La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. [4] La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.*

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che investe la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

*

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 150/2022]

“[1] Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) *ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
 - 2) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
 - 3) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
 - 4) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
 - 5) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*
- 5-bis) *ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte*

penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale(2).

- 5-ter) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- 5-quater) *ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali(3);*
- 5-quinquies) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione(4).*

[2] *Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma(5), 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso(6):*

- 1) *alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

[3] *Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.*

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio. Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì - e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati - tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità “a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali” (art. 322- bis.2.2)

Il comma primo attua un'estensione soggettiva di alcuni tra i più significanti delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. a soggetti operanti su un pian comunitario e internazionale.

Il comma 1 è stato modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), che ha modificato anche la rubrica della norma.

*

Peculato (art. 314 c.p.) – *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.*

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) – *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) – *“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità”.

Queste tre fattispecie sono rilevanti ai sensi del d.lgs 231/2001, richiamate dall'art. 25 così come modificato dal d.lgs 75 del 14.7.2020 **quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.**

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Si tratta di un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

È un reato proprio e, in quanto tale, può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

In seguito a vari contrasti giurisprudenziali, sembra ormai pacifica la parificazione tra condotte di distrazione (ovvero imprimere alla cosa una destinazione differente da quella prevista) ed appropriazione, dato che quest'ultimo elemento ingloba anche la distrazione, dato che il fatto di destinare impropriamente una cosa ad un utilizzo diverso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari.

L'appropriazione è infatti quel comportamento *uti dominus*, destinato a materializzarsi in atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, in modo da realizzare una vera e propria *interversio possessionis*, e quindi interrompere illecitamente la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimo proprietario.

Presupposto della condotta è innanzitutto quindi il possesso o la disponibilità della cosa, dove con tale ultimo termine si rende configurabile il peculato anche in casi di possesso mediato, in cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che comunque l'agente possa tornare a detenere in qualsiasi momento.

Altro presupposto è l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio.

Ultimo requisito è l'altruità della cosa (denaro o altra cosa mobile altrui).

Al seconda comma è prevista la punibilità del c.d. peculato d'uso, quando il colpevole ha agito esclusivamente al fine di usare momentaneamente la cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Precisando che il peculato d'uso viene qualificato unanimemente come figura di reato autonoma, e non come semplice circostanza attenuante, per esso è necessario il dolo specifico, ovvero la volontà di fare uso momentaneo della cosa.

Per configurare il peculato d'uso è comunque necessario un certo grado di offensività della condotta e quindi una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio, pregiudicando in modo apprezzabile i beni giuridici protetti.

Quanto al "**Peculato mediante profitto dell'errore altrui**", nonostante la norma parli di "peculato", è stato osservato che trattasi di un uso improprio del termine, dato che non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il possesso della cosa altrui, distinguendosi dunque radicalmente dalla norma di cui all'art. 314, che infatti richiede il possesso o la detenzione di cosa o di denaro altrui come presupposto del reato.

Specularmente, si è altresì escluso che trattasi di una forma particolare di concussione (art. 317), difettando qui il requisito dell'induzione in errore nei confronti del soggetto passivo del reato.

Esso rappresenta un reato proprio, in quanto tale commissibile solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio.

Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato).

Il denaro o altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (non rientrando comunque la P.A. nella nozione di terzo).

Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore.

L'errore del soggetto passivo deve quindi preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e quindi non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione.

Viene richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.

Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso può essere soltanto patrimoniale (non quindi qualsiasi utilità) e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico.

Il danno per il terzo non viene invece specificato e pertanto può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.

È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta (in quanto connotata da violazione di legge), sia il vantaggio patrimoniale conseguito.

Il legislatore, al fine di restringere il campo delle possibili violazioni, ma soprattutto al fine di non violare il principio di determinatezza, ha individuato in cosa debba consistere l'abusività della condotta, ovvero:

- violazione di norme di legge o di regolamento, in cui, si ritiene, vadano ricomprese anche le mere norme procedurali, qualora atte a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto. L'eccesso di potere in provvedimenti discrezionali non rientra invece nella fattispecie;
- violazione dell'obbligo di astensione, qualora vi sia un obbligo giuridico di astensione in presenza di una situazione di conflitto di interessi.

Il reato richiede il dolo generico, connotato dalla intenzionalità, la quale determina l'impossibilità di configurare il delitto nei casi di mero dolo eventuale.

L'abuso d'ufficio rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico.

Esso è un reato proprio, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. L'ampia formula consente di ritenere oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti amministrativi, bensì qualunque specie di atto o attività posta in essere dal funzionario.

Tramite la clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", il legislatore ha inteso dare alla figura in esame natura di clausola di consunzione.

*

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)- *“[1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. [2] La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. [3] La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. [4] Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. [5] Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.*

La fattispecie criminosa in esame, introdotta con L. n. 190/2012, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore.

Il bene giuridico tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione.

Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso.

In entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio., alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi.

A differenza del delitto di millantato credito (art. 346), presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale.

Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.

* * *

2. Rapporti con la P.A. - truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) – *“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità.

Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

*

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) - *[1] Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. [2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 artt. 29, 63 c.p.: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (...)*

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e di conseguenza si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale. In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore. Il raggiri, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

*

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) - *[1] Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. [2] La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.*

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

Il contratto di fornitura assume a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie.

Elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui all'art. art. 355 del c.p. è ovviamente la frode che contraddistingue il successivo inadempimento, la quale può avere luogo, dato il tenore letterale della norma, solo nella fase esecutiva del contratto.

Il reato di frode in pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggi né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.

Infatti, il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifici o raggiri.

Per espresso richiamo, si applicano le circostanze aggravanti speciali di cui all'articolo precedente qualora la fornitura abbia d oggetto sostanze alimentari o medicinali, cose od opere destinate alla comunicazione, all'equipaggiamento o all'armamento delle forze armate, o ad avviare ad un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

* * *

3. Rapporti con la P.A. - frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) – “[1] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. [2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. [3] La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. [4] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante”.

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

* * *

4. Rapporti con la P.A. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.) – “[1] Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. [2] Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per se o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato). Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: "L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per se o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue chela condotta sanzionata dall'art. 316-ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.

*

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) – “[1] *La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*”

La parte oggettiva del reato è indicata *per relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati, con la determinazione a valere quale elemento specializzante, dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

*

turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Questa fattispecie è stata ricompresa nel novero dei reati presupposto 231 in data 4.10.2023 in sede di conversione del d.l. 10.8.2023 n. 105 che ha modificato l'art. 24 co. 1 d.lgs 231/2001.

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Chi afferma la natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza.

Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione "altri mezzi fraudolenti" porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.

Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento.

Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento.

Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

*

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Questa fattispecie è stata ricompresa nel novero dei reati presupposto 231 in data 4.10.2023 in sede di conversione del d.l. 10.8.2023 n. 105 che ha modificato l'art. 24 co. 1 d.lgs 231/2001.

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

5. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO (AREE AZIENDALI SENSIBILI)

5.1. Individuazione delle aree di attività a rischio

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "aree di attività a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Le fattispecie di reato potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio sono le seguenti:

- malversazione a danno dello Stato;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- truffa ai danni dello Stato;
- frode informatica in danno della Pubblica Amministrazione;
- corruzione per l'esercizio della funzione;
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- concussione (con riferimento alla concussione, la responsabilità di Walcor S.p.A. è da considerarsi remota, atteso che il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concessionario);
- induzione indebita a dare o promettere utilità; con riferimento a questa nuova fattispecie di reato introdotta dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (c.d. "legge anticorruzione") costituisce reato anche la condotta di colui che viene indotto a pagare il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio)
- istigazione alla corruzione;
- peculato;
- abuso d'ufficio;
- traffico di influenze illecite;
- frode in pubbliche forniture.

Nel presente documento tutte le fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione, per un atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio e, in genere, ogni fattispecie di reato corruttivo sono collettivamente citate con il termine "corruzione".

Con la "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili", sono state identificate le seguenti macro aree di attività a rischio reato ed i reati potenzialmente associabili:

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25 e 25 decies del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione:

- (i) **trattativa pubblica e privata con la P.A.;**
- (ii) **gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazione e licenze;**
- (iii) **gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di contributi, erogazioni, finanziamenti e/o crediti di imposta;**
- (iv) **gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di certificati sanitari e di origine;**
- (v) **gestione di verifiche, accertamenti e ispezioni da parte di soggetti pubblici preposti (es. verifiche da parte dell'amministrazione finanziaria, Inps, Inail, verifiche sul trattamento/smaltimento rifiuti, verifiche in materia di sicurezza e igiene sul lavoro);**
- (vi) **gestione, anche tramite consulente esterno, degli adempimenti previdenziali/assicurativi (Inps, Inail e altri istituti)**
- (vii) **gestione degli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie e negoziazione/sottoscrizione di convenzioni con gli enti;**
- (viii) **gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza per la verifica dei requisiti previsti dalle attestazioni ricevute e rappresentanza della società nei procedimenti con le amministrazioni pubbliche abilitate all'accertamento di imposte, tasse e tributi;**
- (ix) **installazione, manutenzione, attività di presidio e di gestione di sistemi informativi o software per la P.A. durante l'esecuzione dell'attività aziendale;**
- (x) **contatti con potenziali clienti pubblici durante le attività di marketing comunicazionale;**
- (xi) **gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali e procedimenti arbitrali.**

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- (xii) **approvvigionamento;**
- (xiii) **consulenze;**
- (xiv) **contratti con partner commerciali per la costituzione di ATI;**
- (xv) **gestione dei flussi finanziari;**
- (xvi) **gestione dei processi di assunzione e incentivazione del personale;**
- (xvii) **gestione di omaggi, donazioni, borse di studio, convegni e congressi, spese di rappresentanza.**

5.2. Il sistema organizzativo generale

Tutte le fattispecie di attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente

Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti;
- devono essere definite apposite policy e procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi di gestione delle attività commerciali nei confronti di clienti pubblici, di gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della Pubblica Amministrazione; gestione di omaggi e spese di rappresentanza;
- devono essere segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di fruizione di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e delle liberalità e le altre attività a rischio di reato;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Società, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione di Walcor S.p.A..

5.3. Principi generali di comportamento

Walcor S.p.A. ha adottato un Codice Etico con riferimento ai reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ("**Decreto 231**") ed un sistema organizzativo e procedure specifiche (che integrano le disposizioni del Codice Etico e, in genere, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Walcor S.p.A.) atti a regolamentare l'attività aziendale ed in grado di soddisfare le finalità di cui al Decreto 231.

Tutte le attività a rischio reato e le relative aree di supporto devono essere svolte nel rigoroso rispetto dei principi di comportamento a presidio di tali attività, contenuti nel Codice Etico e nelle altre procedure e sistemi organizzativi già adottati da Walcor S.p.A..

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, qui integralmente trascritti:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) le previsioni dello Statuto sociale;
- c) il Codice etico;
- d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
- e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere;
- f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
- g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
- h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

Gli Organi Sociali e i dirigenti di Walcor S.p.A. (in via diretta) - i lavoratori dipendenti e i Consulenti e Partner (limitatamente) rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24, 25 e 25 decies del d.lgs);
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Fermo quanto sopra, nella gestione delle attività a rischio, il comportamento di quanti operano in Walcor S.p.A. si ispira sempre a principi di legalità, correttezza, lealtà e trasparenza ed è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, in qualunque modo o forma, pratiche corruttive;
- porre in essere comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato considerate nel Modello di Organizzazione, Gestione e di Controllo nel presente Protocollo, nonché nel Decreto 231 o nella legislazione recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Si precisa, inoltre, che è fatto, tra l'altro, espresso divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- b) qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- i) promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale.

In nessun caso le assunzioni e, in generale, la gestione del personale possono costituire occasioni di possibili "scambi di favore" con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

I contatti con le autorità competenti in materia di lavoro devono avvenire in condizioni di correttezza e trasparenza e devono essere documentati dai soggetti coinvolti (consulenti esterni e/o funzioni aziendali a seconda dei casi).

In caso di controlli, ispezioni ed attività simili da parte della Pubblica Amministrazione, è fatto obbligo predisporre adeguata documentazione (se possibile); i rapporti con le autorità sono gestiti esclusivamente dai soggetti autorizzati da Walcor S.p.A..

E' fatto obbligo a tutti di rispettare le procedure aziendali per la gestione e approvazione degli ordini d'acquisto, per la gestione del ciclo fatture passive, per l'acquisizione degli ordini e relative attività e, in genere, ogni regola o policy aziendale applicabile alla selezione e gestione dei partner, agenti, fornitori e consulenti o collaboratori e la stipulazione dei relativi contratti.

In caso di rapporti con la Pubblica Amministrazione gestiti tramite soggetti esterni (ad esempio, professionisti, consulenti), gli stessi devono impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico di Walcor S.p.A. e nelle disposizioni di leggi (nazionali ed estere).

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse di Walcor S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all'amministrazione della giustizia);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all'amministrazione della giustizia) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all'amministrazione della giustizia) (es. clausole risolutive espresse, penali).

I rapporti con i consulenti o i professionisti devono essere formalizzati per iscritto ed i relativi compensi devono essere conformi alle condizioni contrattuali e, in ogni caso, coerenti e congrui per la prestazione resa dal consulente/professionista in linea con le condizioni di mercato, tenuto anche conto della relativa area geografica.

Nei contratti con tali soggetti deve essere disciplinata (anche tramite documenti separati) la conseguenza della violazione del Decreto 231.

Parimenti, (se applicabile) gli incarichi a legali sono conferiti in base ad un mandato scritto.

Nel rispetto delle norme professionali, devono essere formalizzati l'oggetto del mandato ed i criteri per la determinazione degli onorari, per quanto possibile. Lo svolgimento delle prestazioni deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza e del divieto di attuare qualsiasi forma di corruzione in atti giudiziari. Periodicamente, i legali devono informare sull'attività svolta.

5.4. Il sistema delle deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure di Walcor S.p.A. è (e deve essere) strutturato in modo da garantire l'attribuzione di responsabilità, la segregazione delle attività tra coloro che autorizzano, coloro che eseguono, coloro che contabilizzano e coloro che controllano le operazioni svolte all'interno di attività a rischio reato e il rispetto di una serie di principi di controllo adottati da Walcor S.p.A., il tutto in conformità al sistema di *corporate governance* e al sistema organizzativo attuato da Walcor S.p.A..

In ogni caso, nessuno può gestire in autonomia un intero processo in applicazione del principio di separazione di funzioni attuato da Walcor S.p.A..

L'Organo Amministrativo, i Dirigenti, i responsabili delle funzioni coinvolte nelle attività a rischio reato e nei relativi processi strumentali, nonché i collaboratori coinvolti nella gestione di attività a rischio, sono ritenuti "responsabili" e referenti diretti di ogni singola operazione a rischio compiuta direttamente o nell'ambito della funzione di riferimento.

Con riferimento alle deleghe e procure, coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di una delega in tal senso, in cui sono specificati in modo chiaro i limiti e l'oggetto della delega.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso e - ove occorra - anche di procura;
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- d) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.
- e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);

- g) il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

A nessuno devono essere attribuiti poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma sono attribuiti in base alla funzione ricoperta dal soggetto interessato, valutato il relativo livello gerarchico, e nel rispetto delle procedure aziendali e dei livelli di poteri ed autorizzazione ivi previsti.

Il sistema delle deleghe e delle procure deve conciliare la posizione di ciascun soggetto e la relativa responsabilità con i poteri conferiti. In ogni caso, qualora un soggetto cessi di ricoprire una determinata funzione, le deleghe e procure devono essere, senza indugio, revocate o modificate.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

5.5. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **segregazione delle attività:**
si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **esistenza di procedure/norme/circolari:**
devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **poteri autorizzativi e di firma:**
i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **tracciabilità:**
Ogni operazione, transazione ed azione deve essere sempre verificabile, documentata, coerente e congrua.
Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta di procedere all'effettuazione di controlli sulle caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e di individuare il soggetto che ha autorizzato, registrato, effettuato e verificato l'operazione stessa.
Al fine di salvaguardare i dati da rischi di distruzione, di perdita, di diffusione non autorizzata, di uso improprio, è possibile avvalersi delle misure di sicurezza attuate per la protezione dei dati personali e per l'utilizzo dei sistemi informatici applicato da Walcor S.p.A..

I responsabili di ciascuna funzione aziendale svolgono un'attività di controllo e monitoraggio sulle attività svolte all'interno della propria funzione, con particolare riguardo a quelle attività sensibili a rischio reato e sulle relative aree di supporto individuate nella Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili.

Tale attività riguarda, tra l'altro, le seguenti aree:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (in senso lato);
- acquisti di materiali e servizi, rapporti con partner, agenti, consulenze ed incarichi professionali;
- selezione, assunzione e gestione del personale; rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;
- flussi monetari e finanziari.

In aggiunta agli obblighi informativi di carattere generale previsti nel Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo e nel Codice Etico, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, a titolo esemplificativo, le informazioni relative:

- all'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi;
- al ricevimento di richieste od offerte, esplicite od implicite, da parte di interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- all'inizio di un'ispezione, di un controllo o alla richiesta di documentazione da parte di Pubbliche Amministrazioni od Autorità di Vigilanza;
- agli aspetti più significativi che emergono dalle predette attività;
- agli aspetti più significativi:
 - (i) degli incarichi di consulenza o gestione del personale;
 - (ii) della gestione dei rimborsi spese ed anticipi o delle donazioni ed altre liberalità;
 - (iii) della gestione dei flussi monetari e finanziari;
 - (iv) degli esiti dei controlli effettuati (ad esempio, segnalando eventuali anomalie, atipicità, eventuali sospetti);
- ad eventuali cambiamenti organizzativi ed agli aggiornamenti delle deleghe o procure;
- ad eventuali mutamenti nelle aree a rischio reato e nelle relative aree di supporto;
- a tutte le più significative operazioni effettuate nelle aree a rischio reato e nelle relative aree di supporto, non contemplate nel presente elenco;
- ogni altra notizia, di cui si sia a conoscenza, relativa ad illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al paragrafo che precede, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

(i) trattativa pubblica e privata con la PA

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Negoziazione / stipula / esecuzione di contratti (trattativa privata).
- Negoziazione / stipula / esecuzione di contratti (trattativa pubblica).

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- una chiara descrizione di compiti, ruoli e responsabilità nella gestione dei rapporti con soggetti pubblici;
- la segregazione delle funzioni titolari delle attività di analisi della richiesta del cliente, elaborazione e approvazione dell'offerta;
- la formale autorizzazione come previsto dal sistema di deleghe e procure;
- la segregazione delle funzioni incaricate delle attività di negoziazione con i clienti delle varianti contrattuali (modifica di ordine precedentemente emesso);
- la priorità di utilizzo delle piattaforme telematiche deputate dalla P.A. in relazione agli adempimenti per cui la Società viene in contatto con l'Ente e solo in via sussidiaria, tramite contatto personale (verbale, telefonico, via email);
- la tracciabilità dell'attività svolta, per quanto concerne le attività su nuovi clienti o per nuovi servizi su clienti in portafoglio, con il supporto dell'Ufficio Amministrativo e della Funzione Tecnico Commerciale;
- l'archiviazione della documentazione delle varie fasi in cui si articola lo svolgimento dell'attività sensibile;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- le modalità di gestione della sicurezza dei dati e della struttura di accesso a tali sistemi;
- il monitoraggio periodico del servizio erogato in sede di esecuzione del contratto.

(ii) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazione, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali;

(iii) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di contributi, erogazioni, finanziamenti e/o crediti di imposta;

(iv) gestione di verifiche, accertamenti e ispezioni da parte di soggetti pubblici preposti

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la priorità di utilizzo delle piattaforme telematiche deputate dalla P.A. in relazione agli adempimenti per cui la Società viene in contatto con l'Ente e solo in via sussidiaria, tramite contatto personale (verbale, telefonico, via email);
- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione e di presentazione della domanda e di gestione della concessione e/o dell'autorizzazione, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- la definizione, chiara e precisa di ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle concessioni e/o autorizzazioni e/o certificazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la concessione e/o autorizzazione e/o la certificazione (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione della concessione e/o autorizzazione);
- l'individuazione della funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della Pubblica Amministrazione concedente, cui conferire apposita delega e procura;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la formalizzazione delle attività di elaborazione dei dati e predisposizione della documentazione da trasmettere, di controllo sulla correttezza e completezza di dati e documentazione prima della presentazione al soggetto pubblico;
- l'archiviazione di tutta la documentazione e la modulistica trasmessa nell'ambito della gestione dei rapporti con soggetti pubblici ai fini dell'ottenimento di autorizzazioni e licenze.

(v) gestione di verifiche, accertamenti e ispezioni da parte di soggetti pubblici preposti

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- Gestione degli adempimenti relativi alla produzione alimentare e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti in tema di produzione alimentare;
- Gestione visite ispettive da parte dell'Amministrazione Tributaria e Organi di Polizia Tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti (di natura fiscale, societaria, ecc.);
- Gestione adempimenti in materia di tutela della privacy.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con organi di controllo della Pubblica Amministrazione nell'ambito di accertamenti e verifiche ispettive;
- il conferimento di una procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
- la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- l'indicazione dei casi in cui interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare il Organismo di Gestione, con l'individuazione delle modalità;
- la formalizzazione delle modalità di gestione di accertamenti e visite ispettive;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

Per il dettaglio relativamente alla "gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni" si rinvia espressamente a quanto stabilito nella Parte Speciale "Salute e Sicurezza".

Per quanto concerne, invece, le visite ispettive si specifica quanto segue:

- il responsabile della reception riceve l'ispettore e accerta il motivo e la natura dell'ispezione;
- il responsabile della reception provvede, quindi, a contattare il referente interno in funzione della natura dell'ispezione;
- in caso di assenza del referente il responsabile della reception contatta il referente stesso telefonicamente o, nel caso di irreperibilità, i vertici aziendali;
- il personale della reception attende l'arrivo del referente insieme all'ispettore o, in alternativa, invita l'ispettore ad accomodarsi in sala di aspetto;
- nessun'altro dipendente dell'azienda in questa fase è autorizzato ad intrattenere rapporti con gli ispettori;
- al ricevimento degli ispettori il referente accerta le loro generalità, acquisendo l'eventuale documentazione relativa all'ispezione (ad es. atti della procura), le ragioni che giustificano la verifica e l'oggetto della medesima;
- il referente, in funzione della natura e dell'oggetto dell'ispezione, contatta eventuali altri responsabili di Funzione qualificati per supportare gli ispettori

- nell'esercizio della loro attività;
- il referente è tenuto ad informare immediatamente i vertici aziendali dell'avvio dell'attività ispettiva e a relazionare, durante l'esecuzione dell'ispezione, sull'avanzamento della stessa;
- al termine dell'ispezione è obbligo del referente, in funzione delle modalità di verbalizzazione relative alle differenti tipologie di ispezioni, curare la redazione di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- il referente è tenuto a verificare che il verbale di ispezione o di constatazione riporti fedelmente e correttamente le evidenze riscontrate e ad informare conseguentemente il legale rappresentante o il procuratore delegato alla sottoscrizione del verbale su eventuali inesattezze riportate in sede di verbalizzazione;
- la sottoscrizione del verbale di ispezione o constatazione è riservata in via esclusiva alla persona del legale rappresentante o di un procuratore a ciò espressamente delegato;
- la Società predispone apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza.

(vi) gestione, anche tramite consulente esterno, degli adempimenti previdenziali/assicurativi (Inps, Inail e altri istituti)

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Attività relative alla selezione e gestione del personale.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- la priorità di utilizzo delle piattaforme telematiche deputate dalla P.A. in relazione agli adempimenti per cui la Società viene in contatto con l'Ente e solo in via sussidiaria, tramite contatto personale (verbale, telefonico, via email);
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A. (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con la P.A.);
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, cui conferire apposita delega e procura.

(vii) gestione degli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie e negoziazione/sottoscrizione di convenzioni

Anche le attività sensibili in oggetto sono riconducibili alla attività relative alla selezione e gestione del personale.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- la priorità di utilizzo delle piattaforme telematiche deputate dalla P.A. in relazione agli adempimenti per cui la Società viene in contatto con l'Ente e solo in via sussidiaria, tramite contatto personale (verbale, telefonico, via email);
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla Pubblica Amministrazione (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione);
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, con conseguente conferimento di apposita delega e procura ad personam.

(viii) gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza per la verifica dei requisiti previsti dalle attestazioni ricevute e rappresentanza della società nei procedimenti con le amministrazioni pubbliche abilitate all'accertamento di imposte, tasse e tributi.

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con Autorità Giudiziaria e Autorità di Vigilanza nei casi di trasmissione di informative disciplinate da specifiche normative ovvero di trasmissione di dati su formali richieste;
- la formalizzazione delle attività di analisi e valutazione delle richieste di dati inoltrate;
- dall'Autorità Giudiziaria e dalle Autorità di Vigilanza, di elaborazione e predisposizione dei dati richiesti, di controllo sulla correttezza e completezza dei dati richiesti prima della trasmissione;
- la segregazione delle funzioni per lo svolgimento delle attività di produzione,

- controllo e trasmissione dei dati richiesti;
- l'attribuzione di una apposita delega per la sottoscrizione della documentazione e della modulistica da inviare all'Autorità Giudiziaria e alle Autorità di Vigilanza;
- l'archiviazione di tutta la documentazione ricevuta e trasmessa nell'ambito della gestione dei rapporti con Autorità Giudiziaria e Autorità di Vigilanza.

(ix) installazione, manutenzione, attività di presidio e di gestione di sistemi informativi o software per la pubblica amministrazione durante l'esecuzione dell'attività aziendale

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica. La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la formalizzazione delle attività di valutazione delle richieste di modifica e aggiornamento, di approvazione e di esecuzione delle modifiche su dati o software;
- la segregazione delle funzioni relativamente alle attività di autorizzazione, effettuazione e controllo delle modifiche e degli aggiornamenti sui dati contenuti nei Registri o dei software per la gestione dei registri;
- la definizione di diversi livelli di autorizzazione in relazione alla periodicità/rilevanza/entità/motivazione della modifica su dati o software;
- l'esistenza di liste di abilitazione degli accessi ai sistemi informativi;
- l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel d. lgs. 196/03, nel Regolamento UE 2016/679 e nelle best practice internazionali.

(x) contatti con potenziali clienti pubblici durante le attività di marketing comunicazionale

Le regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'individuazione della funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, cui conferire apposita delega e procura;
- le regole comportamentali che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e massima collaborazione e lo svolgimento dell'attività nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari.

(xi) gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali e procedimenti arbitrali

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), nomina dei legali e coordinamento della loro attività.
- Gestione contenzioso tributario.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'individuazione e la segregazione delle attività di ricezione delle contestazioni,

di verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;

- le modalità e i termini per la repentina trasmissione della contestazione dalla funzione deputata alla ricezione alla funzione Legale;
- la predisposizione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo sensibili con finalità di verifica e coordinamento reciproco. La funzione Legale svolge compiutamente l'attività di coordinamento dalla segnalazione della contestazione, al contatto con i consulenti legali esterni sino alla chiusura del contenzioso giudiziale o extra-giudiziale;
- le modalità e i termini per la trasmissione della documentazione al funzione Legale la quale provvederà ad inoltrarla al consulente esterno;
- le previsioni affinché la contestazione sia basata su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla funzione titolare di un'apposita procura ad litem, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia. In particolare è previsto che eventuali transazioni e/o conciliazioni vengano condotte dai vertici aziendali oppure da apposito soggetto da questi delegato tramite procura ad hoc;
- le modalità di selezione dei legali esterni di cui la società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la specifica causa. In particolare i consulenti legali esterni sono scelti all'interno di professionisti altamente specializzati nei vari settori;
- le modalità di archiviazione della documentazione. A tal fine la Funzione Legale provvede ad archiviare copia - in formato cartaceo ed elettronico - di tutta la documentazione prodotta dai consulenti legali esterni e delle comunicazioni intercorse tra questi e la Società.

(xii) *approvvigionamento*

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Acquisto di beni e servizi di business.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le tipologie di beni o servizi che le funzioni possono acquistare, nell'ambito delle macrocategorie (diretti, indiretti, servizi, ecc.);
- le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (RDA – richiesta di acquisto, selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni); in particolare il fabbisogno viene espresso dalla Direzione interessata mediante l'emissione di una RDA che viene presa in carico dalla Direzione Acquisti;
- la formalizzazione dei controlli previsti per le diverse fasi;
- il monitoraggio dei limiti di subappalto previsti dalla legge;
- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività esaminata;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

(xiii) consulenze

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Acquisto di servizi di consulenza e realizzazione di partnership commerciali.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto;
- le modalità formali di manifestazione del fabbisogno di consulenze;
- l'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti (ad esempio, la qualificazione dei professionisti all'interno dell'Albo fornitori);
- la formale autorizzazione al conferimento dell'incarico;
- le modalità di determinazione dei compensi;
- l'archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;
- la definizione di una contrattualistica standard.

(xiv) contratti con partner commerciali per la costituzione di ATI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Acquisto di servizi di consulenza e realizzazione di partnership commerciali.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le modalità di esame e selezione dei partner utilizzando appositi strumenti (ad esempio, la compilazione di schede di valutazione) atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell'incarico;
- le modalità di determinazione delle quote di partecipazione;
- i ruoli e le responsabilità delle funzioni nell'ambito del processo di selezione dei partner commerciali;
- la formalizzazione del contratto ed il conferimento - laddove necessario - di una specifica procura a rappresentare la società dinanzi alla P.A., nella quale sono indicate le modalità ed i termini di esercizio della delega societaria, con l'espressa previsione che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello può determinare la risoluzione immediata del contratto e la revoca della relativa procura. Si precisa che, nel caso in cui la Società decida di costituire una ATI, è prevista la possibilità di una verifica preliminare da parte della funzione Affari Legali sull'adeguatezza del regolamento dell'Associazione;
- la definizione di una contrattualistica standard;
- l'obbligo di rendiconti periodici dell'attività svolta.

(xv) gestione dei flussi finanziari

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Negoziazione / stipula / esecuzione di contratti (trattativa privata).
- Negoziazione / stipula / esecuzione di contratti (trattativa pubblica).

- Attività relative alla selezione e gestione del personale.
- Acquisto di servizi di consulenza e realizzazione di partnership commerciali
- Acquisto di beni e servizi di business.
- Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali.
- Gestione delle spese di rappresentanza.

La regolamentazione dell'attività di gestione delle risorse finanziarie deve contenere:

- una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione e di controllo delle risorse finanziarie, introducendo specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- una disciplina delle condizioni e le modalità di assegnazione dei fondi alle varie funzioni aziendali. I limiti della gestione dovranno essere definiti dal Organismo di Gestione attraverso un sistema di deleghe sui poteri di spesa assegnati ai singoli responsabili delle funzioni organizzative della Società;
- la previsione di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati.

(xvi) gestione dei processi di assunzione e incentivazione del personale

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Attività relative alla selezione e gestione del personale.

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere:

- una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- un sistema strutturato di valutazione dei candidati, quadri e dirigenti, e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato. In particolare, il processo di selezione dei dipendenti deve essere basato sul principio della puntuale valutazione delle capacità tecnico-professionali del candidato e della tracciabilità delle informazioni acquisite ai fini di tale valutazione (es. curriculum vitae, eventuali test di valutazione delle capacità rispetto ai requisiti richiesti dall'Azienda, ecc.). Dovranno, inoltre, essere acquisite tutte le informazioni atte a valutare eventuali profili di sensibilità rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 nonché le dichiarazioni del candidato in merito all'assenza di conflitto di interessi;

- l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità alla Direzione Personale e Organizzazione;
- la gestione della incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di:
 - (i) livelli professionali di applicazione;
 - (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare;
 - (iii) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione.
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo;
- le regole per la disciplina delle modalità di gestione, ruoli e responsabilità del processo di assunzione di personale dipendente in caso di acquisizione di appalti pubblici.

(xvii) gestione di omaggi, donazioni, borse di studio, convegni e congressi, spese di rappresentanza

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali.
- Gestione delle spese di rappresentanza.

La regolamentazione deve prevedere:

- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni e borse di studio;
- la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali;
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali;
- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;
- la necessaria documentazione che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua i controlli ritenuti necessari ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie od opportune ai fini dell'attività di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua verifiche periodiche, anche a campione, sul rispetto delle disposizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, predisponendo adeguata documentazione sulle verifiche e relativi esiti, con particolare riguardo ad eventuali anomalie, atipicità o non conformità riscontrate ed alle necessarie azioni correttive. L'attuazione da parte degli organi competenti delle azioni correttive è oggetto di un successivo controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza effettua verifiche, anche tramite controlli a campione:

- sul rispetto dei principi di comportamento e delle procedure a presidio dell'attività nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- sul rispetto del sistema di attribuzione della responsabilità, dei livelli autorizzativi e del sistema di deleghe e procure, nonché sull'aggiornamento tempestivo delle deleghe e procure, quando necessario;
- sul rispetto del principio di tracciabilità;
- sul rispetto dei poteri di spesa e, in generale, sulla gestione delle spese e dei flussi finanziari;
- sull'effettiva applicazione delle procedure in tema di rimborsi spesa ed anticipi;
- sulla congruità dei prezzi/corrispettivi/provvigioni/compensi ecc. praticati;
- sul rispetto delle procedure aziendali a presidio delle attività a rischio reato e dei processi strumentali alle attività a rischio.

In tutti i casi, il sistema di controllo deve documentare, l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere riportati all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale (se esistente), nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate; in particolare, il flusso informativo nei confronti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale deve consentire a tali organi di poter tempestivamente intervenire.

8. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, Walcor S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

9. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da Walcor S.p.A. .



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società
Walcor S.p.A.

Parte speciale

Regolamento omaggi e liberalità

Rev. ottobre 2023

Sommario

I. Funzioni coinvolte	3
II. Iter autorizzativi	3
III. Procedura	3
1. Definizioni	3
2. Omaggi a favore di terzi	4
2.1. Principi in tema di omaggi a favore di terzi	4
2.2. Modalità operative in tema di omaggi a favore di terzi	5
3. Liberalità a favore di terzi	5
3.1. Principi in tema di liberalità a favore di terzi	5
3.2. Modalità operative in tema di liberalità a favore di terzi	6
4. Sponsorizzazioni a favore di terzi	6
4.1. Principi in tema di sponsorizzazioni a favore di terzi	6
4.2. Modalità operative in tema di sponsorizzazioni a favore di terzi	7
5. Omaggi e liberalità offerti da terzi	7
5.1. Principi in tema di omaggi offerti o ricevuti da terzi	7
5.2. Modalità operative in tema di omaggi offerti o ricevuti da terzi	8
6. Norme comportamentali	9
6.1. Omaggi liberalità e sponsorizzazioni da Walcor S.p.A. verso terze parti (partner commerciali, clienti e fornitori, altri soggetti/organismi con relazioni con Walcor S.p.A., pubbliche amministrazioni)	9
6.2. Omaggi liberalità e sponsorizzazioni da Walcor S.p.A. verso terze parti (partner commerciali, clienti e fornitori, altri soggetti/organismi con relazioni con Walcor S.p.A., pubbliche amministrazioni)	9
IV. Documentazione a supporto	10
V. Controllo	10

I. Funzioni coinvolte:

- Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore Delegato;
- CFO;
- Responsabile Controllo di gestione (controller);
- Responsabile dell'ufficio Commerciale;
- Responsabile di funzione.

II. Iter autorizzativi:

Tutte le proposte di omaggi, e/o di sponsorizzazioni e/o liberalità a favore di terzi devono essere sottoposte all'approvazione ultima:

- dell'Amministratore Delegato per quanto riguarda gli omaggi;
- del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda le liberalità;
- dell'Amministratore Delegato per quanto riguarda le sponsorizzazioni non superiori a euro 200.000,00 per singola operazione (e con il limite di euro 500.000,00 per anno);
- del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda le sponsorizzazioni superiori a euro 200.000,00 per singola operazione (o in caso di superamento del limite di euro 500.000,00 per anno).

Una volta intervenuta, previ pareri del CFO e del Controller, l'autorizzazione da parte dell'Organo Amministrativo competente, spetterà a seguito della delibera:

al Responsabile dell'ufficio acquisti, dare corso alla esecuzione, mediante acquisto degli omaggi;

al Responsabile dell'ufficio Commerciale, dare corso alla esecuzione, mediante consegna degli omaggi o esecuzione delle sponsorizzazioni.

III. Procedura:**1. Definizioni:**

- a) per "*omaggio*" si intende:
 - i. qualsiasi bene o utilità dato da un dipendente della Società, o da chiunque agisca su indicazione della Società stessa, a terze parti (partner commerciali, clienti e fornitori, altri soggetti/organismi con relazioni con la Società, Pubbliche Amministrazioni);
 - ii. qualsiasi bene o utilità ricevuta da personale della Società da terze parti (partner commerciali, clienti e fornitori, altri soggetti/organismi con relazioni con la Società, Pubbliche Amministrazioni);
- b) per "*liberalità*" si intendono le somme donate o elargite a favore di soggetti terzi (organismi, associazioni o privati) per il sostegno di iniziative di carattere umanitario e sociale volte a creare un valore aggiunto per la Società anche in termini etici, civili e morali;
- c) per "*sponsorizzazione*" si intende il sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per l'esposizione del marchio e la promozione dell'immagine della Società, con l'obiettivo ultimo di accrescere la notorietà ed il prestigio della stessa.

2. Omaggi a favore di terzi

2.1. Principi in tema di omaggi

Per incentivare la creazione di relazioni commerciali, l'Amministratore Delegato ha facoltà di autorizzare proposte di omaggi a favore di terzi.

Tali proposte possono essere formulate anche da un singolo Consigliere o da un responsabile di funzione che inoltrerà la richiesta al CFO, che chiederà parere al Controller, per la successiva sottoposizione all'Amministratore Delegato. Tutte le proposte devono essere sottoposte all'approvazione ultima da parte dell'Amministratore Delegato.

Il CFO, di concerto col controller, prima di trasmettere la richiesta all'Amministratore Delegato, dovrà verificare preventivamente che:

- a) gli omaggi oggetto della proposta non possano creare anche solo la semplice apparenza di un'eccessiva influenza. Tale restrizione si applica alla proposta di omaggi a clienti, rappresentanti di clienti, anche potenziali, a fornitori o ad altri partners commerciali, e a concorrenti nonché agli omaggi offerti ai loro ed ai propri familiari e ad altri soggetti con cui siano intercorse relazioni personali;
- b) l'omaggio oggetto della proposta non deve mettere mai in difficoltà Walcor S.p.A. né tantomeno creare nocumento alla reputazione della stessa. Gli omaggi offerti per conto di Walcor S.p.A. non devono mai includere elementi che il pubblico potrebbe trovare inaccettabili o inappropriati in un contesto commerciale;
- c) i pranzi/cene e gli intrattenimenti di lavoro oggetto della proposta non siano frequenti e siano conformi alle pratiche commerciali accettate, nonché giustificate dallo scopo di creare ulteriori relazioni commerciali. Tali pranzi/cene ed intrattenimenti non dovranno essere stravaganti per natura e non devono superare il valore di 50 euro a persona;

In ogni caso, non sono mai ammesse le seguenti proposte di omaggi a favore di terzi:

- omaggi di valore superiore ai 250 euro;
- omaggi a personale della Pubblica Amministrazione di valore superiore a 50 euro e comunque inerenti beni non prodotti da Walcor S.p.A.;
- denaro contante, prestiti, azioni o *stock options* (di qualsiasi valore);
- ogni omaggio o intrattenimento di lavoro offerto per ricevere in cambio un'offerta analoga (di qualsiasi valore);
- qualsiasi oggetto che sia illegale o sessualmente esplicito (di qualsiasi valore);
- qualsiasi oggetto che possa generare l'apparenza di una scorrettezza o di un conflitto di interessi (di qualsiasi valore);
- qualsiasi oggetto scambiato durante una gara o la negoziazione di un contratto (di qualsiasi valore).

Qualsiasi dipendente che venga a conoscenza o sospetti attività di corruzione, o a cui sia stato richiesto di effettuare un pagamento improprio, ha l'obbligo di comunicarlo all'organismo di vigilanza.

2.2. Modalità operative in tema di omaggi

Le modalità operative per la concessione di omaggi a favore di terzi sono così previste:

- a) Il responsabile di funzione che intende proporre una richiesta di concessione di omaggi a favore di terzi, deve inoltrare al CFO, per la successiva sottoposizione all'Amministratore Delegato, una specifica richiesta che riporti la descrizione dell'omaggio, il costo unitario, la quantità, il nominativo dei beneficiari, la data dell'erogazione e le motivazioni.
- b) Il CFO esamina la richiesta del proponente di cui al precedente punto a) e, previo parere del Controller, eventualmente la sottopone all'Amministratore Delegato.
- c) In caso di positiva autorizzazione della proposta di concessione di omaggi a favore di terzi, il responsabile dell'ufficio acquisti provvede a dar corso all'acquisto degli omaggi.
- d) A seguire, il responsabile dell'ufficio commerciale provvede alla consegna degli omaggi acquistati. La consegna al beneficiario verrà effettuata alla contestuale presenza di almeno un altro dipendente della società.

Fanno eccezione, alle modalità operative di cui ai precedenti punti, i pranzi/cene e gli intrattenimenti di lavoro concesse a terzi. Queste potranno essere autorizzate dall'Amministratore Delegato a condizione che queste spese:

- non siano frequenti;
- siano conformi alle pratiche commerciali accettate;
- siano giustificate dallo scopo di creare ulteriori relazioni commerciali;
- non superino il valore di 50 euro a persona.

L'ufficio del personale tiene un registro di tutti gli omaggi erogati (omaggi, liberalità, pranzi/cene, intrattenimenti di lavoro) e dei relativi beneficiari, che aggiorna tempestivamente. Tale registro è a disposizione dei sindaci e dell'Organismo di Vigilanza per quanto di competenza.

3. Liberalità a favore di terzi

3.1. Principi in tema di liberalità

Al fine di sostenere iniziative di carattere umanitario e sociale volte a creare un valore aggiunto per la Società anche in termini etici, civili e morali, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di autorizzare proposte di concessione di liberalità a favore di terzi. Tali proposte possono essere formulate anche da un singolo Consigliere o da un responsabile di funzione che inoltrerà la richiesta al CFO, che chiederà parere al Controller, per la successiva sottoposizione all'Amministratore Delegato. Tutte le proposte devono essere sottoposte all'approvazione ultima da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il CFO, di concerto col controller, prima di trasmettere la richiesta all'Amministratore Delegato, dovrà verificare preventivamente che:

- a) le liberalità e oggetto della proposta non possano creare anche solo la semplice apparenza di un'eccessiva influenza;
- b) la liberalità oggetto della proposta non deve mettere mai in difficoltà Walcor S.p.A. né tantomeno creare nocimento alla reputazione della stessa. Le

liberalità offerte non devono mai includere elementi che il pubblico potrebbe trovare inaccettabili o inappropriati;

- c) che la liberalità non ecceda o non contribuisca ad eccedere il budget annuo stabilito dal Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda la massima spesa per liberalità.

In ogni caso, non sono mai ammesse le seguenti proposte di liberalità a favore di terzi:

- liberalità a personale della Pubblica Amministrazione;
- denaro contante, prestiti, azioni o *stock options* (di qualsiasi valore);
- ogni liberalità offerta per ricevere in cambio un'offerta analoga (di qualsiasi valore);
- qualsiasi liberalità che possa generare l'apparenza di una scorrettezza o di un conflitto di interessi (di qualsiasi valore);
- qualsiasi liberalità scambiato durante una gara o la negoziazione di un contratto (di qualsiasi valore).

Qualsiasi dipendente che venga a conoscenza o sospetti attività di corruzione, o a cui sia stato richiesto di effettuare un pagamento improprio, ha l'obbligo di comunicarlo all'organismo di vigilanza.

3.2. Modalità operative in tema di liberalità

Le modalità operative per la concessione di liberalità a favore di terzi sono così previste:

- a) Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'importo massimo annuo di spesa relativa a liberalità a favore di terzi (budget per liberalità);
- b) Il responsabile di funzione che intende proporre una richiesta di concessione di liberalità a favore di terzi deve inoltrare al CFO, per la successiva sottoposizione all'Amministratore Delegato, una specifica richiesta che riporti la descrizione e l'importo della liberalità, il nominativo dei beneficiari, la data dell'erogazione e le motivazioni.
- c) Il CFO esamina la richiesta del proponente di cui al precedente punto a) e, previo parere del Controller, eventualmente la sottopone all'Amministratore Delegato.
- d) Se l'Amministratore Delegato ritiene conveniente la proposta la sottopone alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- e) In caso di positiva autorizzazione della proposta di liberalità a favore di terzi, il CFO dà autorizzazione all'ufficio amministrativo di provvedere al pagamento, previa verifica degli estremi contrattuali.

L'ufficio del personale tiene un registro di tutte le liberalità erogate (omaggi, liberalità, pranzi/cene, intrattenimenti di lavoro) e dei relativi beneficiari, che aggiorna tempestivamente. Tale registro è a disposizione dei sindaci e dell'Organismo di Vigilanza per quanto di competenza.

4. Sponsorizzazioni a favore di terzi

4.1. Principi in tema di sponsorizzazioni

Per incentivare la creazione di relazioni commerciali e al fine di aumentare la visibilità della società, l'Organo Amministrativo ha facoltà di autorizzare proposte di sponsorizzazione a favore di terzi.

In particolare:

- le sponsorizzazioni non superiori a euro 200.000,00 per singola operazione (e con il limite di euro 500.000,00 per anno) possono essere autorizzate dall'Amministratore Delegato;
- le sponsorizzazioni superiori a euro 200.000,00 per singola operazione (o in caso di superamento del limite di euro 500.000,00 per anno) devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Le proposte di sponsorizzazione possono essere formulate anche da un singolo Consigliere o da un responsabile di funzione che inoltrerà la richiesta al CFO, che chiederà parere al Controller, per la successiva sottoposizione all'Amministratore Delegato e, ove necessario alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le proposte devono essere sottoposte all'approvazione ultima da parte dell'Organo Amministrativo con la distinzione di cui sopra.

Il CFO, di concerto col controller, prima di trasmettere la richiesta all'Amministratore Delegato, dovrà verificare preventivamente che:

- a) le sponsorizzazioni oggetto della proposta non possano creare anche solo la semplice apparenza di un'eccessiva influenza. Tale restrizione si applica alla proposta di sponsorizzazioni a clienti, rappresentanti di clienti, anche potenziali, a fornitori o ad altri partners commerciali, e a concorrenti;
- b) la sponsorizzazione oggetto della proposta non deve mettere mai in difficoltà Walcor S.p.A. né tantomeno creare nocimento alla reputazione della stessa. Le sponsorizzazioni non devono mai includere elementi che il pubblico potrebbe trovare inaccettabili o inappropriati in un contesto commerciale;

4.2. Modalità operative in tema di sponsorizzazioni

Le modalità operative per le sponsorizzazioni a favore di terzi sono così previste:

- a) Il responsabile di funzione che intende proporre una richiesta di sponsorizzazione, deve inoltrare al CFO, per la successiva sottoposizione all'Amministratore Delegato, una specifica richiesta che riporti la descrizione della sponsorizzazione, il costo, la durata, il nominativo dei beneficiari, la data dell'erogazione e le motivazioni.
- b) Il CFO esamina la richiesta del proponente di cui al precedente punto a) e, previo parere del Controller, eventualmente la sottopone all'Amministratore Delegato.
- c) Le sponsorizzazioni devono essere autorizzate/deliberate a seconda degli importi dall'Amministratore Delegato o dal Consiglio di Amministrazione secondo i limiti indicati al punto 4.1 che precede.
- d) In caso di positiva autorizzazione della sponsorizzazione, il responsabile dell'ufficio commerciale provvede a dar corso alla formalizzazione delle sponsorizzazioni.
- e) Dietro comunicazione di avvenuta formalizzazione da parte dell'ufficio commerciale, il CFO dà autorizzazione all'ufficio amministrativo di provvedere al pagamento, previa verifica degli estremi contrattuali.

5. Omaggi e liberalità offerti da terzi

5.1. Principi in tema di omaggi offerti o ricevuti da terzi

Non è mai ammissibile da parte del personale Walcor S.p.A. richiedere un omaggio, o altra liberalità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: un pranzo o una cena o intrattenimenti di lavoro, ecc.) ad un cliente o a un potenziale cliente, a un fornitore e/o partner commerciali, a personale delle pubbliche amministrazioni o a qualunque altro soggetto che abbia relazioni con Walcor S.p.A..

Per quanto attiene agli omaggi offerti da terzi, tutto il personale di Walcor S.p.A. devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) *Omaggi di modico valore* (valutati dal ricevente di valore inferiore a 250 euro) – È il caso di regali natalizi e/o omaggi che indicativamente possono avere un valore (costo d'acquisto) inferiore a 250,00 euro (nel caso di personale della P.A., euro 50,00 di beni prodotti dall'azienda). In questi casi ogni dipendente/amministratore di Walcor S.p.A. può accettare l'omaggio offerto, ma al tempo stesso è obbligato a segnalare la circostanza al responsabile dell'ufficio del personale che annoterà l'omaggio ricevuto nell'apposito registro tenuto presso l'ufficio del personale. Il denaro contante non può essere mai ricevuto, indipendentemente dall'entità della somma.
- b) *Omaggi superiore al modico valore* (valutati dal ricevente di valore superiore a 250 euro) - Non è mai ammissibile da parte del personale Walcor S.p.A. accettare un omaggio di valore superiore a 250,00 euro.
- c) *Liberalità* - L'azienda e i dipendenti tutti non possono per nessun motivo ricevere e accettare liberalità.
- d) *Pranzi/cene ed intrattenimenti di lavoro* - Non è mai ammissibile da parte del personale Walcor S.p.A. accettare pranzi e/o intrattenimenti di lavoro e/o che superino il valore di 250,00 euro a persona.

In ogni caso, non è mai ammissibile da parte del personale Walcor S.p.A. l'accettazione dei seguenti omaggi e liberalità:

- omaggi di valore superiore ai 250,00 euro;
- liberalità (di qualsiasi valore);
- pranzi, cene ed intrattenimenti di lavoro (di importo singolo superiore a 250,00 euro a persona);
- denaro contante, prestiti, azioni o *stock options* (di qualsiasi valore);
- ogni omaggio o intrattenimento di lavoro offerto per ricevere in cambio un'offerta analoga (di qualsiasi valore);
- qualsiasi oggetto che sia illegale o sessualmente esplicito, compresi giochi d'azzardo (di qualsiasi valore);
- qualsiasi oggetto che possa generare l'apparenza di una scorrettezza o di un conflitto di interessi;
- qualsiasi oggetto scambiato durante una gara o la negoziazione di un contratto (di qualsiasi valore).

5.2. Modalità operative in tema di omaggi offerti o ricevuti da terzi

Tutti gli omaggi ricevuti e accettati nel rispetto delle presenti norme regolamentari devono essere immediatamente segnalati dal ricevente, senza eccezione di sorta, al responsabile dell'ufficio del personale che annoterà l'omaggio ricevuto nell'apposito registro tenuto presso l'ufficio del personale.

L'ufficio del personale tiene un registro di tutti gli omaggi ricevuti e dei relativi beneficiari, che aggiorna tempestivamente. Tale registro è a disposizione dei sindaci e dell'Organismo di Vigilanza per quanto di competenza.

6. Norme comportamentali

6.1. Omaggi liberalità e sponsorizzazioni da Walcor S.p.A. verso terze parti (partner commerciali, clienti e fornitori, altri soggetti/organismi con relazioni con Walcor S.p.A., pubbliche amministrazioni)

Il personale di Walcor S.p.A., a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività in oggetto, è tenuto ad osservare quanto previsto nel presente protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate dal Codice Etico della Società, improntate a principi di trasparenza, chiarezza, accuratezza, completezza e tempestività.

In particolare, è fatto divieto di:

- promettere o versare somme, promettere o concedere omaggi, beni in natura o altri benefici a titolo personale per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni della stessa, nei rapporti con Funzionari Pubblici, rappresentanti delle forze politiche e di associazioni portatrici di interessi;
- eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- eludere in qualsiasi forma e modo le prescrizioni sopra riportate ed i principi ispiratori della presente policy;
- offrire direttamente o indirettamente denaro, omaggi, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, Pubbliche Amministrazioni o altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi, anche a seguito di illecite pressioni.

Inoltre, si sancisce che:

- Walcor S.p.A. può fornire contributi e sponsorizzazioni per sostenere iniziative proposte da Enti Pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge, e che promuovano i principi etici della Società;
- le sponsorizzazioni ed i contributi possono riguardare eventi ed iniziative a carattere sociale, culturale, sportivo ed artistico; esse possono essere finalizzate anche alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse per la Società;
- nel selezionare le iniziative da sostenere Walcor S.p.A. opererà con estrema attenzione per evitare ogni possibile situazione di conflitto di interesse a livello personale o aziendale.

6.2. Omaggi ricevuti da personale di Walcor S.p.A. da terzi parti (partner commerciali, clienti e fornitori, altri soggetti/organismi con relazioni con Walcor S.p.A., pubbliche amministrazioni)

Il personale di Walcor S.p.A., a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività in oggetto, è tenuto ad osservare quanto previsto nel presente protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate dal Codice Etico della Società, improntate a principi di trasparenza, chiarezza, accuratezza, completezza e tempestività. In particolare:

- è fatto divieto di eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- eludere in qualsiasi forma e modo le prescrizioni sopra riportate ed i principi ispiratori della presente policy;

IV. Documentazione a supporto:

Deve essere conservata agli atti della società, sia in apposita cartella telematica, sia in cartaceo in apposito dossier dedicato, tutta la documentazione relativa alla procedura comprendente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Autorizzazione dell'Organo Amministrativo competente;
- Pareri di CFO e Controller;
- Documentazione inerente l'esecuzione dell'omaggio e/o liberalità e/o sponsorizzazione (in assenza: annotazione del responsabile delle operazioni compiute);
- Registro degli omaggi eseguiti e ricevuti.

V. Controllo:

La procedura rimane sottoposta alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società
Walcor S.p.A.

Parte speciale

**Protocollo
Reati societari**

rev. Gennaio 2023

Sommario

1. Premesse	3
2. Elenco dei Reati Societari Presupposto previsti dal d.lgs 231/2001	4
3. Principi di riferimento generali	11
3.1. Il sistema organizzativo in generale	11
3.2. Principi generali di comportamento	11
4. Le attività sensibili relative ai reati societari ai fini del d.lgs. 231/2001	13
5. Principi di riferimento relativi alle regolamentazione delle singole attività sensibili	15
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	18
7. Diffusione e informazione	19
8. Sanzioni	20

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati societari.

L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Walcor S.p.A..

Con specifico riferimento ai reati societari, l'analisi del contesto aziendale di Walcor S.p.A. ha consentito di identificare:

- (i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
- (ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
- (iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. ELENCO DEI REATI SOCIETARI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, in base al quale *“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie (...)*”.

8. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015]

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) – *“[1] Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. [2] La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”*

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all' 1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell'art 2621 c.c.(così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

*

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) - [1] *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. [2] Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. [3] Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Questo reato si realizza tramite l'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all' 1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- nei casi previsti dai commi settimo e ottavo dell'art 2622 c.c. (così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa;
- nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

*

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) - [1] *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. [2] Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [3] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58.*

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;

- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

*

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) - [1] *Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti intragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

*

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) - [1] *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. [2] La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

*

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) - [1] *Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. [2] La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. [3] Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

*

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) - [1] *Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [2] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

*

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) - [1] *L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, numero 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

L'art. 31 della legge del 28 dicembre 2005, n. 262, ha introdotto nel libro V, titolo XI, capo III del codice civile, prima dell'articolo 2630, l'art. 2629 bis.

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore o del componente del Organismo di Gestione, la sanzione civile prevista dall'art. 2391 per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.

La fattispecie di reato si realizza qualora l'amministratore o il componente del Organismo di Gestione, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli amministratori e al Organismo di Sorveglianza previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile abbiano cagionato un danno alla società o a terzi.

Si precisa inoltre che:

- soggetti attivi sono gli amministratori e i componenti del Organismo di Gestione;
- oggetto della comunicazione deve essere "ogni interesse in una determinata operazione della società" e non solo quello in conflitto con l'interesse sociale;
- l'interesse a cui la norma fa riferimento è di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.

*

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) - [1] *Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;

- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

*

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) - [1] *I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [2] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

*

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) - [1] *Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato di cui all'art. 2636 prevede quindi una condotta caratterizzata da comportamenti artificiosi, rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno. Si qualifica come reato di evento, posto che per la consumazione è necessaria l'effettiva determinazione della maggioranza assembleare.

*

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) - [1] *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Questa particolare ipotesi di aggioaggio si differenzia da quello comune di cui all'art. 501 c.p., in quanto reato proprio e si ritiene generalmente che le azioni o i titoli debbano essere della società di cui l'agente appartiene.

In merito alla condotta di "diffusione" si ritiene che sia sufficiente ad integrare il reato la comunicazione anche ad una sola persona la quale, successivamente, diffondi la notizia ad altre. La condotta tipica deve essere oggettivamente artificiosa, potendo essere realizzata sia in forma attiva che omissiva ma pur sempre con modalità di azione, di tempo e di luogo tali da poter incidere sul normale andamento dei titoli.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato, a differenza dell'aggioaggio comune che è punibile a titolo di dolo specifico, in questo caso il dolo è generico, in quanto il soggetto agente non deve operare al fine di turbare il mercato interno dei valori.

La fattispecie è qualificata come reato di pericolo, la cui consumazione non richiede la verifica della effettiva alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma solo l'idoneità della condotta a produrre tale effetto.

*

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.) - [1] *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. [2] Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. [3] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58. [3 bis] Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.*

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

L'art. 39, comma 2, lett. c, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha aggiunto all'art. 2638 c.c. il seguente comma: *“La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”*

*

Falso in prospetto (v. art. 173-bis TUF che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.) – *“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”*

Il reato di falso in prospetto consiste nella condotta posta in essere da chiunque esponga nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni od occulti dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto

La norma è diretta a tutelare l'integrità e la trasparenza dei mercati nonché il pubblico degli investitori.

L'illecito in esame si configura come reato comune e si realizza nell'espone false informazioni, ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero all'interno dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

L'elemento soggettivo del reato di falso in prospetto è costituito dal dolo specifico e consiste nella coscienza e volontà di ingannare i destinatari del prospetto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri.

Il reato in esame rientra tra i reati di pericolo e, pertanto, si consuma con la sola esposizione di false informazioni o mediante l'occultamento di dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del

prospetto.

*

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c. cfr. ora **art. 27 d.lgs 39/2010**)

“1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi da' o promette l'utilità nonché' ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto”.

Trattasi di ipotesi di falso prevista a carico dei responsabili della revisione legale che prevede il dolo specifico di ingiusto profitto, la consapevolezza della falsità, oltreché l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- 1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di Walcor S.p.A.;
- 3) il sistema disciplinare;
- 4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) le previsioni dello Statuto sociale;
- c) il Codice etico;
- d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
- e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere;
- f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
- g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
- h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

3.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Walcor S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto

- delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- 2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
 - 3) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
 - 4) evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- c) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, dell'Organo di Sorveglianza;
- i) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società;
- j) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI” AI FINI DEL D.LGS.231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall’art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- (i) ***predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi destinati al mercato;***
- (ii) ***gestione dei rapporti con gli organi di controllo;***
- (iii) ***operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;***
- (iv) ***comunicazioni al mercato;***
- (v) ***comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee e riunioni Consiglio di Amministrazione;***
- (vi) ***principi generali di controllo***

Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **segregazione delle attività**: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **esistenza di procedure/norme/circolari**: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società;
- **tracciabilità**: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati societari e che operano per conto o nell’interesse di Walcor S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:
 - a) essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
 - b) contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a

comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto);

- c) contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- d) contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali). Si vedano al riguardo gli esempi riportati nel paragrafo precedente.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 4, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

(i) **Predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi destinati al mercato**

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Predisposizione del Bilancio di Esercizio.

La regolamentazione dell'attività prevede:

- funzioni interne di Walcor S.p.A. coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del Bilancio e delle altre relazioni;
- modalità, tempi ed Enti coinvolti nella programmazione delle attività di chiusura;
- funzioni coinvolte nella redazione dei documenti allegati al Bilancio (Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione);
- modalità di trasmissione formale dei dati;
- la previsione di riunioni periodiche, possibilmente settimanali o bisettimanali, dei responsabili amministrativi con il Commercialista per la verifica della contabilità, delle registrazioni e delle valutazioni;
- la previsione di almeno una riunione tra Commercialista, i revisori, il collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima dell'approvazione del progetto di Bilancio da sottoporre all'Assemblea, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale.

Inoltre lo svolgimento dell'attività prevede:

- la definizione delle principali fasi nelle quali si articola l'attività in oggetto, quali:
- la gestione della contabilità generale;
- la valutazione e stima delle poste di bilancio;
- la redazione del bilancio civilistico e delle situazioni contabili infrannuali;
- la predisposizione della documentazione relativa agli adempimenti fiscali;
- la definizione e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, di norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate / aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- la definizione di regole e responsabilità finalizzate alle verifiche dei valori di bilancio con specifici riferimenti alle attività di controllo sull'informativa finanziaria;
- la definizione di istruzioni rivolte alle Funzioni con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti alla Funzione Controllo, Amministrazione e Finanza in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per il bilancio civilistico) e

- alla Direzione Amministrazione della Capogruppo (per il bilancio consolidato), con quali modalità e la relativa tempistica;
- l'acquisizione da parte di Walcor S.p.A. della lettera che attesti la veridicità e la completezza delle informazioni fornite ai fini della redazione del bilancio consolidato e la previsione del medesimo sistema di attestazione per il bilancio civilistico della Società;
 - lo svolgimento di una o più riunioni tra la società di revisione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, il responsabile contabilità e il CFO prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
 - l'obbligo di inoltrare all'ufficio amministrativo, eventuale richiesta motivata di modifica ai dati contabili da parte della Funzione che li ha generati. Deve essere, inoltre, data adeguata giustificazione, documentazione e archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali;
 - lo svolgimento, oltre che alle Funzioni/Strutture coinvolte nella redazione del bilancio e dei documenti connessi, di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio) alle Funzioni/Strutture coinvolte nella definizione delle poste valutative del bilancio;
 - l'utilizzo di un sistema (anche informatico) per la trasmissione di dati e informazioni alla funzione/struttura responsabile con procedure specifiche per la gestione degli accessi, con procedure, che consentano la tracciabilità dei singoli passaggi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema e la rilevazione degli accessi non autorizzati;
 - l'attribuzione di ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione e approvazione dell'ipotesi di progetto di bilancio del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso, successiva all'approvazione dell'Assemblea, e alla relativa archiviazione.

Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-ter del Decreto (reati societari) si intendono inoltre richiamati i principi di controllo relativi alle aree a rischio "rapporti con i clienti (c.d. ciclo attivo)" e "rapporti con i fornitori (c.d. ciclo passivo)" contenuti nella parte sociale, protocollo "corruzione privata" del presente modello.

In particolare, lo svolgimento dell'attività prevede altresì:

- esistenza di controlli e le modalità di registrazione delle fatture ricevute/emesse;
- esistenza di regole formalizzate nei contratti infragruppo per la gestione della fatturazione tra le società del Gruppo;
- utilizzo di adeguati sistemi informativi aziendali gestionali, per la gestione delle attività relative alla fatturazione attiva e passiva e ai relativi incassi e pagamenti, che garantiscono la registrazione di tutte le fasi del processo che comportano la generazione di un costo/ricavo e che non consentono di emettere/registrare la fattura attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale;

- la definizione e regolamentazione dei processi amministrativo-contabili della società nell'ambito di un modello di Governo e Controllo che garantisce la definizione dei ruoli, degli strumenti e delle modalità operative relative a tali processi e che preveda verifiche periodiche sull'attendibilità dei controlli previsti sulle principali fasi dei processi;
- il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Eventuali eccezioni all'utilizzo di denaro contante o di altro strumento finanziario al portatore sono ammesse per importi modesti e sono disciplinate con specifica procedura (es. procedura piccola cassa);
- il divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
- che i pagamenti siano effettuati: (a) previa autorizzazione scritta del Gestore del Contratto che attesterà l'avvenuta prestazione e/o il verificarsi delle condizioni previste nel Contratto in ordine al pagamento del corrispettivo, (b) solo a fronte di fatture o richieste di pagamento scritte della controparte e secondo quanto stabilito nel Contratto.

(ii) Gestione dei rapporti con gli organi di controllo

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Predisposizione del Bilancio di Esercizio.

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con la società di revisione prevede:

- una esatta individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e dalla società di revisione, nell'ambito delle funzioni coinvolte nella fattispecie di attività sensibile, nel rispetto del principio di segregazione dei compiti;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima

- collaborazione e trasparenza;
- l'obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dal revisore o dal Collegio Sindacale;
- criteri di selezione della società di revisione contabile e norme per mantenere l'indipendenza del revisore o della società di revisione, nel periodo del mandato;
- la formalizzazione delle risultanze delle principali riunioni tenute con le società di revisione (ad esempio: quelli di apertura e chiusura lavori).

(iii) **operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale**

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Predisposizione del Bilancio di Esercizio, Gestione adempimenti in materia societaria.

La regolamentazione dell'attività prevede:

- una chiara identificazione di ruoli e responsabilità relativamente alla valutazione dell'operazione, predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali;
- il controllo della documentazione a supporto delle delibere degli Organi Sociali;
- l'esistenza di regole di gestione delle operazioni di valutazione, autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale;
- l'archiviazione degli atti di delibera e relativi documenti a supporto predisposti.

(iv) **comunicazioni al mercato**

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Predisposizione del Bilancio di Esercizio; comunicazioni sociali.

La regolamentazione dell'attività prevede:

- i soggetti autorizzati a fornire informazioni al mercato;
- la tipologia di informazioni;
- la tracciabilità delle informazioni fornite all'esterno.

(v) **comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee e riunioni Consiglio di Amministrazione**

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Gestione adempimenti in materia societaria.

La regolamentazione dell'attività prevede:

- devono essere strettamente osservate le norme di legge e statutarie sul funzionamento delle assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- devono essere adottate regole per l'esercizio: devono essere definite regole formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;

- deve esistere una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale di Assemblea.

(vi) **altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere**

Vengono inoltre adottati i seguenti presidi integrativi:

- l'esistenza di direttive/norme comportamentali che prevedano l'obbligo di massima collaborazione e trasparenza nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza;
- la tracciabilità e archiviazione nelle comunicazioni scritte alle autorità pubbliche di vigilanza nonché l'archiviazione delle richieste pervenute;
- l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle previste dal d.lgs. 196/2003 e dalle *best practice* internazionali;
- esistenza di vincoli formalizzati (es. procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della massima riservatezza per quanto riguarda dati/informazioni/documenti acquisiti da dipendenti e/o consulenti/collaboratori esterni nel corso dell'attività svolta per la Società.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Walcor S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli al Organismo di Gestione.

7. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, Walcor S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

8. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da Walcor S.p.A..



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società
Walcor S.p.A.

Parte speciale

**Protocollo
Reati tributari**

rev. Gennaio 2023

Sommario

1. Premesse	3
2. I reati tributari come richiamati dal d.lgs 231/2001	4
3. Funzione della parte speciale: i reati tributari	19
4. Principi di riferimento generali	20
4.1. Il sistema organizzativo in generale	20
4.2. Principi generali di comportamento	20
4.3. Standard di controllo generali	22
4.4. I contratti di servizio	23
5. Le attività sensibili relativi ai reati tributari ai fini del d.lgs 231/2001	24
6. Destinatari	25
7. Principi di comportamento specifici relativi alle regolamentazione delle singole attività sensibili	26
8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	32
9. Diffusione e informazione	33
10. Sanzioni	34

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati tributari.

L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Walcor S.p.A..

Con specifico riferimento al reato di cui sopra, l'analisi del contesto aziendale di Walcor S.p.A. ha consentito di identificare:

- (i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
- (ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che, nell'ambito dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, pongono in essere attività critiche e a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
- (iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. I REATI TRIBUTARI COME RICHIAMATI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati tributari, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

La rilevanza dei reati tributari quali reati presupposto che possono abilitare a una imputazione dell'ente è sancita dal recente art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001, articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 124/2019; modificato dalla L. n. 157/2019.

Tale norma prevede:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[52-quinquies] Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, del DL 124/2019, convertito con modificazioni con la L. 157/2019”.

Si riporta di seguito una descrizione dei reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001.

23. Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 124/2019; modificato dalla L. n. 157/2019)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2-bis, DLGS 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 -bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Natura del reato e bene giuridico protetto

L'art. 2 del DLGS 74/2000 individua un reato commissivo, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto (SU, 1235/2011), che si consuma nel momento della presentazione o della trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi (Sez. 3, 37848/2017; Sez. 3, 52752/2014). La dichiarazione annuale, come è noto, è atto che realizza, dal lato del contribuente, il presupposto obiettivo, ma definitivo dell'evasione di quanto dovuto in forza della dichiarazione stessa; infatti la dichiarazione annuale "fraudolenta", ossia non solo mendace, ma caratterizzata altresì da un particolare "coefficiente di insidiosità" per essere supportata da un impianto contabile o documentale fittizio e non corrispondente alla realtà delle operazioni commerciali poste in essere, costituisce di certo la fattispecie criminosa ontologicamente più grave. È stato sottolineato che tale delitto di tipo commissivo e di mera condotta, ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non avendo rilievo le dichiarazioni periodiche e quelle relative ad imposte diverse, con la conseguenza che il comportamento di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si configura come ante factum meramente strumentale e prodromico per la realizzazione dell'illecito. Ciò in quanto il delitto di cui all'art. 2 citato è posto a tutela dell'interesse patrimoniale dello Stato a riscuotere ciò che è fiscalmente dovuto e nell'ambito e nei limiti in cui è dovuto in forza del diritto tributario (Sez. 3, 53318/2018).

L'interesse protetto dalla fattispecie di cui all'art. 2 DLGS 74/2000 è quello dell'Erario alla percezione dei tributi dovuti, prescindendo dalla realizzazione dell'evasione stessa, di qui l'illiceità penale della dichiarazione fraudolenta, trattandosi di reato di pericolo o di mera condotta (ed a consumazione istantanea), avendo il legislatore inteso rafforzare in via di anticipazione la tutela del bene giuridico protetto (SU, 1235/2011).

Consumazione del reato

I delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, DLGS 74/2000 si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento (Sez. 3, 43416/2019).

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode (in applicazione di questo principio è stata considerato altresì irrilevante ai fini dell'estinzione del reato il fatto che l'imputato, successivamente alla presentazione alla Agenzia delle entrate della dichiarazione fraudolenta, ne avesse presentata un'altra corretta, entro il termine di cui all'art. 2, comma 7, DPR 322/1988, che sostituiva la precedente dichiarazione) (Sez. 3, 16459/2017).

In tema di reati tributari, i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, DLGS 74/2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento (Sez. 3, 52752/2014).

Siccome per il perfezionamento del reato è necessario il dolo specifico, l'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti deve sussistere al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione o la trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi, e non, invece, in quello, antecedente, dell'annotazione in contabilità della fattura falsa (Sez. 3, 37848/2017).

Elemento psicologico

Il fatto che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia costituito da una finalità (evasiva) ulteriore rispetto a quella diretta alla realizzazione dell'evento tipico (presentazione della dichiarazione fraudolenta) non esclude affatto, ma anzi presuppone, che il dolo richiesto per detta realizzazione sia invece quello generico, comprensivo, quindi, anche del dolo eventuale, ravvisabile appunto nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione materialmente posta in essere abbia ad oggetto fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, che detta azione sia finalizzata ad evadere le imposte dirette o l'IVA. Va anche ricordato, a questo proposito, che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode (Sez. 3, 52411/2018).

Il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 DLGS 74/2000, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Sez. 3, 52411/2018).

Siccome per il perfezionamento del reato è necessario il dolo specifico, l'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti deve sussistere al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione o la trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi, e non, invece, in quello, antecedente, dell'annotazione in contabilità della fattura falsa (Sez. 3, 37848/2017).

Il fatto che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia costituito da una finalità (evasiva) ulteriore rispetto a quella diretta alla realizzazione dell'evento tipico (presentazione della dichiarazione fraudolenta) non esclude affatto, ma anzi presuppone, che il dolo richiesto per detta realizzazione sia invece quello generico, comprensivo, quindi, anche del dolo eventuale, ravvisabile appunto nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione materialmente posta in essere abbia ad oggetto fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, che detta azione sia finalizzata ad evadere le imposte dirette o l'IVA. Va anche ricordato, a questo proposito, che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode (Sez. 3, 25808/2016).

Il dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte, che concorre ad integrare il reato di cui all'art. 2 DLGS 74/2000, sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extra-evasiva (Sez. 3, 27112/2015) e va ribadito che il relativo accertamento è riservato al giudice di merito e, se adeguatamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. Deve inoltre essere aggiunto che ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 2 non ha rilievo che non vi sia stata alcuna incidenza dell'annotazione in contabilità delle fatture per operazioni inesistenti quanto alla base imponibile ai fini delle imposte dirette (Sez. 3, 53318/2018).

Nel delitto di cui all'art. 2 DLGS 74/2000, il dolo è ravvisabile nella consapevolezza, in chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'iva versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima (in motivazione, la Corte ha precisato che il principio di diritto tributario, per il quale incombe sull'Erario l'onere di provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento della detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, non può essere automaticamente trasposto in sede penale, attesa l'autonomia fra i relativi procedimenti, donde è esclusivamente al giudice penale che, sulla base degli elementi di fatto oggetto di libera valutazione ai fini probatori, compete accertare la configurabilità di eventuali illeciti penali) (Sez. 3, 19012/2015).

Nozione di operazioni inesistenti

Il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture, ovvero

quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all'iva, esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura; in definitiva, la fattispecie di cui all'art. 2 DLGS 74/2000 deve ritenersi ravvisabile, con riferimento all'evasione delle imposte dirette, solo laddove vengano in rilievo operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero vengano esposti nelle dichiarazioni dei costi mai sostenuti, mentre è solo in ordine all'evasione dell'IVA che rilevano, oltre alle operazioni oggettivamente inesistenti, anche quelle che integrino una simulazione soggettiva, cioè quando la fattura riporti l'indicazione di nominativi diversi rispetto agli effettivi partecipanti all'operazione imponibile; l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è infatti circostanza indifferente ai fini dell'IVA, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre, fondandosi il sistema dell'Iva sul presupposto che tale imposta sia versata a chi ha eseguito prestazioni imponibili, non entrando nel conteggio del dare ed avere ai fini Iva le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, per cui esporre dati fittizi anche solo soggettivamente significa creare le premesse per un rimborso al quale non si ha diritto (Sez. 3, 16768/2019).

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia in quella di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nel caso di sovrapprestazione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (Sez. 3, 52411/2018).

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 2 DLGS 74/2000, assume rilievo anche l'inesistenza soggettiva dell'operazione, che si ha quando la prestazione oggetto di imposizione c'è stata, ma tra soggetti diversi da quelli indicati nelle fatture (sul concetto di operazioni inesistenti in tema di reati tributari (Sez. 3, 38185/2017).

Concorso dell'extraneus

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 DLGS 74/2000 è reato proprio nel senso che di esso risponde colui che è tenuto, a norma delle leggi tributarie, alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ciò, peraltro, non esclude, alla stregua dei principi generali che regolano il concorso dell'extraneus nei reati propri, che anche costui possa essere chiamato a rispondere del reato in questione, essendo tuttavia necessario, a tale riguardo, che egli abbia posto in essere un comportamento che abbia contribuito, anche solo agevolandola, alla realizzazione della condotta posta in essere dall'autore principale (Sez. 3, 22304/2017). L'amministratore della persona giuridica tenuta alla presentazione delle dichiarazioni tributarie, sebbene ricopra solo formalmente la predetta veste, è responsabile, se del caso in concorso con l'amministratore di fatto, quanto meno a titolo di dolo eventuale, nei reati fiscali derivanti dalla omessa presentazione delle prescritte dichiarazioni fiscali, dovendo egli, per effetto della accettazione della carica rivestita, svolgere un'attività di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto (Sez. F, 42897/2018).

In tema di reati tributari, il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal DLGS 74/2000 solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società. Deve, infatti, ricordarsi come il prestanome che, accettando la carica ha anche accettato i rischi ad essa connessi, risponde comunque a titolo di dolo eventuale esponendosi alle conseguenze dell'operato dei gestori reali e dunque alla possibilità che questi pongano in essere, attraverso il paravento loro prestatore con la carica ricoperta, attività non legali, in base alla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 CC, in forza della quale l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi (Sez. 3, 47110/2013, richiamata adesivamente da Sez. F, 42897/2018).

Non risulta, almeno in giurisprudenza, alcuna controversia circa la configurabilità del concorso del commercialista con il contribuente né, in generale, nei reati previsti dal DLGS 74/2000, né, più in particolare, nei reati connessi a dichiarazioni. Invero, sin dall'entrata in vigore del DLGS 74/2000, si è affermato che il commercialista può concorrere, ex art. 110 CP, nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con l'emittente di queste ultime (Sez. 3, 2834//2001). Lo stesso principio, inoltre, è stato affermato di recente in relazione al reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater DLGS 74/2000 (Sez. 3, 1999/2018). Più volte, inoltre, sono stati dichiarati inammissibili o rigettati ricorsi avverso decisioni di condanna del commercialista di una società per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante

uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quale concorrente con il legale rappresentante dell'ente (Sez. 3, 7384/2019). Per quanto concerne l'individuazione delle modalità di partecipazione concorsuale rilevanti ex art. 110 CP, poi, è sufficiente rilevare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l'obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (per un precedente in materia di concorso materiale, si confronti Sez. 4, 1236/2018, nonché, per precedenti in tema di concorso morale, SU,45276/2003, e Sez. 1, 7643/2015). Relativamente al profilo della colpevolezza, è incontestato, e condivisibile, l'indirizzo secondo cui il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 DLGS 74/2000, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (così, in particolare, Sez. 3, 52411/2018). Sulla base di tali principi, il contributo causale alla commissione dei reati di cui all'art. 2 DLGS 74/2000 può essere correttamente individuato già nelle azioni costituite dalla predisposizione e dall'inoltro delle dichiarazioni fiscali contenenti l'indicazione di elementi passivi fittizi supportati da fatture per operazioni inesistenti, trattandosi di condotte di sicura agevolazione materiale. Inoltre, un'ulteriore forma di contributo causale, rilevante se non altro come rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, è correttamente individuata nella complessiva attività di supporto per la "sistemazione" documentale di gravi violazioni contabili (Sez. 3, 28158/2019).

*

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, DLGS 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Caratteristiche della fattispecie

La fattispecie delineata dall'art. 3 DLGS 74/2000 è un reato a soggettività ristretta, potendo essere realizzato solo da coloro che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, e a condotta bifasica che si articola in due segmenti: 1) la dichiarazione mendace e 2) l'attività ingannatoria a sostegno del mendacio materializzato nella dichiarazione, attività ingannatoria che si risolve, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, nella realizzazione di condotte tipiche tra loro alternative [= a) compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero b) ricorso a documenti falsi o c) ricorso a mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria] (Sez. 3, 15500/2019).

Elementi differenziali rispetto ad altri reati tributari

Il reato di frode fiscale ex art. 2 DLGS 74/2000 è configurabile ogniqualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvalga di fatture o altri documenti che attestino operazioni non

realmente effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale, distinguendosi la frode sanzionata dall'art. 2 da quella di cui al successivo art. 3 non per la natura del falso, ma per il rapporto di specialità reciproca esistente tra le condotte previste dagli art. 2 e 3, nel senso che a un nucleo comune, costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, si aggiungono in chiave specializzante, da un lato (art. 2), l'utilizzazione di fatture e documenti analoghi relativi a operazioni inesistenti e, dall'altro (art. 3), una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie congiunta con l'utilizzo di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento, nonché la previsione di una soglia minima di punibilità. Tale orientamento deve essere ribadito anche all'indomani delle modifiche apportate dal DLGS 158/2015 all'art. 3 DLGS 74/2000. Mentre la disposizione previgente era articolata in tre segmenti distinti, ovvero una falsa dichiarazione dei redditi o Iva, una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie posta a base del predetto mendacio e una utilizzazione di "mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento", con la modifica del comma 1 dell'art. 3, la struttura dell'illecito è stata semplificata, tramite l'eliminazione dell'elemento della "falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie" e una più articolata descrizione delle condotte artificiose. Dunque, la condotta illecita presenta ora una struttura "bifasica", passando attraverso l'effettuazione di operazioni simulate ovvero l'utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e, congiuntamente, a indurre in errore l'amministrazione finanziaria; peraltro, la soppressione del riferimento alle scritture contabili obbligatorie non significa che tale elemento abbia perso qualsiasi rilievo nella configurazione del reato, potendo la condotta essere integrata, oltre che compiendo operazioni simulate ovvero mediante mezzi fraudolenti, anche avvalendosi di "documenti falsi", i quali, ai sensi del nuovo comma secondo, valgono a integrare la condotta del reato solo in quanto "sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie" o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria". Il nuovo comma terzo dell'art. 3 stabilisce invece che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione o di emissione di altri documenti di rilievo probatorio analogo (come scontrini fiscali, documenti di trasporto, ecc.) e di annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili, o la mera indicazione nelle fatture o nei documenti ovvero nelle annotazioni di corrispettivi inferiori a quelli reali, dovendosi intendere che non sono sanzionati dalla norma comportamenti meramente omissivi, quali la sola mancata fatturazione o registrazione, essendo, invece, necessaria una condotta di natura commissiva nella quale il supporto fraudolento deve tradursi in espressioni (le operazioni simulate, l'utilizzo di documenti falsi o di altri artifici) oggettivamente distinte dalle mere violazioni contabili, funzionali a dare credibilità alla dichiarazione mendace e dotate dunque di una qualificata idoneità decettiva. Tanto premesso, deve tuttavia escludersi che il riferimento del nuovo comma 3 a talune ipotesi di fatturazione possa incidere sul rapporto tra i reati di cui agli art. 2 e 3 quale delineato sin qui dalla prevalente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, dovendosi innanzitutto evidenziare che è rimasta immutata la rubrica della norma incriminatrice, riferita alla "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici", dove l'espressione "altri artifici" non può che essere letta in relazione alla norma precedente, ovvero l'art. 2, la cui rubrica è rimasta quella di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti", come pure non ha subito modifiche l'incipit dell'art. 3 ("Fuori dai casi previsti dall'articolo 2"), ciò a conferma della persistente natura residuale della fattispecie di cui all'art. 3 rispetto a quella prevista dall'art. 2. A ciò deve aggiungersi che non è cambiata neanche la definizione normativa cristallizzata nell'art. 1 lett. a) DLGS 74/2000, secondo cui per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, definizione questa che invero risulta riferibile sia alle falsità ideologiche che a quelle materiali, per cui tale distinzione, in tale ambito, non appare pertinente. Viceversa, l'art. 1 lett. g-ter, introdotto dal DLGS 158/2015, definisce "mezzi fraudolenti", espressione richiamata dall'art. 3, le condotte artificiose attive, nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà. Dunque, analizzando l'intero quadro normativo di riferimento, deve ritenersi che il profilo distintivo tra le fattispecie di cui agli art. 2 e 3 sia rimasto quello non dell'operazione compiuta, ma del modo in cui è documentata, rilevando dunque la natura dello strumento usato per commettere la dichiarazione fraudolenta, dovendosi cioè circoscrivere l'ambito applicativo dell'art. 2 alle ipotesi in cui la frode fiscale venga attuata mediante l'utilizzo di una fattura o altro documento avente "rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie", essendo indifferente in tal senso che la falsificazione sia di tipo ideologico o materiale. Il disvalore della condotta si incentra infatti proprio nell'utilizzo, a supporto della dichiarazione fraudolenta di elementi

passivi fittizi, di quella particolare documentazione contabile che corrisponda, sia pure apparentemente, ai requisiti precisati dall'art. 21, comma 2, DPR 633/1972, stante l'idoneità di tale strumento a trarre più facilmente in inganno l'amministrazione finanziaria. Del resto, è proprio la considerazione del particolare valore probatorio, sul piano tributario, dello strumento documentale utilizzato a supporto della dichiarazione fraudolenta di elementi passivi fittizi, che ha indotto il legislatore a non fissare alcuna soglia di evasione per la configurabilità di tale condotta illecita, soglia che invece compare e si giustifica nella residuale ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante "altri artifici", di cui all'art. 3 in ragione del fatto che, in tal caso, la condotta illecita viene realizzata attraverso comportamenti diversi dall'utilizzo di fatture o documenti equipollenti, cioè con il compimento di operazioni simulate o mediante l'avvalimento di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria. I commi 2 e 3 dell'art. 3, a ben vedere, non smentiscono la previsione del comma 1, ma forniscono criteri interpretativi per l'individuazione dei documenti falsi o dei mezzi fraudolenti, criteri che, anche alla luce della loro portata esemplificativa, non consentono di affermare che la norma si applichi nel caso di frode fiscale realizzata tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, restando questo il campo applicativo esclusivo dell'art. 2, che a sua volta va letto congiuntamente alla norma definitoria di cui all'art. 1 lett. g-ter, suscettibile, come detto, di ricomprendere sia le falsità ideologiche che quelle materiali (Sez. 3, 6360/2019).

Tipologie di dichiarazioni rilevanti per il reato

L'art. 3 DLGS 74/2000 indica come strumenti dell'evasione le dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi senza ulteriori distinzioni, solo specificando in proposito che per dichiarazioni intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche (art. 1, lett. c). Assumono pertanto rilevanza in ambito penale tutte le dichiarazioni obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e tra esse - in assenza di qualsiasi specifica distinzione o riserva ad opera del legislatore - anche quella della fiscal unit presentata dall'ente controllante ai sensi degli artt. 122 TUIR e 9 DM 9.6.2004. Con essa la consolidante calcola il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti e liquida l'unica imposta dovuta o l'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo (art. 118, comma 1, TUIR). Le società controllate, secondo la disposizione di legge, sono tenute solamente a compilare il modello della propria dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società capogruppo la determinazione del proprio reddito complessivo (art. 121 TUIR); esse devono inoltre - ma solo per effetto della disciplina di esecuzione di cui all'art. 8 DM 9.6.2004, avente natura meramente amministrativa e non regolamentare secondo il disposto dell'art. 129 TUIR - presentare la stessa dichiarazione anche all'Agenzia delle entrate. La controllante è responsabile per la maggior imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione consolidata. Al di là dunque dalla questione teorica (definita in letteratura "tutta endotributaria") se la qualità di contribuente spetti o meno alla consolidante in quanto tale (a prescindere cioè dalla circostanza che sia dotata di una propria capacità reddituale), se essa possa attribuirsi a ciascuna consolidata e se si configuri autonomia soggettiva del gruppo societario rispetto ai singoli aderenti, le norme delineano un sistema in cui è con la dichiarazione consolidata che si assolve l'obbligo tributario della fiscal unit e si fornisce il parametro per la verifica dell'eventuale evasione in termini di differenza fra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata (Sez. 1, 43899/2013). Ne consegue che l'ipotesi delittuosa della dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 3 DLGS 74/2000 nell'ambito del consolidato fiscale può essere configurata con esclusivo riferimento alla dichiarazione consolidata, solamente con riguardo alla quale, dunque, può essere effettuata la verifica della sussistenza dell'elemento costitutivo del reato consistente nel superamento della duplice soglia di punibilità (Sez. 3, 3098/2016). Il delitto ha natura istantanea e si perfeziona - secondo il principio costantemente affermato in tema di reati dichiarativi - nel momento e nel luogo in cui è presentata la dichiarazione consolidata del gruppo societario. Ciò posto - e richiamando ancora il valore della stretta legalità in campo penale - si deve rilevare come la struttura tipica del delitto in esame come delineata dalla norma incriminatrice si configuri complessa ("trifasica" ovvero, secondo la recente riforma di cui al DLGS 158/2015, "bifasica") ed implichi la realizzazione di condotte decettive diverse e di regola non contestuali ma realizzate in tempi successivi (in questo senso deve intendersi il richiamo effettuato dai giudici di merito al concetto di "progressione"), unificate dal fine di evasione: la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, l'avvalimento di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento (ora il compimento di operazioni simulate o l'avvalimento di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento), l'indicazione nella dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi. Sotto

un profilo oggettivo, le condotte fraudolente così descritte possono essere realizzate in qualunque momento dell'iter di formazione della dichiarazione consolidata, cioè sia nel momento conclusivo sia in quello di predisposizione della dichiarazione della singola o delle singole partecipanti la cui falsità determini la falsità di quella unitaria e l'evasione fiscale superiore alle soglie di legge. È opportuno chiarire fin da subito che - a prescindere delle questioni sull'elemento soggettivo che saranno successivamente esaminate - nel gioco delle compensazioni fra profitti e perdite delle società consolidate, la rilevante falsità della dichiarazione di una di esse, che avrebbe potuto condurre in sé ad un'evasione penalmente rilevante, sia neutralizzata dalle perdite subite dalle altre partecipanti con la conseguenza che il saldo complessivo netto dell'imposta dovuta non superi la soglia che rende punibile l'evasione ed il fatto non assuma quindi rilievo penale: ma ciò, come sottolineato in premessa, è conseguenza della disciplina di sistema e corrisponde alle intenzioni del legislatore. La necessaria pluralità delle condotte, come descritta nella norma incriminatrice, non implica necessariamente una pluralità di soggetti attivi, atteso che esse possono essere poste in essere dalla medesima persona che agisca con la finalità di evasione. Nell'ipotesi in cui - come sotto un profilo meramente fattuale appare probabile possa con maggior frequenza verificarsi considerata la struttura del consolidato - più siano gli agenti che partecipano a realizzare la complessa condotta che integra la fattispecie criminosa, si rendono necessariamente applicabili le norme generali sul concorso di persone dettate dall'art. 110 CP: rispondono del reato tutti coloro che con azioni o omissioni abbiano partecipato alle condotte fraudolente agendo al fine di evasione con la consapevolezza del possibile superamento (cioè con accettazione dell'evento del superamento e non del relativo mero "rischio") delle soglie di punibilità nella dichiarazione consolidata, e ciò anche senza un accordo preventivo. E' infatti principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui la volontà di concorrere non presuppone necessariamente il previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza anche unilaterale (esclusa dunque la mera conoscibilità) del contributo recato alla condotta altrui. Dunque è responsabile del reato anche colui che, consapevole delle condotte e finalità altrui, avendo titolo, per legge, per statuto o ordinamento interno, ad intervenire nel rapporto dell'ente con l'amministrazione finanziaria, inserisca consapevolmente e finalisticamente la propria azione od omissione nella serie causale destinata all'evasione dell'imposta oltre le soglie di legge. Può accadere che si verifichi, come ipotizzato in dottrina, anche l'ipotesi del reato determinato dall'altrui inganno. Fermo restando quanto precedentemente rilevato, e cioè che il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione consolidata, la falsità di quest'ultima, così come può derivare da vizi propri, può conseguire anche al recepimento di falsi dati contabili - prodotto delle operazioni decettive descritte dalla norma incriminatrice - comunicati dalla società consolidata. In tal caso gli amministratori della controllante privi del potere di accertamento sulla veridicità dei dati trasmessi dalle controllate ed estranei a dette operazioni non rispondono della falsità fraudolenta della dichiarazione consolidata, la quale rimane addebitabile agli amministratori della controllata ai sensi dell'art. 48 CP, sempre che la falsità dei dati trasmessi abbia determinato il superamento delle soglie di punibilità (Sez. 2, 1673/2017).

*

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, DLGS 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni

inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Natura del reato

L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Sez. 3, 25816/2016).

Il reato di cui all'art. 8 DLGS 74/2000, in palese controtendenza rispetto al principio di offensività che informa il suddetto decreto legislativo il cui impianto generale risulta diretto a sanzionare condotte evasive produttive attraverso la mancata riscossione di quanto dovuto di effettivo danno all'Erario, si configura come una norma che sottopone a tutela penale l'interesse giuridico, in quanto strumentale alla reale ricostruzione della posizione reddituale del contribuente, al corretto esercizio della funzione pubblica di accertamento fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria. Avendo il legislatore ritenuto siffatto interesse esposto a pericolo dalla condotta di chi, mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, realizza una divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale della stessa, la fattispecie in esame risulta quindi finalisticamente orientata a contrastare le condotte di evasione fiscale, anticipando le soglie di intervento penale a comportamenti ritenuti prodromici e strumentali all'evasione medesima, ponendosi la suddetta disposizione in rapporto di unitarietà strutturale con la contrapposta figura delittuosa di cui all'art.2 del medesimo decreto che punisce invece l'utilizzatore delle fatture medesime. Ciò premesso, la condotta punibile si configura quanto all'elemento oggettivo solo mediante la condotta attiva di chi, secondo la descrizione normativa, emette o rilascia fatture o altri documenti ideologicamente falsi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indipendentemente dall'effettivo uso che questi potranno farne, mero post-factum privo di rilievo penale nell'ambito del reato in esame. E poiché il significato dei termini "emissione" e "rilascio" si ricava direttamente dal DPR 633/1973, il cui art. 21 dispone che "la fattura si ha per emessa all'atto della consegna o spedizione all'altra parte" dell'operazione commerciale, ne consegue che ai fini del perfezionamento del reato è sufficiente che il documento fuori esca dalla sfera individuale dell'emittente, ovverosia dalla sua disponibilità. Come infatti ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Sez. 3, 37091/2018).

Elemento psicologico

Il dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi connota l'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (Sez. 3, 7254/2019).

Non ha alcun rilievo il fatto che i destinatari delle false fatture non abbiano coltivato il proposito di evadere o conseguito il fine evasivo, perché il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto anticipandola al momento della commissione della condotta tipica (SU, 1235/2011).

Il fine di "consentire a terzi l'evasione", in quanto oggetto del dolo (specifico), non è evento del reato, tant'è che neppure la presenza di una ulteriore finalità nell'azione delittuosa incide sulla compiuta integrazione della fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti, attesa la natura di reato di pericolo astratto per la cui configurabilità è sufficiente il mero compimento dell'atto tipico (Sez. 3, 52411/2018).

L'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è rappresentato dal dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi, finalità che può anche concorrere con altri scopi, come quello di trarre un profitto personale (Sez. 3, 44449/2015).

Irrilevanza del tipo di falsità

Il reato ex art. 8 DLGS 74/2000 si realizza a prescindere dal tipo di falsità (ideologica o materiale), della fattura. Quello che rileva, infatti, è la sostanziale inesistenza delle operazioni - sia sotto il profilo oggettivo e sia soggettivo - di cui alla fattura (Sez. 3, 42458/2018).

Il delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, quando cioè l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura od altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, finalità questa rivelatasi ben nota al ricorrente (Sez. 3, 25606/2018).

Fatture per operazioni inesistenti sono anche quelle che contengono importi divergenti rispetto a quelli che la medesima prestazione avrebbe giustificato; il rinvio, dunque, è a quella "sovrapprestazione qualitativa"

che, per un verso, è stata valorizzata dalla costante giurisprudenza di legittimità proprio per configurare i delitti in esame e, per altro verso, trova preciso fondamento normativo nell'art. 1, comma 1, lett. a), DLGS 74/2000, che - a muover dal testo originario - stabilisce che per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (Sez. 3, 37054/2019).

Profitto del reato

Il profitto del delitto ex art. 8 DLGS 74/2000 è costituito dal prezzo ottenuto per l'emissione delle fatture, cioè dal compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto, che può consistere tanto in un compenso in denaro, come per lo più accade, o in qualsiasi altra utilità, economicamente valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato (Sez. 3, 25061/2019).

Concorso tra emittente e utilizzatore

Il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti concorre con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 CP, non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 DLGS 74/2000. Si è ulteriormente chiarito che la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 citato non si applica laddove il soggetto emittente le fatture per operazioni inesistenti coincida con l'utilizzatore delle stesse (Sez. 58331/2018).

L'art. 9 DLGS 74/2000, contenente una deroga alla regola generale fissata dall'art. 110 cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato, esclude la rilevanza penale del concorso dell'utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, ma non trova applicazione quando la medesima persona proceda in proprio sia all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione (Sez. 3, 5434/2017).

*

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, DLGS 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultata o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Natura del reato

In tema di reati tributari, il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione» (Sez. 3, 5974/2013).

Condotte da cui deriva il reato

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta del reato previsto dall'art. 10 DLGS 74/2000, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Sez. 5, 46169/2019).

La condotta del reato previsto dall'art. 10 DLGS 74/2000, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente,

che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Sez. 7, 56573/2018).

Impossibilità di ricostruzione del reddito o del volume d'affari

In tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (Sez. 7, 46775/2019).

L'irrelevanza - ai fini dell'esclusione del delitto ex art. 10 DLGS 74/2000 - della possibilità di ricostruzione alternativa dei redditi e del volume degli affari discende dalla ratio dell'incriminazione e dal bene giuridico tutelato dalla norma, da individuarsi nell'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente. L'art. 10 citato sanziona, dunque, l'obbligo di questi di non sottrarre all'accertamento fiscale le scritture ed i documenti contabili. Così individuato l'oggetto giuridico del reato, ne discende che non è rilevante che la ricostruzione delle operazioni prive di documentazione contabile sia possibile attraverso percorsi esterni all'impresa, quali i riscontri incrociati con gli altri soggetti economici con i quali vi sono stati rapporti commerciali, situazione nella quale è palese la violazione del bene giuridico alla trasparenza fiscale del contribuente. In altri termini, la norma sanziona la violazione dell'obbligo di trasparenza fiscale che ricorre in tutti i casi in cui la documentazione dell'impresa non consenta la ricostruzione delle operazioni in ragione della mancanza totale o parziale di questa, restando escluso il reato solo quanto il risultato economico delle operazioni prive di documentazione obbligatoria possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore (Sez. 3, 3057/2018).

In tema di reati tributari, il delitto di cui all'art. DLGS 74/2000, tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire aliunde elementi di prova (Sez. 3, 20748/2016).

L'art. 10 DLGS 74/2000, ai fini dell'individuazione dell'oggetto materiale della condotta di occultamento o distruzione, rimanda, implicitamente, a quelle scritture contabili e a quei documenti che, alla stregua di altre norme, il cui novero è lasciato, peraltro, del tutto "aperto", devono essere obbligatoriamente conservate. Allo stesso tempo, occorre considerare che la ratio della norma incriminatrice, in continuità normativa con la precedente disposizione dell'art. 4 comma 1, lett. b) L. 516/1982, è quella di garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni tributarie, per cui i documenti e le scritture contabili in oggetto non possono che essere quelle (e solo quelle) aventi rilievo sotto il profilo fiscale. È per questo motivo, dunque, che ai fini della individuazione di tali documenti, deve guardarsi al DPR 600/1973, recante "disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e, in particolare, all'art. 22, ove si specifica, al comma secondo, che «le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 del detto codice», dovendosi al riguardo evidenziare il predetto art. 2220 CC fissa in 10 anni il termine di conservazione delle scritture contabili, prevedendosi che per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie di tali documenti spediti. Quanto all'individuazione in concreto delle scritture contabili obbligatorie, il comma secondo della norma sopra citata rimanda, a propria volta, tra le altre disposizioni normative, al codice civile; ne deriva, dunque, che, in forza dell'art. 2214 CC, da intendersi, per quanto appena detto, richiamato dal comma 2 dell'art. 22 DPR 600/1973, tra le scritture contabili obbligatorie devono ritenersi ricomprese, a norma del comma 1, il libro giornale e il libro degli inventari, oltre che, a norma del comma 2, le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (Sez. 3, 48269/2018).

Elemento psicologico

In tema di reati tributari, l'accertamento del dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari, che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, 51836/2018).

Non sono necessari il profitto e il danno

L'art. 10 DLGS 74/2000 configura un delitto che, a differenza degli altri reati previsti dal medesimo decreto, non è ancorato all'esistenza di un profitto o di un danno erariale quantificabili, né prevede un meccanismo automatico di irrogazione di una sanzione amministrativa, ad esempio ai sensi del DLGS 471/1997, per cui rispetto a tale fattispecie il preventivo accertamento dell'estinzione integrale del debito o del ravvedimento operoso risulta inesigibile, a meno che non si verifichi che nei confronti dell'imputato, in relazione alla peculiare condotta illecita descritta dal predetto art. 10, sia eventualmente maturato uno specifico debito erariale che avrebbe potuto essere estinto dal contribuente con gli istituti all'uopo previsti dal sistema tributari (Sez. 3, 10800/2019).

*

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Art. 11, DLGS 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Natura del reato

La fattispecie prevista dall'art. 11 DLGS 74/2000 costituisce reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ente" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto (tra le molte, Sez. 3, 46975/2018). Ai fini dell'integrazione del reato in esame - che sanziona la condotta di chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti su beni al fine di sottrarsi al versamento delle imposte o di sanzioni ed interessi pertinenti a dette imposte - non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto, considerato che nella previsione vigente il riferimento a tale procedura appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto e non vi è alcun riferimento alle condizioni previste precedentemente dall'art. 97, comma 6, DPR 602/1973, come modificato dall'art. 15, comma 4, L. 413/1991, a mente della quale l'esecuzione tributaria coattiva la quale non configura un presupposto della condotta, in quanto è prevista dalla legge solo come evenienza futura che la condotta, idonea, tende a neutralizzare (Sez. 7, 46523/2019).

L'art. 11 DLGS 74/2000, disposizione la quale mira ad evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche, creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'Erario. La fattispecie criminosa va qualificata come reato di pericolo concreto, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare, secondo un giudizio ex ante, l'attività recuperatoria della Amministrazione finanziaria. Oggetto giuridico del reato, pertanto, non è il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia rappresentata dai beni dell'obbligato, potendosi, pertanto, configurare il reato anche nel caso in cui, dopo il compimento degli atti fraudolenti, si verifichi comunque il pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni (Sez. 3, 35853/2016).

Il delitto previsto dall'art. 11 DLGS 74/2000 è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Sez. 3, 46975/2018). Ed è evidente che tale giudizio ex ante non può che svolgersi attraverso una comparazione - seppure effettuata in via sommaria e allo stato degli atti - tra il valore del denaro o dei beni occultati e la pretesa dell'erario, dovendosi in ultima analisi valutare se la residua consistenza patrimoniale del debitore sia sufficiente a soddisfare tale pretesa (Sez. 3, 23467/2019).

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo e si consuma nel momento e nel luogo in cui venga posto in essere qualsiasi atto che possa mettere in pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria e la consumazione può prolungarsi sino a quando, in ipotesi di più atti tutti idonei a porre in essere una fraudolenta sottrazione, l'offesa permanga per tutto il tempo in cui tali atti vengano posti in essere atti (Sez. 3, 7645/2019).

Nozione di atto fraudolento

Con riguardo alla nozione di atto fraudolento contenuta nella disposizione dell'art. 11 DLGS 74/2000, laddove, con terminologia mutuata dall' art. 388 CP, si sanziona la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, deve essere considerato atto fraudolento ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artificio o di inganno, ovvero che è tale ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione) ovvero qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione (SU, 12213/2018).

La fraudolenza o la simulazione richieste dall'art. 11 DLGS 74/2000 possono essere realizzate anche mediante il trasferimento di soldi all'estero (Sez. 3, 42936/2019).

Sul rilievo che il reato di cui all'articolo 11 DLGS 74/2000 è integrato dall'uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi e che tra tali mezzi fraudolenti vi sono anche le condotte che riguardano specificamente la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata i beni della società - è stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che anche lo spostamento di sede sociale, con tutte le conseguenze che determina anche in punto di giurisdizione dell'eventuale giudice procedente, costituisce un ostacolo a tale procedura in tutti i casi in cui esso sia giustificato con un trasferimento di proprietà non effettivo, costituendo il risultato finale delle manovre elusive (Sez. 3, 46975/2018).

Pur integrando la fattispecie ex art. 11 DLGS 74/2000 un reato di pericolo concreto, il delitto si configura attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che un aumento del capitale sociale - effettuato per consentire ad una società di disporre dell'unico cespite immobiliare di proprietà del contribuente in modo da far apparire, contrariamente al vero, che i beni di detto contribuente non potessero formare oggetto di soddisfazione della pretesa creditoria - integra pienamente il delitto in esame (Sez. 3, 46975/2018).

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - qualora si articoli attraverso il compimento di una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti una operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva - si perfeziona nel momento in cui viene realizzato l'ultimo atto dispositivo (Sez. 3, 51837/2018).

Momento della consumazione

Il delitto previsto dall'art. 11, DLGS 74/2000 è reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio "ex ante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria. Ne consegue che per individuarne il momento di consumazione può farsi riferimento al primo momento di realizzazione della condotta finalizzata ad eludere le pretese del fisco (Sez. 3, 49891/2019).

*

Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 DLGS 74/2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che ((complessivamente)) considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

*

Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 DLGS 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

*

Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10-quater DLGS 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Con il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, sono state ulteriormente ampliate le fattispecie tributarie rilevanti ai fini 231, secondo le condizioni dettate dalla c.d. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371) relativa alla "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale". Nello specifico, il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea ed alla legge di recepimento (legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117), ha aggiunto al decreto 231 anche i seguenti ed ulteriori reati tributari:

- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000).

In questo caso, le nuove fattispecie di reato sono state introdotte limitando la responsabilità dell'ente solo se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro.

Esemplificazione delle condotte:

- Dichiarazione infedele (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (art. 4, d.lgs. 74/2000): l'ente, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, falsifica la relativa dichiarazione, superando i limiti indicati dal legislatore ed ottenendo un risparmio fraudolento per l'ente stesso.
- Omessa dichiarazione (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (art. 5, d.lgs. 74/2000): l'ente, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non presenta la relativa dichiarazione, superando i limiti indicati dal legislatore ed ottenendo un risparmio fraudolento per

- l'ente stesso.
- Indebita compensazione (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (art. 10-quater, d.lgs. 74/2000): l'ente, mediante il supporto di documentazione falsa, prospetta una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante, superando i limiti indicati dal legislatore ed ottenendo un vantaggio fraudolento per l'ente stesso.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – I REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché collaboratori esterni e partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre realtà esterne coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati tributari, così come descritti nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati sopra citati.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente attinenti alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- 1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di Walcor S.p.A.;
- 3) il sistema disciplinare;
- 4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) le previsioni dello Statuto sociale;
- c) il Codice etico;
- d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
- e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere;
- f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
- g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
- h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Walcor S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- 2) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla redazione delle dichiarazioni fiscali della società e al pagamento delle imposte dirette e indirette;
- 3) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- 4) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- c) omettere o ritardare il pagamento di qualsiasi tipo di imposta, tassa o contributo;
- d) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- e) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- f) acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- g) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- h) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, dell'Organo di Sorveglianza;
- j) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società;
- k) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- l) emettere o ricevere documentazione contabile non corrispondente ad

operazioni esistenti sia dal punto di vista oggettivo, sia dal punto di vista soggettivo;

- m) effettuare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale dell'emittente;
- n) porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio;
- o) comunicare tali informazioni a soggetti terzi – salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- p) raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni *de quibus*, sulla base delle medesime informazioni;
- q) diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;
- r) porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

4.3. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili individuate sono i seguenti:

- **Esistenza di Procedure / Linee Guida Formalizzate**: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Segregazione dei compiti**: lo standard concerne l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- Esistenza di un **sistema di deleghe coerente** con le responsabilità organizzative assegnate: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni. i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **tracciabilità**: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati

societari e che operano per conto o nell'interesse di Walcor S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- a) essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- b) contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto);
- c) contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- d) contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali). Si vedano al riguardo gli esempi riportati nel paragrafo precedente.

4.4. I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili indicate sono gestite, in tutto o in parte, da personale di consulenti esterni in forza di contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI TRIBUTARI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Il rischio di commissione dei reati tributari contemplati nella presente Parte Speciale può realizzarsi principalmente nelle seguenti aree (attività, funzioni, processi):

- (i) predisposizione di bilanci, relazioni, delle dichiarazioni fiscali, delle comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi destinati al mercato;**
- (ii) Gestione Adempimenti Fiscali-Tributari**
- (iii) Emissione di fatture**
- (iv) Rapporti con i fornitori (ricevimento di fatture)**
- (v) gestione dei rapporti con gli organi di controllo;**
- (vi) operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;**
- (vii) comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee e riunioni Consiglio di Amministrazione;**
- (viii) principi generali di controllo**

6. DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre realtà esterne coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

7. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi specifici di comportamento che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli standard di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili.

(i) predisposizione di bilanci, relazioni, delle dichiarazioni fiscali, delle comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi destinati al mercato

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Predisposizione del Bilancio di Esercizio e predisposizione adempimenti fiscali.

La regolamentazione dell'attività prevede:

- funzioni interne di Walcor S.p.A. coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del Bilancio e delle altre relazioni;
- modalità, tempi ed Enti coinvolti nella programmazione delle attività di chiusura;
- funzioni coinvolte nella redazione dei documenti allegati al Bilancio (Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione);
- modalità di trasmissione formale dei dati;
- la previsione di riunioni periodiche, possibilmente settimanali o bisettimanali, dei responsabili amministrativi con il Commercialista per la verifica della contabilità, delle registrazioni e delle valutazioni;
- la previsione di almeno una riunione tra Commercialista, i revisori, il collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima dell'approvazione del progetto di Bilancio da sottoporre all'Assemblea, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale.

Inoltre lo svolgimento dell'attività prevede:

- la definizione delle principali fasi nelle quali si articola l'attività in oggetto, quali:
- la gestione della contabilità generale;
- la valutazione e stima delle poste di bilancio;
- la redazione del bilancio civilistico e delle situazioni contabili infrannuali;
- la predisposizione della documentazione relativa agli adempimenti fiscali;
- la definizione e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, di norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate / aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- la definizione di regole e responsabilità finalizzate alle verifiche dei valori di bilancio con specifici riferimenti alle attività di controllo sull'informativa finanziaria;
- la definizione di istruzioni rivolte alle Funzioni con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti alla Funzione Controllo, Amministrazione e Finanza in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per il bilancio civilistico) e

- alla Direzione Amministrazione della Capogruppo (per il bilancio consolidato), con quali modalità e la relativa tempistica;
- l'acquisizione da parte di Walcor S.p.A. della lettera che attesti la veridicità e la completezza delle informazioni fornite ai fini della redazione del bilancio consolidato e la previsione del medesimo sistema di attestazione per il bilancio civilistico della Società;
 - lo svolgimento di una o più riunioni tra la società di revisione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, il responsabile contabilità e il Direttore prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
 - l'obbligo di modifica ai dati contabili solo da parte della Funzione che li ha generati. Deve essere, inoltre, data adeguata giustificazione, documentazione e archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali;
 - lo svolgimento, oltre che alle Funzioni/Strutture coinvolte nella redazione del bilancio e dei documenti connessi, di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio) alle Funzioni/Strutture coinvolte nella definizione delle poste valutative del bilancio;
 - l'utilizzo di un sistema (anche informatico) per la trasmissione di dati e informazioni alla funzione/struttura responsabile con procedure specifiche per la gestione degli accessi, con procedure, che consentano la tracciabilità dei singoli passaggi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema e la rilevazione degli accessi non autorizzati;
 - l'attribuzione di ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione e approvazione dell'ipotesi di progetto di bilancio del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso, successiva all'approvazione dell'Assemblea, e alla relativa archiviazione.

Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto (reati tributari) si intendono inoltre richiamati i principi di controllo relativi alle aree a rischio "rapporti con i clienti (c.d. ciclo attivo)" e "rapporti con i fornitori (c.d. ciclo passivo)" contenuti nella parte sociale, protocollo "corruzione privata" del presente modello.

In particolare, lo svolgimento dell'attività prevede altresì:

- esistenza di controlli e le modalità di registrazione delle fatture ricevute/emesse;
- esistenza di regole formalizzate nei contratti infragruppo per la gestione della fatturazione tra le società del Gruppo;
- utilizzo di adeguati sistemi informativi aziendali gestionali, per la gestione delle attività relative alla fatturazione attiva e passiva e ai relativi incassi e pagamenti, che garantiscono la registrazione di tutte le fasi del processo che comportano la generazione di un costo/ricavo e che non consentono di emettere/registrare la fattura attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale;

- la definizione e regolamentazione dei processi amministrativo-contabili della società nell'ambito di un modello di Governo e Controllo che garantisce la definizione dei ruoli, degli strumenti e delle modalità operative relative a tali processi e che preveda verifiche periodiche sull'attendibilità dei controlli previsti sulle principali fasi dei processi;
- il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Eventuali eccezioni all'utilizzo di denaro contante o di altro strumento finanziario al portatore sono ammesse per importi modesti e sono disciplinate con specifica procedura (es. procedura piccola cassa);
- il divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
- che i pagamenti siano effettuati: (a) previa autorizzazione scritta del Gestore del Contratto che attesterà l'avvenuta prestazione e/o il verificarsi delle condizioni previste nel Contratto in ordine al pagamento del corrispettivo, (b) solo a fronte di fatture o richieste di pagamento scritte della controparte e secondo quanto stabilito nel Contratto.

(ii) Gestione Adempimenti Fiscali-Tributari

In merito a tale attività, è vietato:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie;

- effettuare operazioni finanziarie prive di rapporto sottostante, debitamente formalizzato, od effettuare pagamenti, anticipi o rinunce a debiti a fronte di prestazioni inesistenti o fittizie.

(iii) Emissione di fatture

(iv) Rapporti con i fornitori (ricevimento di fatture)

La Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che il personale aziendale, nell'ambito delle rispettive competenze, non emetta fatture o rilasci altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale.

Anzitutto si richiamano i principi di controllo relativi alle aree a rischio "rapporti con i clienti (c.d. ciclo attivo)" e "rapporti con i fornitori (c.d. ciclo passivo)" contenuti nella parte sociale, protocollo "corruzione privata" del presente modello.

In aggiunta:

- il l'ufficio amministrativo effettua giornalmente la riconciliazione tra le fatture emesse, i documenti di trasporto e gli ordini ricevuto/contratti stipulati;
- la Società si è dotata di una procedura che regola tutti i passaggi relativi all'acquisto di materiali e servizi quali: la richiesta di autorizzazione all'acquisto, la richiesta dei preventivi, l'emissione dell'ordine al fornitore, il controllo della ricezione di materiali, il controllo dell'adempimento dei servizi, l'efficacia del processo di contabilizzazione della fattura;

Ulteriori attività di controllo volte a mitigare il rischio di operazioni inesistenti sono inoltre costituite da:

- Analisi del responsabile amministrativo, del CFO e dell'Amministratore Delegato, con supporto del commercialista della bozza di bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione prima della sottoposizione al Consiglio di Amministrazione.
- Analisi trimestrale del bilancio da inviare alla controllante.

La Società ha adottato una procedura che definisce le modalità di selezione, incarico, monitoraggio e gestione dei servizi di consulenza.

E' ammesso l'uso di consulenti qualora non risulti conveniente che il servizio sia svolto da personale dipendente o qualora le capacità professionali specifiche non siano disponibili all'interno dell'azienda.

Nessuna attività può essere svolta da un consulente in assenza di un preventivo contratto scritto.

Nessun contratto può essere sottoscritto senza la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato a seconda dell'importo.

Al fine della contabilizzazione e del successivo pagamento delle fatture relative a servizi di consulenza, è necessario che le stesse siano approvate mediante firma da parte delle persone individuate nella specifica procedura aziendale.

(v) Gestione dei rapporti con gli organi di controllo

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Predisposizione del Bilancio di Esercizio.

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con la società di revisione e deve contenere:

- una esatta individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e dalla società di revisione, nell'ambito delle funzioni coinvolte nella Fattispecie di attività sensibile, nel rispetto del principio di segregazione dei compiti;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- l'obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dai revisori o dal Collegio Sindacale;
- criteri di selezione della società di revisione contabile e norme per mantenere l'indipendenza del revisore o della società di revisione, nel periodo del mandato;
- la formalizzazione delle risultanze delle principali riunioni tenute con le società di revisione (ad esempio: quelli di apertura e chiusura lavori).

(vi) **operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale**

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Predisposizione del Bilancio di Esercizio.

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- una chiara identificazione di ruoli e responsabilità relativamente alla valutazione dell'operazione, predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali;
- il controllo della documentazione a supporto delle delibere degli Organi Sociali;
- l'esistenza di regole di gestione delle operazioni di valutazione, autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale;
- l'archiviazione degli atti di delibera e relativi documenti a supporto predisposti.

(vii) **comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee**

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Gestione adempimenti in materia societaria.

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- deve essere adottato un regolamento assembleare, che sia adeguatamente diffuso ai soci;
- devono essere adottate regole per l'esercizio: devono essere definite regole formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
- deve esistere una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale di Assemblea.

(viii) Principi generali di controllo: altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati tributari in genere

Saranno inoltre adottati i seguenti presidi integrativi:

- l'esistenza di direttive/norme comportamentali che prevedano l'obbligo di massima collaborazione e trasparenza nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza;
- la tracciabilità e archiviazione nelle comunicazioni scritte alle autorità pubbliche di vigilanza nonché l'archiviazione delle richieste pervenute;
- l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle previste dal d.lgs. 196/2003 e dalle *best practice* internazionali;
- esistenza di vincoli formalizzati (es. procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della massima riservatezza per quanto riguarda dati/informazioni/documenti acquisiti da dipendenti e/o consulenti/collaboratori esterni nel corso dell'attività svolta per la Società.

8. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle fattispecie di attività sensibili relative ai reati tributari che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del reporting verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Organo Amministrativo.

9. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, Walcor S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

10. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da Walcor S.p.A. .



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società
Walcor S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reati di corruzione tra privati

rev. Gennaio 2023

Sommario

1. Premesse	3
2. Il reato di corruzione tra privati come richiamato dal d.lgs 231/2001	4
3. Funzione della parte speciale: il reato di corruzione tra privati	5
4. Principi di riferimento generali	6
4.1. Il sistema organizzativo in generale	6
4.2. Principi generali di comportamento	6
5. Le attività sensibili relativi al reato di corruzione privata ai fini del d.lgs 231/2001	7
5.1. Principi generali di controllo	7
5.2. Principi procedurali e regole di comportamento per la prevenzione del rischio specifico in relazione alla realtà aziendale di Walcor S.p.A.	8
6. Principi di riferimento specifici relativi alle regolamentazione delle singole attività sensibili	12
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	21
8. Diffusione e informazione	22
9. Sanzioni	23

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce al reato di corruzione tra privati.

L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Walcor S.p.A..

Con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati, l'analisi del contesto aziendale di Walcor S.p.A. ha consentito di identificare:

- (i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
- (ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che, nell'ambito dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
- (iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI COME RICHIAMATO DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione del reato di corruzione tra privati richiamato dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

20. Corruzione privata Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla legge n. 190/2012]

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2] Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[3] Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

[4] Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[5] Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”

In virtù del richiamo al terzo comma dell'art. 2635 c.c. operato dall'art. 25-ter del Decreto, la corruzione tra privati costituisce fonte di responsabilità per l'ente al quale appartiene il corruttore.

Potrà dunque configurarsi la responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui il corruttore (soggetto apicale o “sottoposto”) dia o prometta denaro o altra utilità, nell'interesse o a vantaggio del proprio ente di appartenenza, alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2635 c.c. appartenenti a un'altra società.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere realizzato nel caso in cui un esponente della società dia, offra e/o prometta denaro o altra utilità:

- (i) a un amministratore di una società al fine di concludere accordi commerciali con tale società a condizioni svantaggiose per quest'ultima;
- (ii) nell'ambito di un contenzioso, a un amministratore della società controparte per ottenere un accordo transattivo sfavorevole per quest'ultima;
- (iii) con riferimento alla cessione di beni/asset e dismissioni in genere, a un amministratore della società controparte affinché acquisti un bene/asset dalla società a condizioni sfavorevoli per l'acquirente.

L'utilità data, promessa od offerta all'amministratore corrotto, potrebbe anche consistere a titolo esemplificativo:

- (i) nell'assunzione di persone legate all'amministratore corrotto da vincoli di parentela o simili;
- (ii) in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia (anche in connessione a ricorrenze socialmente riconosciute);
- (iii) nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dall'amministratore corrotto;
- (iv) nella conclusione di contratti di consulenza con controparti segnalate dall'amministratore corrotto;
- (v) nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dall'amministratore corrotto.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati così come descritto nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente attinenti alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- 1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di Walcor S.p.A.;
- 3) il sistema disciplinare;
- 4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, qui integralmente trascritti:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) le previsioni dello Statuto sociale;
- c) il Codice etico;
- d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
- e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere;
- f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
- g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
- h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dai responsabili competenti e dai superiori gerarchici.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Walcor S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

5. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati contemplato nella presente Parte Speciale può realizzarsi principalmente nelle seguenti aree (attività, funzioni, processi):

- (i) **Rapporti con clienti (c.d. ciclo attivo);**
- (ii) **Rapporti con i fornitori (c.d. ciclo passivo);**
- (iii) **Selezione e assunzione del personale;**
- (iv) **Gestione del credito e del rischio aziendale;**
- (v) **Gestione dei contenziosi;**
- (vi) **Gestione dell’attività di marketing;**
- (vii) **Gestione del rapporto con intermediari commerciali.**

Con riferimento al punto *sub (i)*, all’interno del ciclo attivo, il reato di corruzione tra privati potrebbe essere commesso da parte di un membro dell’Organo Amministrativo (apicali) e/o di Responsabili della Funzione interessata (sottoposti), nonché da sottoposti alla direzione e alla vigilanza di tali soggetti (sottoposti):

- a) nella vendita di beni ad altra società, con lo scopo di ottenere dal cliente la conclusione di un contratto;
- b) nell’esecuzione di prestazioni di servizi ad altra società, al fine di corrompere un concorrente durante la partecipazione a una “gara privata” affinché lo stesso presenti condizioni peggiori.

Nel ciclo passivo di cui al punto **(ii)** - ma anche per connessione ai punti **(vi)** e **(vii)** - il reato di corruzione potrebbe essere integrato nei confronti dei fornitori della Società per ottenere beni/servizi a migliori condizioni e/o a prezzi più favorevoli.

Per quanto riguarda, invece, il punto *sub (iii)*, la corruzione potrebbe essere commessa mediante l’assunzione da parte della Società di persone a conoscenza di segreti industriali di Società concorrenti al fine di ottenere la rivelazione di tali segreti.

Con riferimento, infine, ai punti *sub (iv)* e *sub (v)*, il reato potrebbe essere commesso nei rapporti con i creditori, da un membro dell’Organo Amministrativo o da un sottoposto, al fine di evitare o ritardare l’escussione di un rapporto creditorio, oppure con lo scopo di concludere transazioni più vantaggiose per la Società ovvero al fine di ritardare l’azione esecutiva.

5.1. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **segregazione delle attività:** si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

- **poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

5.2. Principi procedurali e regole di comportamento per la prevenzione del rischio specifico in relazione alla realtà aziendale di Walcor S.p.A..

Preliminarmente, si evidenzia da un lato che il Modello 231 della Società ha una sezione dedicata ai rapporti illeciti con la P.A. (al cui interno hanno un ruolo preminente i reati di corruzione), dall'altro che Walcor S.p.A. adotta e persegue politiche aziendali finalizzate alla prevenzione dei reati di corruzione espresse nel Codice Etico vigente.

Tali principi sono funzionali anche a impedire o limitare il reato di corruzione tra privati. Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nei protocolli relativi ai Reato contro la P.A. e ai reati societari del Modello 231 di Walcor S.p.A. sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione:

- la procedura di selezione del personale,
- la procedura di gestione degli omaggi,
- la procedura di gestione della tesoreria,
- la formalizzazione di un sistema di deleghe e procure per la gestione dei rapporti con le banche (per citare le principali).

Occorre, altresì, prevedere un'apposita procedura concernente la "*selezione dei fornitori*", e un'altra avente ad oggetto la "*gestione dei rapporti con i creditor*", nonché, infine, occorre prevedere una procedura finalizzata alla regolamentazione dei "*rapporti con gli enti certificatori*".

Al fine, poi, di garantire il più possibile la prevenzione (*rectius* la riduzione massima) del compimento da parte dei Destinatari del Modello di azioni che possono concretizzare la fattispecie contemplata nella presente Parte Speciale, la Società deve adottare e predisporre una serie di principi generali di comportamento, fermo restando il rigoroso rispetto del Modello, del Codice Etico e delle procedure sopra "suggerite".

In generale, per tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili di cui alle Aree a Rischio sopra identificate, è fatto assoluto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare la commissione del reato di corruzione tra privati;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto il reato di corruzione tra privati, possa in astratto diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con privati, nonché attività che possano interferire con la capacità

di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;

- ricevere, pretendere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da, o a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che:
 - (i) eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque,
 - (ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il predetto soggetto e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Società;
- corrispondere “*facilitation payments*”, ovvero i pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di *routine* o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;
- elargire o promettere indebitamente denaro a un privato;
- distribuire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore a terzi non dipendenti di Walcor S.p.A., in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di privati nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;
- effettuare prestazioni in favore dei fornitori e/o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito, al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti nella Società e/o in ambito locale o distribuire regalie od omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti della Presente Parte Speciale;
- sottoscrivere contratti superiori al valore soglia indicato nella procura specifica, ove non autorizzati per iscritto dai vertici;
- presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero, errati, falsi o incompleti a privati.

Inoltre, ogni attività svolta nelle aree sensibili sopra indicate, deve essere accuratamente e regolarmente riflessa nei documenti contabili.

È, infatti, responsabilità della Società di redigere documenti contabili che riflettano con un dettaglio ragionevole ciascuna operazione, nonché stabilire e eseguire controlli adeguati al fine di garantire che:

- le operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un'autorizzazione del *management*;
- le operazioni siano registrate al fine di permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili di riferimento;

- il valore dei beni inserito a bilancio sia riscontrato, con una certa periodicità, con gli inventari e siano adottate appropriate misure in riferimento alle differenze riscontrate.

Nessuna pratica qualificabile come di natura corruttiva, inclusi i *facilitation payments*, può essere giustificata o tollerata per il fatto che essa è “consuetudinaria” nel settore di *business* o nel Paese nel quale l’attività è svolta.

Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione ove la stessa può essere realizzata, solamente, pregiudicando i valori ed i principi del Codice Etico o violando le procedure del Modello applicabili e le normative.

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Società adotta idonee procedure aziendali prevedendo tra l’altro quanto segue:

- deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- nell’ambito delle attività sensibili di cui alle aree a rischio reato sopra identificate, i rapporti con i privati sono gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più responsabili interni per ogni azione o pluralità di operazioni svolte;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e devono essere descritte le mansioni di ciascuno;
- gli incarichi conferiti ai consulenti, fornitori e collaboratori esterni sono:
 - (i) redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito,
 - (ii) sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute,
 - (iii) contengono clausole standard al fine di garantire il rispetto delle previsioni del Modello e del Decreto;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura e, in caso di pagamento in contanti, la relativa spesa è preventivamente autorizzata e avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di pagamenti in contanti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività pongono attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi e riferiscono immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l’attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione aziendale competente. L’accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché in ogni caso al Collegio Sindacale, ai revisori e all’OdV;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l’esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun procuratore; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;

- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori non rispondono a obiettivi palesemente irraggiungibili e sono coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- il trattamento dei dati della Società deve essere conforme alle previsioni del D. Lgs. n. 196 del 2003, del regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere beni, servizi o l'immagine della Società sono autorizzate, giustificate e documentate;
- nell'ambito delle attività sensibili, la Società prevede le seguenti attività, in caso di rapporti intrattenuti dalla Società con privati:
 - (i) la preventiva redazione, da parte della persona fisica che intrattiene il rapporto, di una agenda dell'incontro (indicante a titolo esemplificativo luogo, partecipanti, ecc.);
 - (ii) la formalizzazione di un memorandum interno al termine dell'incontro, contenente, tra le altre cose, i principali temi affrontati, le eventuali decisioni maturate, ecc.
- inoltre, la Società adotta una specifica procedura in cui sono disciplinate le attività relative alla partecipazione a gare e altre forme di confronto competitivo tra privati, in cui si prevedono, tra l'altro:
 - (i) i soggetti/funzioni coinvolte;
 - (ii) le modalità di gestione;
 - (iii) i ruoli e le responsabilità;
 - (iv) la documentazione a supporto;
 - (v) gli iter autorizzativi.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 4, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 5.1 e dei principi specifici di cui al paragrafo 5.2, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno altresì essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

(i) *Rapporti con i clienti (c.d. ciclo attivo)*

Con riferimento a questa area di rischio Walcor S.p.A. adotta le seguenti misure di prevenzione:

- la Società si dota di procedure specifiche atte a regolamentare i processi aziendali rilevanti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il ciclo attivo e il ciclo passivo;
- la Società si dota, altresì, di procedure in materia di: analisi dei costi e decisioni *pricing*; *risk management*; monitoraggio, pianificazione e implementazione dei servizi;
- la Società prevede regole formalizzate per l'esercizio dei poteri autorizzativi e di firma con previsione di meccanismi di firma abbinata (o doppia autorizzazione interna) conferiti a soggetti legittimati ad intrattenere rapporti anche con soggetti privati, oltre che con la PA;
- la Società adotta una procedura prevedendo tra l'altro:
 - (i) analisi di segmentazione del mercato;
 - (ii) gestione delle proposte d'acquisto;
 - (iii) la formalizzazione degli incontri con i clienti;
- la Società dispone di un listino prezzi per tutte le tipologie di prodotti commercializzati e di servizi. Il listino è aggiornato periodicamente e, in seguito alla revisione del documento, il listino viene distribuito a tutti gli addetti del settore commerciale (vendite). In caso di modifiche al listino è previsto un nuovo step autorizzativo da parte della struttura di vendita con la collaborazione delle funzioni aziendali competenti;
- la Società definisce una procedura nella quale vengono illustrate le soluzioni metodologiche utilizzate per la definizione del prezzo di vendita di un prodotto, servizio o soluzione a prescindere dal canale di vendita che può essere di tipo diretto o indiretto; tale procedura è gestita dal responsabile del controllo di gestione
- la politica commerciale della Società prevede specifiche tipologie di scontistica, definendone le condizioni applicabili, nel rispetto della segregazione delle funzioni tra chi propone e chi approva la richiesta; viene definito un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, anche in rapporti ai quantitativi ordinati. Ogni scontistica rispetto a detto prezzo minimo deve essere autorizzata dall'Organo Amministrativo. Sopra il prezzo minimo stabilito il settore commerciale mantiene invece libertà di definizione del prezzo;
- con riferimento al processo di vendita indiretta, la Società disciplina in una specifica procedura le modalità di prestazione dei servizi promozionali e delle tipologie di bonus/sconti utilizzati nell'ambito dei contratti con i distributori e i *select partners*;

- in caso di variazioni o modifiche delle condizioni commerciali standard, la funzione aziendale competente valuta le modifiche da apportare e le sottopone al processo di approvazione, così come descritto nelle procedure adottate dalla Società. La Società assicura l'archiviazione della documentazione relativa alle variazioni o modifiche effettuate;
- la Società regola il sottoprocesso di gestione ordini di vendita attraverso specifiche procedure, tra cui quelle volte a regolare il processo di vendita diretta e le modalità di evasione degli ordini-cliente;
- l'attività di gestione ordini di vendita è regolata da una specifica procedura adottata dalla Società prevedendo tra l'altro:
 - (i) la verifica di congruenza tra i dati contenuti nell'ordine con i dati del contratto/offerta accettata, registrati precedentemente;
 - (ii) specifiche modalità di gestione delle non conformità sia per errori formali sia nel caso di non congruenza sostanziale dei dati;
 - (iii) la verifica di ciascun ordine è effettuata da una funzione diversa da quella che lo ha disposto;
 - (iv) l'archiviazione della documentazione;
- la Società disciplina un'apposita procedura a presidio del processo di assistenza e reclami che prevede tra l'altro:
 - (i) i ruoli e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;
 - (ii) i poteri attribuiti nella definizione delle azioni da porre in atto;
 - (iii) le modalità operative di gestione degli eventuali resi da cliente;
- la Società adotta una procedura che descrive i processi e le relative attività per la gestione dei bandi di gara. La Società adotta ulteriori procedure per regolamentare le attività di analisi, qualificazione, valutazione dei rischi, iter autorizzativo, predisposizione dell'offerta e verifica del contratto;
- l'individuazione e selezione dei partner avviene previa verifica, in particolare, dei requisiti di onorabilità e dell'eventuale esistenza di relazioni privilegiate tra il partner medesimo e i clienti con i quali entrerà in contatto. Inoltre, la Società acquisisce preventivamente una dichiarazione del partner sulla provenienza non delittuosa di beni e/o denaro o altre utilità.

(ii) Rapporti con i fornitori (c.d. ciclo passivo).

Con riferimento a questa area di rischio Walcor S.p.A. adotta le seguenti misure di prevenzione:

- La selezione di fornitori è effettuata dalla funzione competente nel rispetto del processo di acquisto e dell'iter autorizzativo previsto dalla procedura adottata dalla Società;
- la Società definisce quali fornitori di beni e servizi devono sottostare all'iter di omologazione, il quale prevede tra l'altro che:
 - (i) esso inizia formalmente attraverso la compilazione di una domanda scritta da parte della funzione richiedente;
 - (ii) l'effettuazione di diversi livelli di verifiche e quantomeno una valutazione preliminare del fornitore e un successivo audit sul campo;
 - (iii) l'obbligo di restituzione da parte del Fornitore dei documenti necessari debitamente compilati, sottoscritti e timbrati per accettazione entro il termine stabilito dalla Società;

- (iv) la comunicazione dell'esito dell'omologazione al Richiedente ed al Fornitore;
 - (v) l'aggiornamento del Data Base Fornitori da parte della funzione aziendale competente.
 - Il processo di omologazione si conclude solo al completamento delle azioni correttive (eventualmente riscontrate) vincolanti all'ottenimento dell'omologazione stessa. Tutti i documenti previsti dal processo di omologazione devono essere archiviati, come da procedura adottata dalla Società. Il Fornitore è oggetto di verifica periodica per la conferma di omologazione;
 - la Società regola per iscritto le condizioni contrattuali da utilizzare con i fornitori che hanno superato il processo di omologazione, riportanti tra l'altro i riferimenti all'accettazione del Codice Etico della Società;
 - la Società adotta una specifica procedura relativa alla gestione dei rapporti con i Fornitori prevedendo tra l'altro:
 - (i) la coerenza tra le richieste di acquisto e i relativi ordini di acquisto;
 - (ii) la segregazione delle funzioni tra chi richiede, chi dispone e chi autorizza un acquisto, una fornitura o comunque una spesa;
 - (iii) le informazioni di carattere generale e specifico che consentano di individuare in modo esauriente e non ambiguo l'acquisto, la fornitura o la spesa e le modalità di erogazione della stessa;
 - (iv) il contenuto minimo di qualsiasi richiesta e ordine di acquisto (quali ad es. riferimenti al numero/data di offerta del Fornitore; riferimenti all'Accordo Quadro, Contratto e/o Condizioni generali di Fornitura Walcor S.p.A.; riferimenti alle attività di commessa per l'esecuzione delle quali viene emesso l'ordine; condizioni di pagamento; modalità di fatturazione; modalità di fornitura; luogo di consegna; termini di consegna; nome del richiedente o del responsabile di progetto/servizio, penali ecc.);
 - la Società adotta procedure che prevedano i compiti e le responsabilità del "Richiedente della fornitura" di verificare l'avvenuta evasione della richiesta di acquisto effettuata prevedendo tra l'altro:
 - (i) la verifica della conformità della fornitura e la richiesta di chiarimenti al Fornitore per eventuali non conformità riscontrate;
 - (ii) la registrazione dell'entrata merci;
 - (iii) la verifica che nulla osta al Fornitore per l'emissione della fattura fornendo, ove previsto, il numero di entrata merci.
- Nel caso in cui non vi siano documenti che attestino l'avvenuta fornitura, sarà cura del servizio richiedente notificare eventuali anomalie alla funzione competente e alla contabilità in modo da procedere tempestivamente al blocco a sistema del pagamento della prestazione. Più in dettaglio, per la fornitura di prodotti e servizi, la Società adotta una procedura, prevedendo tra l'altro:
- (i) le verifiche che devono essere effettuate sulla completezza e sui tempi di fornitura con richiesta ai fornitori della documentazione attestante i controlli di conformità eseguiti;
 - (ii) le funzioni competenti ad effettuare dette verifiche;
- nel caso in cui emerga la necessità di affidare la gestione dei contenziosi a legali esterni, la funzione aziendale competente procede ad identificare lo studio a cui affidare l'incarico sulla base della:
 - (i) tipologia di contenzioso;
 - (ii) rapporto di qualità / prezzo;
 - (iii) storicità di rapporti;

- i consulenti esterni utilizzati dalla Società ai fini formativi possono essere scelti anche attraverso specifica indicazione del Responsabile dell'Ufficio che effettua la richiesta. In quest'ultimo caso occorre comunque attenersi alla procedura acquisti attualmente in vigore comprensiva ai fini della valutazione e delle autorizzazioni;
- la Società prevede, nell'ambito delle procedure dalla medesima adottate, uno specifico controllo, in occasione dell'inserimento anagrafico e in fase di richiesta di offerta e emissione dell'ordine di acquisto, nonché di rinnovo dell'omologazione, in merito alla corrispondenza dei nominativi dei fornitori in anagrafica con i nominativi di individui direttamente o indirettamente collegabili ad organizzazioni terroristiche elencati in apposite *black list* (OFAC/ONU/UE), come da riferimenti espressi contenuti nei D.Lgs. 109/07 e D.Lgs. 231/07;
- la Società prevede, nell'ambito di una procedura dalla medesima adottata l'implementazione di un controllo periodico effettuato sull'anagrafica fornitori volto a verificare che le variazioni apportate siano complete, giustificate da documentazione di supporto e accurate. Tale controllo è effettuato da parte di un soggetto diverso da chi si occupa della gestione dell'anagrafica, prevedendo l'estrazione periodica del report delle variazioni all'anagrafica ed effettuando un controllo volto a verificare che:
 - a) tutte le variazioni apportate sono giustificate dalla presenza della documentazione di supporto;
 - b) le variazioni sono apportate in maniera completa e accurata;
- la Società adotta una procedura per descrivere operativamente e regolamentare i processi tramite i quali la Società assicura l'attivazione, il monitoraggio e il controllo delle attività che eroga attraverso la sua rete di service partner e fornitori, nonché le modalità di controllo dei fornitori attivati per soddisfare le esigenze interne alla Società.

(iii) Selezione e assunzione del personale.

Con riferimento a questa area di rischio Walcor S.p.A. adotta le seguenti misure di prevenzione:

- la Società adotta una procedura a regolamentazione del processo di gestione delle risorse umane all'interno della quale si descrivono tutte le attività svolte per la gestione del personale dalla ricerca/selezione di nuove risorse fino alla cessazione del rapporto di lavoro;
- le funzioni aziendali competenti definiscono la necessità di assunzioni anche per lavoratori stagionali/temporanei, che vengono sottoposte al responsabile del personale e poi approvate dall'Organo Amministrativo;
- l'avvio del processo di ricerca e selezione del personale avviene sulla base di:
 - (i) richiesta del Responsabile di Direzione/Ufficio che necessita della relativa risorsa al responsabile del personale;
 - (ii) budget approvato dall'Organo Amministrativo, dal responsabile del controllo di gestione e dalla funzione aziendale competente, come individuata nella procedura adottata dalla Società;
 - (iii) autorizzazione all'avvio del processo di ricerca e selezione da parte dell'Organo Amministrativo e della predetta funzione aziendale competente;

- per il processo di ricerca e selezione del personale, la Società può avvalersi dell'ausilio di società esterne di *recruitment*. In ogni caso la Società svolge una pluralità di colloqui, almeno due, atti a valutare l'idoneità del candidato/a;
- la documentazione riepilogativa delle informazioni chiave del candidato/a (ad es. relativa al percorso di studi effettuato, alle esperienze pregresse e all'inquadramento salariale considerato) e inerente il processo di selezione è predisposta e archiviata, con accesso limitato solo al responsabile del personale e al personale della funzione aziendale competente;
- il contratto di assunzione, predisposto dal personale della funzione aziendale competente, è autorizzato sulla base delle procure in essere;
- in caso di assunzione del candidato, la Società richiede la consegna di documentazione idonea ad identificare il candidato stesso (ad es. copia della carta identità, codice fiscale, copia del CV aggiornato e recapiti telefonici). La Società comunica il nuovo inserimento al consulente esterno incaricato della gestione delle paghe che, a sua volta, provvede a gestire gli adempimenti normativi previsti;
- in caso di assunzione di lavoratori di Paesi terzi, la Società effettua una verifica del rispetto della normativa in materia di immigrazione ;
- ai nuovi dipendenti, da parte della funzione aziendale competente, è fornita copia di:
 - (i) disposizioni vigenti in termini di legge sulla privacy;
 - (ii) procedura di utilizzo degli strumenti aziendali;
 - (iii) Modello e Codice Etico della Società;Il dipendente sottoscrive per adesione ai contenuti e per ricezione della documentazione preliminare ottenuta contestualmente all'assunzione;
- in caso di cessazione di rapporto lavorativo, ove applicabile, il dipendente consegna al responsabile del personale, e per conoscenza al responsabile del settore di pertinenza, la lettera di dimissioni seguendo la normativa vigente. Il responsabile della funzione aziendale competente comunica l'uscita della persona dall'azienda alle direzioni e ai reparti coinvolti, alla struttura IT la data di cessazione concordata, al fine di permettere il blocco dell'utenza del dipendente sui sistemi aziendali e comunica la cessazione al fornitore esterno eventualmente incaricato della gestione delle paghe l'ultimo giorno di lavoro. Il dipendente riconsegna i beni aziendali utilizzati firmando il modulo di riconsegna materiali;
- la Società nell'ambito della gestione delle risorse umane adotta una procedura disciplinando i principali strumenti utilizzati per la valutazione della performance lavorativa e le attività formative correlate allo sviluppo delle competenze del personale;
- nel rispetto del CCNL applicato, la Società regola le modalità di accesso ad aumenti retributivi e ad eventuali bonus, la cui erogazione è effettuata in ossequio alle prescrizioni di cui alla procedura adottata dalla Società;
- nell'ambito delle procedure specificamente adottate dalla Società viene regolamentato il processo di pianificazione e svolgimento delle attività di formazione; la funzione aziendale competente redige un piano formale di formazione annuale sulla base di:
 - (i) un budget definito;
 - (ii) esigenze e priorità definite dalle funzioni aziendali competenti, quali individuate nella procedure;

- (iii) contributi pubblici ottenuti. Il piano di formazione è rilasciato ed approvato nel rispetto di quanto stabilito dalle procedure aziendali adottate dalla Società;
- i rapporti con i sindacati e le relative decisioni in merito ad accordi sono gestiti dalle funzioni aziendali competenti, eventualmente anche con l'intervento dell'Organo Amministrativo, secondo quanto previsto dalla procedura adottata dalla Società. Gli incontri fra le parti vengono puntualmente verbalizzati ed archiviati;
 - la Società, in termini di aumenti retributivi, opera secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento. La gestione degli aumenti retributivi è regolamentata da una procedura adottata dalla Società;
 - le politiche retributive, oltre che sulla base di quanto previsto dal CCNL, sono gestite dal CDA che ha la responsabilità di effettuarne il monitoraggio;
 - è previsto un piano valutativo sviluppato su base annua. Sulla valutazione annua non incidono gli obiettivi economici definiti ad inizio esercizio contabile. La Società si è, inoltre, dotata di uno strumento per la verbalizzazione delle valutazioni, per la revisione e l'approvazione del Management locale e per l'archiviazione dei dati registrati;
 - le modalità di calcolo e di erogazione del bonus individuale sono disciplinate dalla procedura adottata dalla Società;
 - la formulazione e l'iter di approvazione, da almeno due funzioni aziendali, delle proposte di avanzamento carriera sono disciplinati dalla procedura adottata dalla Società;
 - la Società, in merito alla scelta dell'Istituto di formazione prescelto al fine di erogare la formazione, opera secondo quanto previsto dalla procedura adottata per la scelta dei fornitori;
 - la Società prevede una procedura relativa al processo di selezione ed inserimento del personale della Società la quale prevede, *inter alia*:
 - (i) l'identificazione delle funzioni coinvolte nel processo di selezione;
 - (ii) l'iter autorizzativo da seguire;
 - (iii) le modalità di definizione del profilo del candidato da selezionare;
 - (iv) le modalità di screening della figura ricercata;
 - (v) la formalizzazione dei giudizi espressi in fase di colloquio attraverso la redazione di appositi documenti;
 - (vi) la documentazione da fornire al neo-assunto;
 - la Società formalizza una procedura volta a disciplinare il processo di gestione di avanzamento carriera, definendo in particolare:
 - (i) i ruoli;
 - (ii) le responsabilità;
 - (iii) la documentazione a supporto;
 - (iv) i flussi autorizzativi.

(iv) Gestione del credito e del rischio aziendale.

Con riferimento a questa area di rischio Walcor S.p.A. adotta le seguenti misure di prevenzione:

- è effettuata dalla funzione aziendale competente, avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dalla Società, una valutazione sul rischio correlato alla

- vendita diretta di prodotti e/o servizi relativamente a tutte le tipologie di clientela;
- la Società, ad eccezione dei clienti il cui fido risulta garantito da una società esterna di assicurazione del credito, gestisce internamente il processo di recupero crediti in base ai seguenti step obbligatori:
 - a) monitoraggio continuo sull'esposizione del *credit limit* assegnato;
 - b) valutazione caso per caso dello sfioramento raggiunto da parte del cliente;
 - c) valutazione ed aggiornamento continuo dell'*ageing*;
 - d) sollecito informale con il cliente;
 - e) lettera di sollecito;
 - f) messa in mora del cliente;
 - g) delega all'Ufficio legale interno per la valutazione di una eventuale causa;
 - tutti gli step previsti per il processo di recupero crediti necessitano delle autorizzazioni formali delle funzioni competenti, come da procedura adottata dalla Società;
 - i piani di rientro concordati con i clienti sono sottoscritti da almeno due funzioni aziendali competenti, come da procedura adottata dalla Società;
 - gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti vengono monitorati e sono oggetto di supervisione *on-going* da parte delle funzioni aziendali competenti attraverso uno specifico strumento di monitoraggio, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla procedura adottata dalla Società ;
 - la Società definisce una procedura che disciplina il processo di gestione del credito e recupero crediti, la quale prevede, tra l'altro:
 - (i) i ruoli;
 - (ii) le responsabilità;
 - (iii) la documentazione a supporto;
 - (iv) i flussi autorizzativi;
 - (v) la soglia di svalutazione dei crediti.

(v) Gestione dei contenziosi

La Società adotta una procedura per la gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali (ivi inclusa la gestione degli accordi transattivi) che prevede tra l'altro quanto segue:

- (i) a fronte dell'avvio di un contenzioso, la nomina di un legale esterno, selezionato in base alla professionalità dello stesso, a cui viene affidata la gestione delle attività connesse al contenzioso;
- (ii) predisposizione di report di monitoraggio dello stato dei contenziosi in essere inviati, con frequenza periodica, all'Ufficio legale;
- (iii) lo svolgimento dell'attività di monitoraggio dei contenziosi in essere da parte dell'Ufficio legale, di concerto con altra funzione aziendale competente;
- (iv) la gestione dei contenziosi del lavoro in capo alla funzione risorse umane, così come meglio individuata dalla procedura adottata dalla Società, la quale si occupa della trattativa con il dipendente e/o sindacati;
- (v) l'autorizzazione da parte della funzione aziendale competente di concerto con l'organo amministrativo e/o il Direttore con riferimento alle decisioni da prendere in relazione al contenzioso;

- (vi) la formale identificazione dei soggetti aziendali e dei livelli autorizzativi per la sottoscrizione degli accordi transattivi, incluso l'eventuale utilizzo di legali esterni;
- (vii) la formalizzazione delle motivazioni sottostanti la decisione di stipulare accordi transattivi;
- (viii) la definizione di specifiche attività di monitoraggio degli accordi transattivi stipulati e conservazione della relativa documentazione;
- (ix) la tracciabilità degli eventuali flussi finanziari derivanti da accordi transattivi, incluse le remunerazioni riconosciute ai legali esterni eventualmente utilizzati.

(vi) Gestione dell'attività di marketing

Con riferimento a questa area di rischio Walcor S.p.A. adotta le seguenti misure di prevenzione:

- le funzioni aziendali di marketing interessate inseriscono all'interno del sistema in uso da parte della Società le attività promozionali previste per l'anno, ai fini di condividerle all'interno della Società e con la competente funzione aziendale di Gruppo, e tracciarne le modalità di esecuzione;
- il piano di marketing annuale di Walcor S.p.A. viene autorizzato dalla competente funzione aziendale della Società, così come di volta in volta previsto dalle procedure aziendali;
- le attività di comunicazione istituzionale possono essere affidate ad agenzie esterne, selezionate dalla competente funzione aziendale. I contenuti e le decisioni rilevanti sono definite e/o approvate dalla competente funzione aziendale;
- il piano di attività relativo a eventi / congressi / iniziative promozionali organizzate in partnership con altre aziende rientra all'interno del piano di marketing annuale, definito in fase di elaborazione del budget advertising & promotion per l'anno successivo; qualsiasi scostamento dal budget deve essere preventivamente autorizzato dalla funzione aziendale competente;
- l'identificazione di partner commerciali esterni con cui organizzare eventi viene eseguita dal CDA su proposta della competente funzione aziendale;
- il rapporto con i partner coinvolti nell'organizzazione di eventi e congressi è regolato tramite apposito contratto predisposto e gestito dalla competente funzione aziendale;
- i clienti che hanno partecipato ad attività promozionali od eventi marketing sono tracciati nel sistema adottato dalla Società, che registra altresì tutte le opportunità individuate sul singolo Cliente e lo stato di avanzamento delle stesse ai fini della pianificazione dei Forecast e delle previsioni di business rispetto ai budget assegnati.

(vii) Gestione del rapporto con intermediari commerciali

Con riferimento a questa area di rischio adotta le seguenti misure di prevenzione:

- l'iter di collaborazione operativa con gli intermediari commerciali (agenti, subagenti e mediatori) considerati avviene nel rispetto di quanto previsto dalle procedure aziendali;

- la Società definisce con una procedura specifica la regolamentazione del rapporto con gli intermediari commerciali, che prevede, tra l'altro:
 - (i) i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
 - (ii) la formalizzazione dei criteri che hanno portato alla scelta di un intermediario commerciale;
 - (iii) le modalità di determinazione del compenso;
 - (iv) le modalità di monitoraggio delle attività svolte;
 - (v) le verifiche sul compenso corrisposto rispetto a quanto accordato;
 - (vi) gli specifici controlli sui conti correnti degli intermediari volti a verificare che le sedi degli istituti bancari utilizzati dai fornitori siano nel Paese della controparte stessa (ovvero in altro Paese, previa autorizzazione di almeno due distinti esponenti della Direzione) e il conto corrente sia intestato all'intermediario;
 - (vii) gli specifici controlli sulla corrispondenza dei nominativi degli intermediari commerciali in anagrafica con i nominativi di individui elencati in apposite black list (OFAC/ONU/UE);

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle fattispecie di attività sensibili relative al reato di corruzione tra privati che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del reporting verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Organo Amministrativo.

8. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, Walcor S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

9. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da Walcor S.p.A..



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società
Walcor S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

rev. Gennaio 2023

Sommario

1. Premesse	3
2. Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto dal d.lgs 231/2001	4
3. Funzione della parte speciale - Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	5
4. Principi di riferimento generali	6
4.1. Il sistema organizzativo in generale	6
4.2. Principi generali di comportamento	7
5. Le attività sensibili al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ai fini del d.l.231/01	11
5.1. Principi generali di controllo	11
6. Principi di riferimento relativi alle regolamentazione delle singole attività sensibili	12
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	13
8. Diffusione e informazione	14
9. Sanzioni	15

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce al reato previsto dall'art. 377bis c.p.c (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Walcor S.p.A..

Con specifico riferimento al reato di cui sopra, l'analisi del contesto aziendale di Walcor S.p.A. ha consentito di identificare:

- (i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
- (ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
- (iii) i potenziali enti pubblici coinvolti (a livello esemplificativo);
- (iv) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PREVISTO DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito la descrizione del reato richiamato dall'art. 25-decies del d.lgs. 231/2001.

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) - *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*

La norma in questione è stata introdotta nel nostro ordinamento nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo, di cui al modificato art. 111 della Costituzione, e mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.

È richiesto, inoltre, per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie, che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta - con le modalità indicate dalla norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

Il reato potrebbe, dunque, dirsi integrato qualora un soggetto riferibile all'ente ponga in essere, con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che sono tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere con riferimento, ad esempio, ad attività illecite degli amministratori/o altri dipendenti della società.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo in generale

Tutte le fattispecie di attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti;
- devono essere definite apposite policy e procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi di gestione delle attività commerciali nei confronti di clienti pubblici, di gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della Pubblica Amministrazione; gestione di omaggi e spese di rappresentanza;
- devono essere segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di fruizione di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e delle liberalità e le altre attività a rischio di reato;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Società, devono

inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione di Walcor S.p.A..

4.2. Principi generali di comportamento

Walcor S.p.A. ha adottato un Codice Etico con riferimento ai reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ("**Decreto 231**") ed un sistema organizzativo e procedure specifiche (che integrano le disposizioni del Codice Etico e, in genere, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Walcor S.p.A.) atti a regolamentare l'attività aziendale ed in grado di soddisfare le finalità di cui al Decreto 231.

Tutte le attività a rischio reato e le relative aree di supporto devono essere svolte nel rigoroso rispetto dei principi di comportamento a presidio di tali attività, contenuti nel Codice Etico e nelle altre procedure e sistemi organizzativi già adottati da Walcor S.p.A..

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) le previsioni dello Statuto sociale;
- c) il Codice etico;
- d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
- e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere;
- f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
- g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
- h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

Gli organi sociali e i dirigenti di Walcor S.p.A. (in via diretta) - i lavoratori dipendenti e i Consulenti e Partner (limitatamente) rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti

tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25 decies del d.lgs);

- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;

Fermo quanto sopra, nella gestione delle attività a rischio, il comportamento di quanti operano in Walcor S.p.A. si ispira sempre a principi di legalità, correttezza, lealtà e trasparenza ed è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, in qualunque modo o forma, pratiche corruttive;
- porre in essere comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato considerate nel Modello di Organizzazione, Gestione e di Controllo nel presente Protocollo, nonché nel Decreto 231 o nella legislazione recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Si precisa, inoltre, che è fatto, tra l'altro, espresso divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- b) è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza (le liberalità di carattere benefico o culturale saranno disposte sulla base di specifica procedura);
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- i) promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza

o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all’Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all’interno di un processo penale.

In nessun caso le assunzioni e, in generale, la gestione del personale possono costituire occasioni di possibili “scambi di favore” con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

I contatti con l’ufficio di collocamento e con le autorità competenti in materia di lavoro devono avvenire in condizioni di correttezza e trasparenza e devono essere documentati dai soggetti coinvolti (consulenti esterni e/o funzioni aziendali a seconda dei casi).

In caso di controlli, ispezioni ed attività simili da parte della Pubblica Amministrazione, è fatto obbligo predisporre adeguata documentazione (se possibile); i rapporti con le autorità sono gestiti esclusivamente dai soggetti autorizzati da Walcor S.p.A..

E’ fatto obbligo a tutti di rispettare le procedure aziendali per la gestione e approvazione degli ordini d’acquisto, per la gestione del ciclo fatture passive, per l’acquisizione degli ordini e relative attività e, in genere, ogni regola o policy aziendale applicabile alla selezione e gestione dei partner, agenti, fornitori e consulenti o collaboratori e la stipulazione dei relativi contratti.

In caso di rapporti con la Pubblica Amministrazione gestiti tramite soggetti esterni (ad esempio, professionisti, consulenti), gli stessi devono impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico di Walcor S.p.A. e nelle disposizioni di leggi (nazionali ed estere).

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell’interesse di Walcor S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all’amministrazione della giustizia);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all’amministrazione della giustizia) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero

di ostacolo all'amministrazione della giustizia) (es. clausole risolutive espresse, penali).

I rapporti con i consulenti o i professionisti devono essere formalizzati per iscritto ed i relativi compensi devono essere conformi alle condizioni contrattuali e, in ogni caso, coerenti e congrui per la prestazione resa dal consulente/professionista in linea con le condizioni di mercato, tenuto anche conto della relativa area geografica.

Nei contratti con tali soggetti deve essere disciplinata (anche tramite documenti separati) la conseguenza della violazione del Decreto 231.

Parimenti, (se applicabile) gli incarichi a legali sono conferiti in base ad un mandato scritto.

Nel rispetto delle norme professionali, devono essere formalizzati l'oggetto del mandato ed i criteri per la determinazione degli onorari, per quanto possibile.

Lo svolgimento delle prestazioni deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza e del divieto di attuare qualsiasi forma di corruzione in atti giudiziari.

Periodicamente, i legali devono informare sull'attività svolta.

5. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L’analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-decies del D. Lgs. 231/2001:

In particolare, la condotta può essere realizzata da chiunque il quale, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona (chiamata a rendere davanti alla autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Le attività sensibili individuate, in riferimento al reato richiamato dall’art. 25.decies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- (i) ***Ispezioni e controlli da parte di enti su mandato dell’Autorità Giudiziaria***
- (ii) ***Testimonianza in sede penale o sommarie informazioni di un dipendente avanti alla Autorità Giudiziaria o ente delegato***
- (iii) ***Testimonianza in sede civile***

5.1. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **segregazione delle attività:** si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società;
- **tracciabilità:** ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 4, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al precedente paragrafo 5.1, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

- a) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari del Modello sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.
- b) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata presso Walcor S.p.A., sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.
- c) Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno di Walcor S.p.A. (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.
- d) L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.
- e) Walcor S.p.A. vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse di Walcor S.p.A., la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere.
- f) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria ai destinatari del Modello non è consentito accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati di Walcor S.p.A..
- g) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere.
- h) Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all'Autorità giudiziaria.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Walcor S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento del reato di induzione a rendere dichiarazioni mendaci alla A.G. che sia stato incluso nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli al Organismo di Gestione.

8. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, Walcor S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

9. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da Walcor S.p.A. .



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società

Walcor S.p.A.

Parte speciale

**Protocollo
Reati ambientali**

rev. Gennaio 2023



Sommario

1. Premesse	3
2. Elenco dei Reati ambientali previsti dal d.lgs 231/2001	4
3. Funzione della parte speciale - i reati ambientali	9
4. Principi di riferimento generali	10
4.1. Il sistema organizzativo in generale	10
4.2. Principi generali di comportamento	10
5. Le attività sensibili relative ai reati ambientali ai fini del d.lgs. 231/2001	12
5.1. Principi generali di controllo	12
6. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili	13
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	20
8. Diffusione e informazione	21
9. Sanzioni	22

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati ambientali.

L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Walcor S.p.A..

Con specifico riferimento ai reati ambientali, l'analisi del contesto aziendale di Walcor S.p.A. ha consentito di identificare:

- (i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
- (ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
- (iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. ELENCO DEI REATI AMBIENTALI PREVISTI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001:

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]

«Art. 25-undecies. (Reati Ambientali):

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. per la violazione dell'articolo 452 bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b. per la violazione dell'articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c. per la violazione dell'articolo 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d. per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e. per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f. per la violazione dell'articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g. per la violazione dell'articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a. per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b. per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c. per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

*

L'art. 25-undecies prevede che l'ente possa essere sanzionato in relazione a determinati reati ambientali, in particolare per quanto riguarda:

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**
- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**
- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**
- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**
- **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**
- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);**
- **Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", i seguenti articoli:**
 - **attività connessa connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 comma 3);**

La speciale tipologia di scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3 A dell'Allegato 5 Testo Unico dell'Ambiente, comporta che, qualora l'autore dello scarico non rispetti le prescrizioni contenute nella autorizzazione e/o quelle imposte dalle Autorità d'ambito ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 108 del T.U. Ambiente, si possa configurare un reato punibile tanto in capo alla persona fisica preposta al controllo delle prescrizioni in materia ambientale (RSPP- Direttore di Stabilimento – Responsabile Qualità) quanto nei confronti della persona giuridica, qualora venga provato che dal compimento di tale comportamento omissivo.

Sinteticamente vale la pena segnalare che nel caso di specie, l'elemento discrezionale utile a individuare tale illecito sia non solo la classificazione delle acque (necessariamente reflui industriali), ma anche l'inserimento delle sostanze scaricate nell'ambito di quelle delle due tabelle succitate.

Pertanto, deve essere constatato come risulti radicata, quantomeno in dottrina, la convinzione secondo cui il richiamo alle sostanze contenute nelle due tabelle debba considerarsi tassativo. Si è di conseguenza fatto notare come la fattispecie *de qua* non sia ravvisabile per sostanze non contenute nelle citate tabelle pur se comunemente ritenute pericolose.

- **attività connessa al superamento dei valori limite per gli scarichi di acque reflue industriali (art. 137 comma 5);**
- **attività connessa allo scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi od aeromobili (art. 137 comma 13);**
- **attività connessa allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione (art. 137 comma 2);**

Per il verificarsi della presente fattispecie si rimanda all'illecito sopra descritto (art. 137 comma 3) con la differenza che, in questo caso, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose o non è stata concessa, o è stata sospesa o revocata dall'autorità (solitamente si tratta delle autorità provinciali incaricate del rilascio delle predette autorizzazioni).

- **attività connessa alla mancata osservazione dei divieti di scarichi sul suolo di cui all'art 103 e scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'art 104 (art. 137 comma 11);**

Con la disposizione in esame il legislatore ha inteso ribadire l'opzione di sanzionare, piuttosto decisamente, la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui agli artt. 103 e 104 del T.U.

- **attività connessa alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi o pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 comma 1);**

Profilo soggettivo:

Non c'è dubbio che il reato di cui all'art. 256 cit., comma 1 non sia un reato proprio non dovendo necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione rifiuti, dal momento che la norma fa riferimento a "chiunque". E' altrettanto indubitabile, però, che in presenza di una attività di gestione svolta da un'impresa vigono dei principi finalizzati alla specifica individuazione dei soggetti responsabili.

Si è così affermato all'interno della Giurisprudenza penale che *"in tema di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda"* (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto la responsabilità dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della società, in assenza delle prescritte autorizzazioni" cfr. Cass. pen. sez. 3/11.12.2003, n. 47432).

Anche successivamente è stato ribadito che *"In tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono"* (cfr. Cass. pen. sez. 3, n. 24736 del 18.5.2007).

Profilo oggettivo:

Viene punita l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

La raccolta consiste nell'attività di prelievo, di cernita di raggruppamento di rifiuti per il loro trasporto. La Cassazione ha precisato che l'attività di raccolta si configura a prescindere dal fatto che le operazioni siano finalizzate al recupero o allo smaltimento (Cass. Sez. III, 16.6.2005, n. 33310).

Lo smaltimento si riferisce a qualsiasi operazione destinata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto da un circuito economico.

Profili sanzionatori:

Le pene previste dal presente articolo sono quella dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; viceversa, se si tratta di rifiuti pericolosi, la pena prevista è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e quella dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

- **attività connessa alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata o destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 3);**
- **attività connessa alla miscelazione dei rifiuti (art. 256 comma 5);**

Il divieto di miscelazione si articola, sotto un duplice profilo: divieto di miscelazione di rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità e divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Quanto alla miscelazione dei rifiuti pericolosi rilevano non le categorie, ma le caratteristiche di pericolosità per individuare la miscelazione lecita.

La miscelazione di rifiuti diversi si rende spesso operazione essenziale per ottimizzare le fasi di trasporto e di successivo conferimento all'impianto di destinazione finale. Si profila quale operazione di gestione dalla quale si origina un rifiuto diverso dalle singole componenti, mutando la composizione o la natura. Quindi, è operazione di trattamento - operazione propedeutica a recupero o smaltimento - una trasformazione che, soprattutto per i rifiuti liquidi, è anche irreversibile.

La miscelazione è un trattamento particolare e critico, che comporta un impatto ambientale da valutare e questo giustifica la disciplina rigorosa cui è assoggettato.

Sembra chiara la ragione del divieto di miscelare rifiuti con diverse caratteristiche di pericolosità; infatti, le conseguenze per l'ambiente e la salute umana diverrebbero disastrose se si consentisse liberamente di formare miscele di rifiuti sommando le "qualità" pericolose.

- **attività connessa al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione (art. 256 comma 6);**
- **attività connessa all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 comma 1);**
- **attività connessa all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee causato da sostanze pericolose (art. 257 comma 2);**
- **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari durante il trasporto dei rifiuti (art. 258 comma 4);**
- **attività connessa al traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1);**
- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 comma 1);**
- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 comma 2);**
- **esercizio di un impianto o di una attività con violazione dei valori limite di emissione o di prescrizioni stabilite da autorizzazioni, che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5);**
- **Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", i seguenti articoli**
 - **trasporto, transito, importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi, di animali e vegetali in via di estinzione, ovvero omissione di prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, ovvero, utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni normative di riferimento. Viene altresì sanzionata la detenzione, l'utilizzo per scopi di lucro, l'acquisto, la vendita, l'esposizione o la detenzione per la vendita o per fini**
 - **commerciali, l'offerta in vendita o comunque la cessione di esemplari senza la prescritta documentazione nonché il commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni (artt. 1 e 2);**
 - **detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 comma 4);**
 - **falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettera a), c), d), e) ed l) del Reg. CE n. 338/97 (art. 3 bis).**
- **Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", art. 3, comma 6: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione, cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive in relazione alla normativa a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art 3 comma 6);**
- **Decreto Legislativo n. 202 del 6 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni" i seguenti articoli:**
 - **inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 comma 1 e 2);**
 - **inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 comma 1 e 2).**
- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterecies c.p.)**
 Questa norma sancisce. "chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni".

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

La fattispecie di cui all'art. 452-quaterdecies richiede, oltre all'individuazione del dolo specifico di ingiusto profitto, la partecipazione ad un'attività continuativa ed organizzata di illecita gestione di rifiuti. Si differenzia pertanto dal delitto di inquinamento ambientale che postula invece una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili della matrice ambientale (Cass. pen. Sez. 3, 48847/2018).

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – I REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- 1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di Walcor S.p.A.;
- 3) il sistema disciplinare;
- 4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) le previsioni dello Statuto sociale;
- c) il Codice etico;
- d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
- e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere;
- f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
- g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
- h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici;
- i) il documento di valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. 81/2008;
- j) il Manuale di controllo Haccp;
- k) le disposizioni di cui alla norma ISO 14001:2015 (mod. 2019).

4.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Walcor S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa o assumere comportamenti potenzialmente a rischio in relazione alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei

soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'uso e la gestione della sicurezza ambientale e della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- 2) individuare se del caso, attraverso il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)¹ la tipologia di rifiuti e la loro classificazione per lo smaltimento;
- 3) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, ivi compreso l'OdV² non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

¹ Attraverso il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) è possibile individuare la tipologia di rifiuti e la loro classificazione per lo smaltimento. I rifiuti sono identificati da un codice composto da tre coppie di cifre che individuano rispettivamente:

- la classe, ossia il processo produttivo di provenienza del rifiuto;
- la sottoclasse, approfondimenti riguardanti il processo produttivo o il rifiuto
- la categoria, ulteriori precisazioni sulla tipologia del rifiuto.

Il CER è compilato e soggetto a periodica revisione da parte della Commissione UE

² Perché un sistema possa considerarsi efficacemente attuato, occorre stabilire degli interventi di verifica del suo corretto funzionamento e (soprattutto) del rispetto del medesimo. Si dovrà valutare quale sia il soggetto maggiormente indicato per lo svolgimento di tali attività di monitoraggio anche attribuendo alla stessa direzione (tramite soggetti appositamente nominati) il compito di supervisionare il sistema e provvedere alle necessarie revisioni dello stesso.

5. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI AI FINI DEL D.LGS.231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- (i) **Gestione degli smaltimenti di acque reflue industriali derivanti dall'attività produttiva**
- (ii) **Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze**
- (iii) **Gestione delle emissioni derivanti dall'esercizio degli impianti nell'ambito dell'attività produttiva**
- (iv) **Acquisti - resi**
- (v) **Manutenzioni**
- (vi) **Gestione misure di emergenza**

5.1. Principi generali di controllo

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 4, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 5.1, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

- (vii) Gestione degli smaltimenti di acque reflue industriali derivanti dall'attività produttiva***
- (viii) Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze***
- (ix) Gestione delle emissioni derivanti dall'esercizio degli impianti nell'ambito dell'attività produttiva***
- (x) Acquisti - resi***
- (xi) Manutenzioni***
- (xii) Gestione misure di emergenza***

Vi è da segnalare che le indicazioni utili per la definizione di sistemi di gestione ambientale si possono ritrovare innanzitutto negli *standard* internazionali della serie ISO 14000, ed in particolare nella norma ISO 14001:2015 (integrata nel 2019).

Tali norme, elaborate con lo scopo di fornire una guida pratica per l'attuazione e il miglioramento di un sistema di gestione ambientale nonché di offrire strumenti di valutazione degli aspetti specifici della propria gestione ambientale, sono definite al fine di essere recepite in un sistema di gestione ambientale.

Innanzitutto, a livello preliminare, è importante considerare la politica ambientale dell'azienda, che sia idonea alla natura ed alla dimensione della stessa quanto all'impatto che l'attività della stessa implica a livello ambientale. Tale politica ambientale, non solo individua il quadro di riferimento anche per la valutazione degli obiettivi ambientali, ma altresì deve essere esteriorizzata e comunicata a tutti coloro che lavorano per l'azienda (anche a livello di collaboratori esterni, agenzie, ecc.) e, se resa pubblica, rappresenta il biglietto da visita "ambientale" dell'impresa.

La valutazione delle prescrizioni legali applicabili, oltre a tenere conto delle disposizioni normative (leggi nazionali e regionali, norme internazionali, regolamenti locali o di autorità specifiche), potrà utilmente considerare anche profili ulteriori, quali eventuali accordi con pubbliche amministrazioni o con la clientela, *best practices* o codici di condotta di settore, fino a giungere agli impegni volontari assunti dall'impresa di fronte al pubblico (ad es. gestione sostenibile, etichettatura ambientale, ecc.).

Tutti coloro che sono coinvolti in attività con rilevanza nel settore ambientale devono essere destinatari non solo di interventi di formazione (da definirsi in base alle necessità formative individuate con riferimento ai profili ambientali rilevati in azienda), ma anche di procedure specifiche mirate alla maggiore consapevolezza dell'importanza della conformità alla politica ambientale ed alle relative procedure di

attuazione, come pure dell'importanza degli aspetti ambientali significativi per l'impresa³.

Si riporta di seguito una elencazione schematica dei principi generali di comportamento che devono essere evitati dai Destinatari del presente Modello.

È fatto espresso divieto di:

- 1) Distruggere o deteriorare l'habitat all'interno di un sito protetto;
- 2) Scaricare acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose né superare i limiti tabellari imposti per lo scarico di acque reflue industriali;
- 3) Effettuare o continuare a effettuare attività di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;
- 4) Ottenere/formare/utilizzare una falsa autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali dagli Enti competenti (Regione – Provincia – Comune - ATO);
- 5) Effettuare scarichi di acque reflue industriali nel sottosuolo;
- 6) Effettuare attività connesse alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi o pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- 7) Realizzare o gestire una discarica non autorizzata o destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi
- 8) Miscelare i rifiuti senza distinzione di categoria;
- 9) Inquinare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee superando le concentrazioni relative alla soglia di rischio relativa alle singole sostanze scaricate ovvero con sostanze pericolose;
- 10) Violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari durante il trasporto dei rifiuti;
- 11) Predisporre un certificato di analisi dei rifiuti falso;
- 12) Esercitare un impianto o una attività con violazione dei valori limite di emissione o di prescrizioni stabilite da autorizzazioni, determinando altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria;
- 13) Produrre, consumare, importare, esportare, detenere, commercializzare, cessare e ridurre l'impiego di sostanze lesive dell'ozono in relazione alla normativa a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

La Società adotta regole generali di organizzazione delle attività sensibili, come individuate nel paragrafo 5, che devono trovare specifica attuazione nelle procedure aziendali.

Tali regole generali sono articolate in presidi di controllo trasversali a tutte le tipologie di impatto ambientale ed in presidi di controllo rilevanti per la gestione dei singoli aspetti ambientali nei quali è possibile la commissione dei reati.

³ Altro elemento fondamentale da considerare da parte dell'impresa è la gestione delle emergenze. In tema di precauzione rispetto al danno ambientale, appare altamente consigliabile che l'impresa si doti di procedure che individuino le potenziali situazioni di emergenza (unitamente ai relativi rischi) e definiscano dei sistemi di risposta pronti quanto efficaci volti a prevenire o comunque mitigare gli impatti ambientali negativi.

I presidi di controllo trasversali a tutte le tipologie di impatto ambientale sono qui di seguito indicati:

a) Ruoli e responsabilità

La Società ha adottato, con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull'ambiente, un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate; inoltre, sono previsti:

- (i) un organigramma che include le funzioni aziendali la cui attività ha potenziali impatti sull'ambiente;
- (ii) formali attribuzioni di compiti, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle regole generali di organizzazione gestione e controllo e per l'attuazione dei presidi di controllo definiti nel presente elaborato;
- (iii) requisiti minimi specifici delle singole funzioni – da verificare periodicamente – coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (ad es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);
- (iv) un documento che descrive le funzioni pertinenti alle attività dell'organizzazione.

b) Controllo della legislazione

La Società ha adottato un sistema formalizzato che definisce:

- (i) criteri e modalità per l'aggiornamento normativo e la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;
- (ii) criteri e modalità per la verifica dell'evoluzione della pertinente normativa in materia ambientale.

c) Gestione della documentazione

La Società ha adottato un sistema formalizzato che definisce:

- (i) modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione (ad es. modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità).

d) Gestione degli acquisti

La Società ha adottato una procedura che descrive le modalità di selezione dei fornitori e stabilisce:

- (i) la verifica dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori (ad es. iscrizione all'Albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, ecc.);
- (ii) previsione di clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure definite dalla Società, nonché del rispetto dei principi generali contenuti nel Modello e nel Codice di Condotta;
- (iii) modalità di verifica e monitoraggio sul rispetto della normativa in materia ambientale da parte dei fornitori di lavori, beni e servizi.

e) Competenza, formazione e consapevolezza

La Società ha adottato una procedura che regola il processo di formazione e addestramento del personale, anche in materia ambientale, definendo in particolare:

- (i) criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
- (ii) contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa;
- (iii) strumenti per la pianificazione degli interventi formativi.

f) Controllo operativo

Sono definiti i criteri ed i soggetti incaricati del controllo delle attività sensibili con riferimento agli impatti ambientali, nonché criteri organizzativi per:

- (i) individuare gli aspetti ambientali pertinenti;
- (ii) definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano potenziali rischi di commissione dei Reati ambientali;
- (iii) individuare misure di controllo degli aspetti ambientali negativi in ragione del livello di accettabilità del rischio di commissione dei reati ambientali.

g) Gestione delle emergenze ambientali

La Società ha adottato una specifica procedura per la gestione delle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente, la quale:

- (i) individua gli scenari delle possibili emergenze ambientali;
- (ii) individua i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'habitat;
- (iii) definisce tempi e modalità di svolgimento delle prove d'emergenza;
- (iv) prevede le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate.

h) Attività di audit

Con riferimento alle attività di audit sull'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, sono definiti ruoli, responsabilità e modalità operative per la conduzione delle stesse, nonché le modalità di:

- (i) individuazione e applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;
- (ii) comunicazione dei risultati.

I presidi di controllo rilevanti per la gestione dei singoli aspetti ambientali sono qui di seguito riportati:

(I) Protezione dell'habitat

Con riferimento alla tutela dell'habitat, sono definiti criteri e modalità per verificare, con riferimento a macchinari, impianti ed attrezzature, il possesso ed il mantenimento dei prescritti requisiti ambientali.

(II) Gestione delle acque

Con riferimento alla gestione delle acque, viene adottato uno strumento organizzativo che:

- (i) disciplina ruoli e responsabilità per:
 - a) individuare le attività che possono comportare degli scarichi idrici ed assicurare l'ottenimento ed il mantenimento, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni;
 - b) assicurare il monitoraggio dei parametri chimico/fisici degli scarichi idrici;
 - c) assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata;
 - d) assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da adottarsi anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali;
- (ii) assicura che, ove prescritto, le risultanze del monitoraggio siano comunicate ai soggetti preposti.

(III) Gestione dei rifiuti

Con riferimento alla gestione dei rifiuti, sono definiti criteri e modalità affinché:

- (i) nell'ambito della **produzione dei rifiuti**:
 - a. al momento della definizione dei requisiti dei macchinari e degli impianti da acquistare sia tenuto in debito conto la gestione del "fine vita" del prodotto stesso, indirizzando le scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero;
 - b. sia favorita la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;
 - c. siano disciplinati i criteri adottati dalla Società per definire e classificare correttamente i propri rifiuti, se del caso avvalendosi del supporto di eventuali soggetti a cui affidare il controllo analitico degli stessi;
 - d. sia assicurata la corretta differenziazione dei rifiuti e definite idonee misure che prevenzano ogni miscelazione illecita;
 - e. sia assicurata la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
 - f. sia valutata l'eventuale necessità di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta (ad es. stoccaggi) e attivate le necessarie procedure per l'ottenimento delle stesse;
 - g. sia assicurata la corretta archiviazione della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);
- (ii) nell'ambito delle attività di **trasporto dei rifiuti**:
 - a. siano disciplinati ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti posseda i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
 - b. sia assicurato, nel caso di trasporto condotto in proprio, il possesso dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;

- c. sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e SISTRI);
 - d. sia monitorata periodicamente la corretta compilazione dei registri di carico e scarico, dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) e l'effettiva riconsegna della quarta copia di essi secondo le tempistiche e le modalità definite dalla norma, anche avvalendosi di database e di strumenti di riepilogo per codice CER;
 - e. sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);
- (iii) nell'ambito delle attività di **smaltimento dei rifiuti**:
- a. siano disciplinati ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento posseda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - b. sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità;
 - c. sia assicurata corretta archiviazione della documentazione relativa.

(IV) Protezione dei suoli dall'inquinamento

Con riferimento alla protezione dei suoli dall'inquinamento, è previsto un sistema organizzativo che:

- (i) disciplina ruoli e responsabilità per:
 - a. individuare le necessarie misure per evitare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
 - b. assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata su attrezzature, impianti ed eventuali altri presidi posti a protezione dell'ambiente;
 - c. assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da adottarsi anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali;
 - d. assicurare l'effettuazione delle prescritte comunicazioni a seguito dell'accadimento di emergenze ambientali che abbiano determinato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
- (ii) definisce, ove necessario, un idoneo programma di monitoraggio del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee per controllare eventuali fenomeni di inquinamento;
- (iii) definisce le idonee misure di controllo atte a contenere l'inquinamento a fronte del verificarsi di emergenze ambientali;
- (iv) assicura la corretta archiviazione della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);
- (v) pianifica e assicura il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti.

(V) Protezione dell'aria dall'inquinamento

Con riferimento alla protezione dell'aria dall'inquinamento, è previsto uno strumento organizzativo che:

- (i) disciplina ruoli e responsabilità per:
 - a. individuare le attività che possono comportare emissioni in atmosfera e assicurare
 - b. l'ottenimento ed il mantenimento, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni;
 - c. assicurare il monitoraggio dei parametri chimico/fisici degli effluenti;
 - d. assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata;
 - e. assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
- (ii) assicura che, ove prescritto, le risultanze del monitoraggio siano comunicate ai soggetti preposti;
- (iii) assicura la corretta archiviazione della documentazione pertinente (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri di manutenzione).

(VI) Protezione dell'ozono dall'inquinamento

Con riferimento alla protezione dell'ozono dall'inquinamento, sono definiti criteri e modalità per:

- (i) censire le apparecchiature che contengono sostanze lesive dell'ozono e mantenerne aggiornati gli elenchi al fine di pianificare la dismissione delle stesse;
- (ii) disciplinare ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per la manutenzione e lo smaltimento posseda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Walcor S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei Reati ambientali che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli al Organismo di Gestione.

8. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, Walcor S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

9. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da Walcor S.p.A..



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società
Walcor S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reati di Ricettazione, riciclaggio,
impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita e autoriciclaggio

rev. Gennaio 2023

Sommario

1. Premesse	3
2. I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio come richiamati dal d.lgs 231/2001	4
3. Funzione della parte speciale: i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio	8
3.1. L'autoriciclaggio	8
3.2. Delitti in grado di generare profitto investibile e reati presupposto ex D.lgs 231/01	8
4. Principi di riferimento generali	10
4.1. Il sistema organizzativo in generale	10
4.2. Principi generali di comportamento	10
5. Le attività sensibili relativi ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio ai fini del d.lgs 231/2001	11
6. Destinatari	12
7. Principi generali di comportamento e standard di controllo generali	13
7.1. Principi generali di comportamento	13
7.2. Standard di controllo generali	17
7.3. I contratti di servizio	17
8. Principi di comportamento specifici relativi alle regolamentazione delle attività sensibili	19
9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	23
10. Diffusione e informazione	24
11. Sanzioni	25

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Walcor S.p.A..

Con specifico riferimento ai reati di cui sopra, l'analisi del contesto aziendale di Walcor S.p.A. ha consentito di identificare:

- (i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
- (ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che, nell'ambito dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
- (iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO COME RICHIAMATI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001.

12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Da 200 a 800 quote.
- Nel caso in cui il denaro, i beni o le utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:

Si precisa che per la ricorrenza di tale fattispecie criminosa è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad. es. furto, rapina ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. E', altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire, per sé o per terzi, un profitto che può essere anche di carattere non patrimoniale. Sotto il profilo soggettivo, si tratta di un reato doloso.

Casistica:

Quanto alle modalità delle condotte rilevanti ai fini di cui al Decreto, a titolo esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui, omettendo i controlli previsti in ordine all'attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, o non tenendone in considerazione i risultati, consapevolmente si acquistino, nell'interesse della società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri.

Si pensi al caso in cui, nonostante il responsabile degli acquisti sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta o inesatta, proceda comunque all'acquisto del bene in quanto risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita.

*

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici

anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Da 200 a 800 quote.
- Nel caso in cui il denaro, i beni o le utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:

Come per il delitto di ricettazione, anche per l'ipotesi di riciclaggio è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'occultamento dell'illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità, mediante il rimpiazzo degli stessi.

L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione tesa ad ostacolare l'identificazione del denaro, dei beni o delle utilità, consiste con qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.

Casistica:

In concreto, il delitto di riciclaggio può essere integrato qualora, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, la Società compia operazioni quali:

- nel caso di beni, l'impiego degli stessi presso la Società. Si pensi alla ricezione di computer oggetto di furto che poi vengono utilizzati o trasferiti presso un'altra società del Gruppo.

nel caso di denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore della Società. Si pensi all'utilizzo di somme proveniente da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature nell'interesse della società.

*

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Da 200 a 800 quote.
- Nel caso in cui il denaro, i beni o le utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:

E' punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

Casistica:

Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui la Società, pur consapevole di aver ricevuto denaro,

beni o utilità provenienti da delitto, in quanto, per esempio all'esito dell'attività di controllo è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate nelle liste c.d. antiterrorismo, utilizza comunque, le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

*

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività' bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena e' diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote
- Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica:
- sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.
- In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:

La nuova fattispecie di reato-presupposto (in vigore dall'1.1.2015) si sostanzia nella condotta di occultamento dei proventi derivanti da un delitto non colposo commesso dal medesimo autore.

E' auto-riciclatore colui il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto che egli stesso ha commesso, così da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La punibilità è esclusa laddove detti proventi illeciti vengano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali:

- a) sostituzione;
- b) trasferimento;
- c) impiego;

in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto non colposo.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendono obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

In particolare, nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro).

Il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte

che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648 ter.1 c.p.

L'elemento oggettivo del reato non sarà, quindi, integrato, qualora vi sia la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

Con specifico riferimento alla sopracitata ipotesi di esclusione della punibilità, è stato osservato come sia tutt'altro che agevole distinguere i casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità siano oggetto di "mero utilizzo" piuttosto che di "godimento personale", ovvero possa configurarsi effettivamente la fattispecie dell'"impiego" in attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa, sanzionata dall'articolo in esame.

Si evidenzia, inoltre, che la norma prevede un inasprimento della pena allorché i fatti siano commessi all'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di "altra attività professionale".

Elemento psicologico:

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Casistica:

Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui la Società, pur consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto, in quanto, per esempio all'esito dell'attività di controllo è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate nelle liste c.d. antiterrorismo, utilizza comunque, le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

Bene giuridico tutelato:

Il reato di autoriciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme.

Chi autoricicla con investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

Come osservato in Dottrina, la disponibilità 'in proprio' di mezzi economici di provenienza illecita (come tali non soggetti a imposizione fiscale, svincolati da qualsiasi controllo e generati attraverso modalità a loro volta alterative della concorrenza), ne permette l'impiego verso ulteriori attività illecite, o direttamente in impieghi che pongono l'utilizzatore in una condizione di privilegio rispetto ai relativi competitori, rispettosi delle regole.

In quest'ottica l'autoriciclaggio non si esaurisce, quindi, in una frazione del reato presupposto o in un mero *post factum* non punibile, ma rappresenta un'ulteriore diversa condotta, caratterizzata da un proprio specifico disvalore e, proprio in quanto tale, autonomamente punibile.

Soggetto attivo:

L'autoriciclaggio si presenta come reato proprio, il cui autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto non colposo da cui è derivato il provento, oggetto di reinvestimento.

A tal proposito, si evidenzia come il contributo possa riguardare sia la fase ideativa sia la fase realizzativa del reato. Nel primo caso si parlerà di "concorso morale", che sussiste ove un soggetto faccia sorgere in altri la volontà criminosa ovvero ne rafforzi l'intento. Nel secondo caso si parlerà invece di "concorso materiale".

Vale la pena evidenziare, inoltre, che il contributo è punito sia se prestato sin dall'inizio, sia se interviene nel corso dell'attività delittuosa.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché collaboratori esterni e partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio, così come descritti nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati sopra citati.

3.1. L'autoriciclaggio

Preliminarmente è opportuno precisare alcune caratteristiche dei reati in questione dell'autoriciclaggio (art. 648 ter c.p.) in particolare.

Se, infatti, l'art. 648 ter c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- (i) sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- (ii) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- (iii) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

È del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

3.2. Delitti in grado di generare profitto investibile e reati presupposto ex D.lgs 231/01

L'individuazione dei reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, costituisce (come già anticipato) il primo passaggio per individuare i processi sensibili in ambito aziendale.

A tal proposito, si possono individuare le seguenti macro categorie di reati:

- a) i delitti contro il patrimonio;
- b) i delitti contro la pubblica amministrazione;
- c) i reati societari;
- d) i delitti contro l'industria e il commercio;
- e) i reati tributari/finanziari;
- f) i delitti contro la fede pubblica;
- g) i reati di criminalità organizzata.

Con riferimento alle categorie sopramenzionate, si deve effettuare una ulteriore distinzione tra:

- 1) reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex d.lgs 231/01, di cui l'azienda ha già provveduto alla mappatura in considerazione del loro potenziale rischio di verificaione.
Fanno parte di tale categorie i reati sub a), b), c), d) ed e) in relazione ai quali si richiamano tutti i principi di comportamento e i presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici, rimandando anche alle relative parti speciali del modello;
- 2) reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex d.lgs 231/01, di cui l'azienda non ha provveduto alla mappature, in considerazione della remota possibilità di verificaione dei medesimi, in relazione all'attività aziendale svolta.
Fanno parte di questa categoria i reati sub f) e sub g);

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente attinenti alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, i dipendenti e gli organi sociali devono adottare e rispettare:

- 1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di Walcor S.p.A.;
- 3) il sistema disciplinare;
- 4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) le previsioni dello Statuto sociale;
- c) il Codice etico;
- d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
- e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere;
- f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
 - a) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
 - b) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Walcor S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-octies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio contemplati nella presente Parte Speciale può realizzarsi principalmente nelle seguenti aree (attività, funzioni, processi):

- (i) Approvvigionamenti di beni e servizi**
- (ii) Gestione dei flussi finanziari (incassi, pagamenti, rimborsi spese)**
- (iii) Gestione adempimenti fiscali e tributari**
- (iv) Gestione omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni**
- (v) Rapporti “intragruppo”**

Con riferimento al punto *sub (i)*, all'interno del ciclo attivo, i reati di cui si discute potrebbero essere commessi in caso di acquisto di beni usati o comunque di acquisto di beni da fornitori non abituali senza assicurarsi della lecita provenienza dei prodotti. Con riferimento al punto *sub (ii)*, i reati potrebbero configurarsi nel caso di ricevimento di pagamenti da parte di soggetti non legati direttamente da rapporti commerciali. Per quanto riguarda, invece, il punto *sub (iii)*, è evidente che viene a rilevare soprattutto il delitto di autoriciclaggio, allorché si reinvesta o riutilizzi il profitto di eventuali reati tributari presupposto all'interno dell'attività aziendale. Con riferimento, infine, al punto *sub (iv)* le dazioni gratuite potrebbero essere l'occasione per la cessione da parte di terzi di beni o utilità di provenienza illecita. Infine, per i rapporti intragruppo *sub (v)* il reato può rilevare in caso di trasferimento di risorse (finanziamenti, prestiti, pagamenti) tra la società e le società controllanti/controllate/collegate.

6. DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E STANDARD DI CONTROLLO GENERALI

7.1. Principi generali di comportamento

Di seguito si indicano i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- Tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società;
- Porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previsti ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di documentazione di supporto e di benessere da parte del responsabile;
- accedere alle risorse finanziarie in autonomia.

A ciò si aggiunga che **è obbligatorio**:

- rispettare tutte le procedure adottate dalla Società con particolare riferimento a quelle che regolamentano le attività a rischio sopra individuate;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori;
- rispettare la normativa anti-riciclaggio;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- acquistare beni di provenienza garantita e ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti) sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- formalizzare i contratti/accordi con i fornitori;
- eseguire giornalmente il controllo della corrispondenza degli incassi contanti dei negozi con la merce venduta e le risultanze contabili; il controllo deve essere eseguito da soggetto a ciò incaricato diverso dal gestore del punto vendita.

In generale, per tutte le operazioni che concernono le attività sensibili di cui alle aree a rischio sopra identificate, è fatto assoluto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio, possa in astratto diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con privati, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- ricevere, pretendere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da, o a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che:
 - (i) eccedano un modico valore e il limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque,
 - (ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il predetto soggetto e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Società;
- corrispondere “*facilitation payments*”, ovvero i pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di *routine* o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;
- elargire o promettere indebitamente denaro a un privato;
- distribuire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore a terzi non dipendenti di Walcor S.p.A., in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di privati nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;
- effettuare prestazioni in favore dei fornitori e/o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito, al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti nella Società e/o in ambito locale o distribuire regalie od omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti della Presente Parte Speciale;
- sottoscrivere contratti superiori al valore soglia indicato nella procura specifica, ove non autorizzati per iscritto dai vertici;

- presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero, errati, falsi o incompleti a privati;
- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.

Inoltre, ogni attività svolta nelle aree sensibili sopra indicate, deve essere accuratamente e regolarmente riflessa nei documenti contabili.

È, infatti, responsabilità della Società redigere documenti contabili che riflettano con un dettaglio ragionevole ciascuna operazione, nonché stabilire e eseguire controlli adeguati al fine di garantire che:

- le operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un'autorizzazione del *management*;
- le operazioni siano registrate al fine di permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili di riferimento;
- il valore dei beni inserito a bilancio sia riscontrato, con una certa periodicità, con gli inventari e siano adottate appropriate misure in riferimento alle differenze riscontrate.

Nessuna pratica riconducibile ai reati di cui si discute, inclusi i *facilitation payments*, può essere giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore di *business* o nel Paese nel quale l'attività è svolta.

Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione ove la stessa può essere realizzata, solamente, pregiudicando i valori ed i principi del Codice Etico o violando le procedure del Modello applicabili e le normative.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Società adotta idonee procedure aziendali prevedendo tra l'altro quanto segue:

- deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- nell'ambito delle attività sensibili di cui alle aree a rischio reato sopra identificate, i rapporti con i privati sono gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più responsabili interni per ogni azione o pluralità di operazioni svolte;

- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e devono essere descritte le mansioni di ciascuno;
- gli incarichi conferiti ai consulenti, fornitori e collaboratori esterni sono:
 - (i) redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito,
 - (ii) sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute,
 - (iii) contengono clausole standard al fine di garantire il rispetto delle previsioni del Modello e del Decreto;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura e, in caso di pagamento in contanti, la relativa spesa è preventivamente autorizzata e avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di pagamenti in contanti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività pongono attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscono immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione aziendale competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché in ogni caso al Collegio Sindacale (se costituito), alla società incaricata del controllo contabile (se esistente) e all'OdV;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun procuratore; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori non rispondono a obiettivi palesemente irraggiungibili e sono coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- il trattamento dei dati della Società deve essere conforme alle previsioni del D. Lgs. n. 196 del 2003, del regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere beni, servizi o l'immagine della Società sono autorizzate, giustificate e documentate;
- nell'ambito delle Attività Sensibili, la Società prevede le seguenti attività, in caso di rapporti intrattenuti dalla Società con privati:

- (i) la preventiva redazione, da parte della persona fisica che intrattiene il rapporto, di una agenda dell'incontro (indicante a titolo esemplificativo luogo, partecipanti, ecc.);
 - (ii) la formalizzazione di un memorandum interno al termine dell'incontro, contenente, tra le altre cose, i principali temi affrontati, le eventuali decisioni maturate, ecc.
- inoltre, la Società adotta una specifica procedura in cui sono disciplinate le attività relative alla partecipazione a gare e altre forme di confronto competitivo tra privati, in cui si prevedono, tra l'altro:
- (i) i soggetti/funzioni coinvolte;
 - (ii) le modalità di gestione;
 - (iii) i ruoli e le responsabilità;
 - (iv) la documentazione a supporto;
 - (v) gli iter autorizzativi.

7.2. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili individuate sono i seguenti:

- **Esistenza di Procedure / Linee Guida Formalizzate**: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Tracciabilità: tracciabilità e verificabilità** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali/informatici e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate
- **Segregazione dei compiti**: lo standard concerne l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- Esistenza di un **sistema di deleghe coerente** con le responsabilità organizzative assegnate: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni. i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

7.3. I contratti di servizio

Qualora alcune delle attività sensibili indicate siano gestite, in tutto o in parte, da personale di altra società in forza di contratti di servizio che regolano formalmente le

prestazioni di servizi, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

8. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi specifici di comportamento che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli standard di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili.

(i) Approvvigionamenti di beni e servizi

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per le attività sensibili "*rapporti con i fornitori (c.d. ciclo passivo)*" già individuati nel protocollo "*corruzione privata*" del presente modello alla quale si rimanda.

Inoltre, la regolamentazione dell'attività garantisce:

- la verifica, a cura delle strutture competenti, appartenenti alla Società e alla società che svolge le attività in service, dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla società, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte" come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE);
- la verifica, mediante richiesta di tutta la documentazione tecnica, commerciale e fiscale, che i beni usati eventualmente acquistati non siano frutto, provento o profitto di reato;
- la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti;
- l'attribuzione alla struttura competente appartenente alla Società e alla società che svolge le attività in service, della responsabilità di definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte;
- l'identificazione di struttura della Società o della società che svolge le attività in service responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- l'adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

(ii) Gestione flussi finanziari (incassi, pagamenti, rimborsi spese)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per le attività sensibili "*Gestione incassi e pagamenti*". Inoltre, la regolamentazione dell'attività garantisce:

- la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine o il contratto ed il soggetto nei confronti del quale deve essere effettuato il pagamento;
- la verifica della coincidenza tra l'importo previsto da contratto e quanto incassato dalla Società e la previsione di regole specifiche per la gestione di

eventuali anomalie (ad esempio nell'ipotesi in cui la Società riceva un bonifico di importo diverso e superiore rispetto a quanto contrattualmente pattuito);

- l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo dei rimborsi spese, verificando che ogni richiesta sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa.

Inoltre, ai fini preventivi si ribadisce che:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi per un valore superiore a quello consentito dalla normativa anti-riciclaggio;
- ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto previsto nell'ordine o nel contratto;
- i pagamenti non possono, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nell'ordine o nel contratto;
- nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. ipotesi di cessione del credito o di pignoramento presso terzi);
- eventuali pagamenti su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali" deve debitamente motivato e seguito dalla comunicazione all'agenzia delle entrate delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei cd paesi della "black list";
- nessun pagamento può essere effettuato su conti correnti in favore di società off shore;
- tutti gli incassi devono essere supportati da un ordine/contratto e conseguentemente non devono essere accettati pagamenti, beni o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto;
- tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es. pignoramento presso terzi);
- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato e non vi devono essere anomalie al riguardo. Nel caso in cui sia necessario restituire una somma di denaro erroneamente incassata, occorre tenere traccia dei documenti giustificativi e restituire la somma esclusivamente sul conto corrente di provenienza;
- per tutti gli incassi deve essere emesso scontrino, ricevuta fiscale o fattura;
- deve essere eseguito giornalmente il controllo della corrispondenza degli incassi contanti dei negozi con la merce venduta e le risultanze contabili; il controllo deve essere eseguito da soggetto a ciò incaricato diverso dal gestore del punto vendita.

(iii) Gestione Adempimenti Fiscali-Tributari

In merito a tale attività, è vietato:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie;
- effettuare operazioni finanziarie prive di rapporto sottostante, debitamente formalizzato, od effettuare pagamenti, anticipi o rinunce a debiti a fronte di prestazioni inesistenti o fittizie.

(iv) Gestione omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni.

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali.
- Gestione delle spese di rappresentanza.

La regolamentazione deve prevedere:

- Il divieto di ricevere/accettare degli omaggi, da clienti/fornitori/partner;
- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni e borse di studio;
- la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali;
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali;
- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;
- la necessaria documentazione che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi.

(v) Rapporti intragruppo.

In elazione ai rapporti intragruppo e in particolar modo nei confronti delle società

controllanti, la regolamentazione deve prevedere:

- presenza di rapporti formalizzati che disciplinano i rapporti tra la Società e la controllante; in dettaglio è prevista una gestione da parte dell'Accounting;
- presenza di controlli formalizzati sulla compensazione di debiti/crediti;
- svolgimento di verifiche in relazione ai riaddebiti intercompany;
- adeguata approvazione delle fatture intercompany.

9. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle fattispecie di attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del reporting verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Organo Amministrativo.

10. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, Walcor S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

11. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da Walcor S.p.A. .



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società
Walcor S.p.A.

Parte speciale

Protocollo

**Reati di omicidio colposo e lesioni personali
colpose aggravate dalla violazione delle norme in
tema di sicurezza sul lavoro**

rev. Gennaio 2023

Sommario

1. Premesse	3
2. Elenco dei Reati Presupposto ex artt. 589-590 c.p. previsti dal d.lgs 231/2001	4
3. Principi di riferimento generali	8
3.1. Il sistema organizzativo in generale	8
3.2. Principi generali di comportamento	8
4. Le attività sensibili relative ai reati ex artt. 589-590 c.p. ai fini del d.lgs. 231/2001	10
5. Destinatari	11
6. Fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività di impresa	12
6.1. Premessa	12
6.2. Identificazione dei rischi	13
7. La politica per l'ambiente, la salute e la sicurezza	14
8. L'organizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro	15
9. Principi di comportamento generali e standard di controllo generali	16
10. Principi di riferimento specifici relativi alle regolamentazione delle attività sensibili	24
11. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	30
12. Diffusione e informazione	31
13. Sanzioni	32

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose aggravati dalla violazione della normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Walcor S.p.A..

Con specifico riferimento ai reati ex artt. 589-590 c.p., l'analisi del contesto aziendale di Walcor S.p.A. ha consentito di identificare:

- (i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
- (ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
- (iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO EX ARTT. 589-590 C.P. PREVISTI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001, in base al quale:

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

11. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) - *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Se commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 TU 81/08: Fino a 1000 quote.
- Nelle altre ipotesi: da 250 a 500 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

- Divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Le sanzioni interdittive si applicano per una durata minima di tre mesi ad un massimo di un anno.

Condotta:

- E' punita la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Caratteristiche del reato

Le condotte che interessano la presente parte speciale sono descritte nell'art. 589 comma 2 c.p. che configura una circostanza aggravante del delitto di omicidio colposo; la stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la contestazione riguardi una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.

La norma tutela l'integrità psico-fisica dei lavoratori, che trova molteplici punti di riferimento normativi sul piano sia dei principi costituzionali che della legislazione ordinaria e speciale. La Costituzione (artt. 2, 32, 35 e 41 Cost.), afferma la salvaguardia della persona umana nella sua integrità psicofisica come principio assoluto, senza ammettere deroghe per ineluttabilità, fatalità, oppure condizioni di fattibilità economica e di convenienza produttiva circa la scelta e la predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, è richiesta la colpa che sussiste in tutti quei casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso.

La locuzione "norme sulla disciplina per la prevenzione di infortuni sul lavoro" va intesa come comprensiva non solo delle norme contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche di tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Osservazioni sull'imputabilità della responsabilità dell'ente ricorrendo le ipotesi di reato di cui all'art. 589 c.p.

Al fine di valutare l'imputabilità della responsabilità dell'ente in presenza di fattispecie di reato riconducibili all'art. 589 c.p. occorre esaminare nello specifico la formulazione dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, che, in proposito, prevede due differenti ipotesi di responsabilità.

La prima ipotesi di responsabilità dell'ente (art. 25 septies comma 1) riguarda le ipotesi di omicidio colposo a danno di uno o più lavoratori, che conseguono:

- a. alla omessa valutazione dei rischi, ovvero alla mancata adozione del documento di valutazione dei rischi in assenza di taluni elementi specificamente indicati;
- b. al non aver adottato appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche utilizzate potessero causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- c. oppure al non aver aggiornato le misure di prevenzione, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.

Se tali violazioni a norme antinfortunistiche riguardano particolari aziende ex art. 55 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008 (aziende industriali che usano sostanze, miscele o preparati pericolosi; centrali termoelettriche; impianti e installazioni nucleari e con radiazioni ionizzanti; aziende per fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; aziende le cui attività espongono i lavoratori a rischi biologici dei gruppi 3 e 4, da atmosfere esplosive, da agenti cancerogeni e mutageni, da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; attività nei cantieri temporanei o mobili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non è inferiore a 200 uomini-giorno).

In tal caso all'azienda nella quale il fatto si è verificato si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote, unitamente alle sanzioni interdittive per non meno di 3 mesi e non più di 1 anno.

Una seconda fattispecie di responsabilità diretta dell'impresa riguarda i casi di omicidio colposo commessi "con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" non ricompresi nel I comma.

In siffatta ipotesi si applica all'ente una sanzione pecuniaria amministrativa in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote, congiuntamente alle sanzioni interdittive menzionate per non meno di 3 mesi e non più di 1 anno.

*

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) - *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Fino a 250 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi.

Condotta:

- E' punita la condotta di chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Caratteristiche del reato

Le lesioni contemplate nell'art. 25 septies configurano una circostanza aggravante del delitto di lesioni colpose gravi e gravissime. La stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la lesione derivi da una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'integrità psico-fisica dei lavoratori. Il concetto di lesione personale è descritto nell'art. 583 c.p., che lo identifica nella condotta di chi cagiona ad altri una lesione (personale) dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente. Sono previste quattro tipi di lesioni:

- lesione personale lievissima, se alla vittima deriva una malattia con durata non superiore ai 20 giorni;
- lesione personale lieve se alla vittima deriva una malattia che ha una durata compresa tra i 21 e 40 giorni;
- lesione personale grave: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- lesione personale gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che lo renda

inservibile, la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nel reato ex art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 rilevano soltanto le ipotesi di cui alle lettere c) e d) del capoverso precedente, riguardante lesioni gravi e gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- 1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di Walcor S.p.A.;
- 3) il sistema disciplinare;
- 4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) le previsioni dello Statuto sociale;
- c) il Codice etico;
- d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
- e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere;
- f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
- g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
- h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici;
- i) il documento di valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. 81/2008;
- j) il protocollo anticontagio Covid-19;
- k) i Manuali di autocontrollo Haccp (Regolamento CE 852/2004), quali documenti che descrivono le linee guida per limitare tutti i pericoli connessi alla produzione degli alimenti, assicurarne la salubrità, e salvaguardare la salute del consumatore finale;
- l) il manuale di informazione ai lavoratori sulla sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 81/2008.

3.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Walcor S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa o assumere comportamenti potenzialmente a rischio in relazione alla realizzazione di comportamenti tali

che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del d.lgs. 231/2001);

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che ineriscono la sicurezza sul lavoro, la sorveglianza sanitaria e la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) osservare tutte le prescrizioni del presente protocollo e di tutte le procedure in materia di sicurezza sul lavoro.

4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI EX ARTT. 589-590 C.P.” AI FINI DEL D.LGS.231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati ex artt. 589-590 c.p. richiamati dall’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- (i) Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs 81/2008*
- (ii) Standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, movimentazioni carichi, etc.*
- (iii) Gestione delle emergenze (primo soccorso, incendi, etc.)*
- (iv) Aspetti organizzativi (deleghe, nomine di RSPP, RLS, budget e spese)*
- (v) Sorveglianza sanitaria*
- (vi) Informazione e formazione dei lavoratori*
- (vii) Attività di vigilanza e controllo*
- (viii) Affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi*
- (ix) Salubrità dell’ambiente di lavoro, misure anticontagio e protocolli di prevenzione*

5. DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

6. FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA

6.1. PREMESSA

Sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche 'Modello') deve essere preceduta da una serie di attività.

Sotto il profilo generale, le Linee Guida evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali rilevanti ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali. Di conseguenza, l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, così come richiesto dal D.Lgs. 81/2008.

Le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 costituiscono, infatti, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

In particolare, gli obblighi giuridici ex art. 30 del D.Lgs. il cui adempimento dev'essere assicurato da un sistema aziendale, che deriva un modello di organizzazione e di gestione efficacemente adottato ed attuato, sono:

- 1) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- 2) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- 3) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 4) attività di sorveglianza sanitaria;
- 5) formazione e informazione dei lavoratori;
- 6) vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- 7) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- 8) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In linea generale, il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, secondo le previsioni dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008, deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- il programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui

devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

6.2. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

I rischi individuati sono il risultato del processo di valutazione dell'importanza del rischio stesso e della conseguente decisione se lo stesso possa essere considerato accettabile (ovvero ridotto ad un livello che sia coerente con quanto enunciato nella Politica della Organizzazione, nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili) da parte della Organizzazione e sono identificati attraverso l'analisi dei processi svolti dalle diverse figure dell'organizzazione nei luoghi di lavoro.

I rischi sono stati adeguatamente identificati nel **DVR aziendale** – qui espressamente richiamato - che copre le attività svolte presso:

- Sede operativa (unità produttiva, magazzino e uffici) in Pozzaglio ed Uniti (CR), via Bongiovanni 165
- Sede operativa (unità produttiva, magazzino e uffici) in Pozzaglio ed Uniti (CR), via Bongiovanni 722

Gli stessi sono riassumibili in:

- Rischi di infortunio
- Rischi per la salute dei lavoratori
- Rischi connessi ad aspetti organizzativi generali

Per ogni sede societaria inoltre l'organizzazione elabora un documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che indica che le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

7. LA POLITICA PER L'AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA

Il rispetto per l'ambiente e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, costituiscono per Walcor S.p.A. elementi di priorità nella gestione e nella conduzione delle sedi di lavoro.

In tal senso, la Società richiede l'impegno costante di tutti i dipendenti, i fornitori e appaltatori, al fine di garantire il continuo miglioramento delle performance EHS (Ambiente, Salute e Sicurezza) necessario a ridurre l'impatto sull'ambiente e di ottimizzare il consumo delle risorse naturali e prevenendo incidenti e malattie professionali.

In tal senso, il C.d.A. e tutto il Personale della Società si impegnano quotidianamente, per quanto di propria competenza, a:

- svolgere le proprie attività in conformità a leggi, regolamenti locali e nazionali direttive comunitarie e standard aziendali in materia di Ambiente Sicurezza e Salute sul lavoro;
- responsabilizzare, coinvolgere e motivare tutti i collaboratori con una continua attività di formazione, addestramento e consultazione al fine di consolidare un sistema di gestione che consenta di controllare, mitigare e, ove possibile, eliminare gli impatti ambientali e i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- ottimizzare il consumo di risorse naturali adottando le migliori tecnologie disponibili, ridurre al minimo tecnologicamente possibile la produzione di rifiuti e favorire, ove possibile, il riciclaggio degli stessi;
- coinvolgere, consultare e cooperare con gli Enti, con le Autorità pubbliche locali e con le associazioni cittadine al fine di creare e mantenere vivo un dialogo aperto e costruttivo sulle problematiche EHS e condividere con loro il nostro percorso di continuo miglioramento;
- avvalersi di fornitori e appaltatori che condividano e rispettino i nostri stessi principi ed instaurare con loro una continua cooperazione e confronto per crescere e percorrere insieme la strada del continuo miglioramento delle performance EHS;
- partecipare ad iniziative esterne sul tema della salvaguardia ambientale e riduzione degli infortuni e delle malattie professionali che possono contribuire ad ampliare le nostre conoscenze e a migliorare i nostri risultati;
- assicurare il continuo monitoraggio e valutazione delle proprie prestazioni EHS con l'intento di individuare eventuali punti di miglioramento;
- garantire una trasparente condivisione dei risultati EHS con gli Enti, le Autorità pubbliche locali e con le associazioni cittadine fornendo loro tutte le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull'ambiente, sulla sicurezza e salute della attività svolta dalla Società.

8. L'ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Dal punto di vista dell'**organizzazione ai fini della sicurezza**, la Società si è strutturata in maniera tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, attraverso l'individuazione dei seguenti soggetti:

- il **Datore di Lavoro** ai sensi del TU 81/08. Tale figura è stata individuata nell'Amministratore Delegato **Dott. Attilio Capuano**, dotato di una specifica procura al riguardo alla quale si rinvia per il dettaglio e che si intende qui integralmente richiamata.
- il **RSPP** (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) nella persona dell'**Ing. Alessandro Barbotta**;
- il **Medico Competente** nella persona del **Dott. Salvatore Maiorana**;
- il **RLS** (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) nella persona della signora **Giuseppina Pedretti**;
- i **Lavoratori**;
- i **Terzi Destinatari**, ovvero quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

Si sottolinea come per ciascuno dei soggetti individuati sia stato accertato il possesso dei necessari requisiti e le specifiche competenze in materia.

Per ogni unità aziendale sono stati formati più addetti antincendio e primo soccorso in modo da assicurarne la continuativa presenza presso ogni singola unità aziendale.

Inoltre, in materia di gestione della sicurezza, la Società si avvale anche del supporto dell'Ing. Alessandro Barbotta sulla base di uno specifico contratto di servizio tra le parti.

In particolare, tale contratto prevede termini e condizioni delle modalità di prestazione del servizio e dei relativi obblighi posti a carico delle parti, e l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. 231/2001 da parte della Società affidataria.

9. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI E STANDARD DI CONTROLLO GENERALI

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell'espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettati:

- il Testo Unico “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (D. Lgs 81/08);
- la normativa italiana applicabile in ambito di “salute e sicurezza sul luogo di lavoro”;
- tutte le procedure adottate dalla Società.

In particolare Walcor S.p.A. opera assicurando:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il riesame periodico della direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro ed alle performance del sistema di gestione correlato.

Per la materia in esame, le procedure “ad hoc” sono dettate direttamente dal Testo Unico 81/2008 del 9 aprile 2008 che disciplina in materia dettagliata gli adempimenti, in capo alle società.

E' fatto espresso **obbligo** a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne relative alla sicurezza ed igiene dei lavoratori, in tutte le attività;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 81/2008;
- effettuare i corsi formativi e informativi necessari;
- rispettare tutte le indicazioni, la cartellonistica, le procedure e le indicazioni, anche verbali, che di volta in volta sono emesse in tema di igiene e sicurezza sul lavoro (ivi comprese quelle relative alla dotazione di mezzi di sicurezza personali);
- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 81/2008.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **obbligo** in particolare di:

- valutare di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
- effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

Prescrizioni.

- Sono disciplinati ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene;
- Sono definiti criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate;
- Sono disciplinati ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, sicurezza igiene sul lavoro in coerenza con la politica e linee guide aziendali;
- Sono definite le modalità di gestione, archiviazione, e conservazione della documentazione prodotta.

Organizzazione e responsabilità (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione - RSPP).

- è prevista una sua formale designazione;
- sono definiti, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente con le disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- è prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- è prevista la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP (Responsabile Sistema Prevenzione e Protezione).

Organizzazione e responsabilità: addetti del servizio di prevenzione e protezione - SPP.

- è prevista una formale designazione;
- sono definiti, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- è prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- è prevista la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP.

Organizzazione e responsabilità: Medico competente.

- è prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;

- è definita la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo normativa vigente;
- è prevista la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.

Disposizioni normative.

- Sono disciplinati ruoli, responsabilità, e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
- Sono disciplinate le modalità di definizione e approvazione del budget di spese;
- Sono disciplinate le modalità di rendicontazione delle spese;
- È disciplinata la tracciabilità delle attività effettuate.

Sistema di deleghe di funzioni.

- È garantita la sussistenza di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate;
- È garantita la sussistenza di un budget, laddove necessario in considerazione del ruolo riscoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- È garantita la sussistenza di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

Valutazione dei rischi: “Ruoli e Responsabilità”.

- Sono disciplinati ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
- Sono identificate le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;
- Sono identificate modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- È prevista, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- È prevista, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio; pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e un'individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- È prevista, se necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- È previsto, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- È prevista l'esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa o prescrizioni vigenti.

Documento di valutazione dei rischi.

- Il DVR contiene il procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati;

- Il DVR contiene l'individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione;
- Il DVR contiene il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei tempi nei livelli di sicurezza.

Organizzazione e Responsabilità: “Incaricati Emergenze”.

- È prevista una formale designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente;
- Sono definiti, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- È prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- È prevista la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.

Organizzazione e Responsabilità: “Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili”.

- È prevista una formale designazione nell'ambito delle attività in appalto del Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione dell'opera e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della normativa vigente;
- Sono definiti, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure;
- È prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- È prevista la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.

Controllo operativo: “Affidamento Compiti”.

- Sono definiti ruoli, responsabilità e criteri di affidamento dei compiti ai lavoratori in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- Sono definite le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione di ruoli e responsabilità di lavoratori;
- È prevista la tracciabilità delle attività di assessment management svolte a tale scopo.

Controllo Operativo: “Misure di prevenzione e protezione”.

- Sono definiti ruoli, responsabilità e modifica per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;

- È prevista la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.

Gestione delle emergenze.

- Sono definiti ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzare gli effetti;
- Sono definite le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- Sono definite le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e di pronto soccorso;
- Sono individuati i provvedimenti atti ad evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- Sono definite le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- È definito l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

Consultazione e Comunicazione.

- Sono previste riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene e l'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.

Diffusione delle informazioni.

- Sono disciplinati ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;
- è disciplinata l'identificazione l'informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

Formazione sensibilizzazione e competenze.

- Sono disciplinati ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori sui rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;
- Sono disciplinati i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore;
- È disciplinato l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;
- Sono disciplinati i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base della modalità e dei criteri definiti.

Rapporti con fornitori e contrattisti: "Informazione e coordinamento".

- Sono definiti ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese operano e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che

un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti;

- Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi che le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

Rapporti con fornitori e contrattisti “qualifica”.

- Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica;
- È previsto che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
- È previsto che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

Rapporti con fornitori e contrattisti “clausole contrattuali”.

- Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

Rapporti con fornitori e contrattisti “Monitoraggio dei fornitori”.

- Sono identificati ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuata nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette alternative.

Gestione degli asset.

- Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset, in termini di manutenzione ed ispezione affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori;
- Sono previste periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- È prevista la pianificazione, l'effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

Misura e monitoraggio delle prestazioni: infortuni e incidenti.

- Sono disciplinati ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
- Sono disciplinati ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”;
- Sono disciplinate le modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
- Sono disciplinati ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree di maggior rischio infortuni.

Misura e monitoraggio delle prestazioni: “altri dati”.

- Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per i dati riguardanti la sicurezza degli impianti;
- Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per i dati riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in azienda;
- Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per altri dati diversi da infortuni e incidenti al fine di identificare le aree di maggior rischio.

Audit sulla Sicurezza sul Lavoro.

- È definita la tempistica per la programmazione delle attività di audit;
- Sono definite le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività oggetto dell'audit;
- Sono definite le modalità di registrazione degli audit;
- Sono definite le modalità di individuazione e applicazione delle azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
- Sono definite le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- Sono definite le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit alla Direzione aziendale.

Reporting.

È garantita la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione e sicurezza e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti:

- a. agli scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- b. ai risultati degli audit;
- c. al risultato del monitoraggio delle performance del sistema di gestione della salute, sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica;
- d. alle spese sostenute e risultati di miglioramento raggiunti in relazione alle suddette spese.

Conduzione del processo di riesame.

Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame da parte della Direzione aziendale in relazione all'efficacia e efficienza del sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica aziendale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. analisi delle risultanze del reporting ottenuto;
- b. analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;

- c. individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute, della sicurezza, e igiene in azienda;
- d. tracciabilità delle attività effettuate.

10. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

(i) Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e Protezione ai sensi del d. 81/2008

- 1) Devono essere oggetto di attenta valutazione tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori a causa ed in occasione dello svolgimento delle mansioni attribuite.
- 2) Deve essere predisposto, approvato ed attuato il DVR che deve necessariamente contenere:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
- 3) Il DVR deve altresì rispettare le indicazioni previste da norme specifiche sulla valutazione dei rischi ove concretamente applicabili.
- 4) Ai fini della redazione del DVR deve essere in ogni caso previamente consultato il RLS.
- 5) Il DVR deve essere custodito nelle aree operative alle quali si riferisce la valutazione dei rischi.
- 6) La valutazione dei rischi deve essere aggiornata costantemente in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- 7) Il DVR deve essere consegnato o comunque messo a disposizione del personale interessato per la parte di competenza.
- 8) Devono essere adottate appropriate misure di prevenzione e protezione idonee a presidiare i rischi individuati nel DVR.
- 9) Le misure di prevenzione e protezione devono essere aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
- 10) Devono essere forniti ai lavoratori necessari ed idonei DPI sentito il RSPP.
- 11) La consegna dei DPI deve essere adeguatamente formalizzata e registrata.
- 12) I DPI devono essere sottoposti a manutenzione periodica ovvero tempestivamente sostituiti laddove non siano più idonei a garantire adeguata protezione del lavoratore.
- 13) Tutta l'attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione deve essere documentata, tracciata e conservata.

(ii) Standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, movimentazioni carichi, etc.

- 1) Devono essere adottate procedure specifiche finalizzate a garantire la sicurezza delle attrezzature e dei luoghi di lavoro; in particolare le procedure devono riguardare:
 - la manutenzione, pulitura e controllo periodico dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature di lavoro;
 - le norme generali di igiene nelle aree di lavoro e nelle aree operative;
 - le vie di circolazione e le uscite di emergenza;
 - il dispositivo antincendio;
 - la fuoriuscita di sostanze liquide, gassose;
 - le misure di primo soccorso;
 - l'utilizzo e la manutenzione dei DPI;
 - le modalità di archiviazione e stoccaggio di prodotti e merci;
- 2) la manutenzione e le attività di controllo devono essere documentate e archiviate;
- 3) devono essere adottate procedure finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori con riferimento all'esposizione a specifici rischi tra cui:
 - videoterminali;
 - agenti fisici;
 - agenti chimici;
 - agenti biologici;
 - agenti cancerogeni;
 - atmosfere esplosive;
 - movimentazione manuale dei carichi;
- 4) tutta l'attività deve essere documentata e tracciata;
- 5) devono essere adeguatamente conservati i relativi documenti.

(iii) Gestione delle emergenze (primo soccorso, incendi, etc.)

- 1) Devono essere individuati i piani di intervento in caso di situazioni di emergenza e di pericolo grave per i lavoratori (es. evacuazione, pronto soccorso, gestione incendi, zone di pericolo, etc.).
- 2) Deve essere specificatamente regolamentata la gestione delle cassette di pronto soccorso o dei kit di primo soccorso indicando i ruoli e le funzioni all'interno della società.
- 3) Il materiale di primo soccorso deve essere costantemente reintegrato in modo tale da garantire in ogni momento la completa ed efficace composizione delle dotazioni.
- 4) Devono essere allestiti presidi antincendio adeguati ad evitare l'insorgere di un incendio e a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza, ovvero a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
- 5) I presidi antincendio devono essere soggetti a controlli periodici e sottoposti ad idonea manutenzione.

- 6) Deve essere predisposto un piano di evacuazione attraverso la programmazione degli interventi e l'adozione di provvedimenti/istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.
- 7) Tutta l'attività di gestione delle emergenze (es. prove di evacuazione, controlli sui presidi antincendio, etc.) deve essere documentata, tracciata e conservata.

(iv) Aspetti organizzativi (deleghe, nomine di RSPP, RLS, budget e spese)

- 1) Devono essere formalmente individuati i soggetti destinatari di deleghe nel settore della sicurezza e salute dei lavoratori o comunque coloro cui sono attribuite specifiche responsabilità in materia.
- 2) Deve essere preventivamente verificata l'idoneità tecnica e professionale dei soggetti interni od esterni cui sono demandati gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresa la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, dei luoghi di lavoro e dei DPI.
- 3) Devono essere istituiti specifici canali di reporting tra i deleganti ed i delegati.
- 4) Devono essere istituiti specifici canali di reporting con le unità periferiche, nazionali ed internazionali.
- 5) Devono essere conferiti poteri di spesa adeguati a far fronte alle esigenze di sicurezza e salute dei lavoratori, conformemente alla struttura e all'organizzazione della realtà aziendale complessivamente intesa ovvero dei singoli settori o unità organizzative.
- 6) Nei casi di urgenza e di improcrastinabilità dell'intervento deve essere espressamente prevista per il delegato la possibilità di impegnare la società anche per un importo superiore al proprio limite di spesa, purché tale impegno sia tempestivamente comunicato al superiore gerarchico con adeguata e formale motivazione.
- 7) Deve essere annualmente previsto un budget destinato alla sicurezza e salute dei lavoratori, conformemente alla struttura e all'organizzazione della realtà aziendale complessivamente intesa ovvero dei singoli settori o unità organizzative.
- 8) Nei casi di urgenza e di improcrastinabilità dell'intervento deve essere espressamente prevista una procedura che consenta di operare anche oltre i limiti del budget predefinito, purché la richiesta di spese extra budget sia adeguatamente e formalmente motivata.
- 9) Tutti i documenti relativi al sistema organizzativo in materia di sicurezza e salute (deleghe/procure, organigramma, mansionari, report, etc.) devono essere aggiornati e conservati.

(v) Sorveglianza sanitaria

- 1) Deve essere elaborato un programma generale di accertamenti periodici per verificare lo stato di salute e l'idoneità dei lavoratori allo svolgimento della mansione affidata.

- 2) Deve essere elaborato un programma di accertamenti periodici per i lavoratori esposti a rischi specifici.
- 3) Deve essere istituito uno specifico canale di informazione verso i singoli lavoratori finalizzato a comunicare tempestivamente il programma individuale di visite.
- 4) Devono essere previste adeguate misure nel caso in cui il lavoratore, tempestivamente avvisato, non si sottoponesse alla visita periodica programmata.
- 5) Laddove, a seguito dell'accertamento sanitario, il lavoratore risultasse inidoneo o parzialmente idoneo a svolgere la mansione affidatagli, deve essere assicurata allo stesso la possibilità di prestare la propria attività lavorativa in termini conformi al proprio stato di salute.
- 6) Devono essere pianificati incontri periodici con il RSPP.
- 7) Tutta l'attività relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere documentata, tracciata e correttamente conservata.

(vi) Informazione e formazione dei lavoratori

- 1) Devono essere organizzati specifici corsi di formazione aventi ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori.
- 2) I corsi di formazione hanno carattere periodico e sono soggetti ad una programmazione annuale (ivi compresi corsi di formazione per i neoassunti).
- 3) I corsi di formazione devono avere ad oggetto:
 - i rischi specifici cui sono esposti i lavoratori in funzione delle mansioni svolte;
 - il corretto utilizzo di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale;
 - le misure di prevenzione e protezione adottate dall'Ente;
 - processi produttivi;
 - schemi organizzativi;
 - norme interne e procedure operative;
 - piani di emergenza.
- 4) Deve essere elaborato un sistema di rilevazione delle presenze idoneo a monitorare che la formazione coinvolga tutti i dipendenti.
- 5) Al termine del corso di formazione deve essere somministrato un test finalizzato a verificare il grado di apprendimento dei partecipanti.
- 6) Ove la verifica di apprendimento dovesse risultare insufficiente devono essere organizzati corsi di formazione di "recupero".
- 7) I lavoratori devono essere informati circa i soggetti responsabili in materia di sicurezza e salute o chiunque altro abbia incarichi specifici al riguardo nonché le modalità di comunicazione con questi ultimi.
- 8) Devono essere definite ed attuate specifiche modalità di comunicazione su obiettivi, programmi e risultati fissati al fine di dare attuazione alla politica aziendale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

- 9) Devono essere predisposti specifici canali di informazione che consentano ai lavoratori, ovvero ai loro rappresentanti, di prospettare eventuali questioni afferenti la sicurezza e salute.
- 10) Deve essere prevista altresì una opportuna comunicazione rivolta ai soggetti che occasionalmente accedono presso i luoghi di lavoro ed in particolare a:
 - personale esterno (fornitori, committenti, collaboratori esterni);
 - pubblico (clienti, visitatori, etc.);
 - autorità.
- 11) Tutta l'attività di formazione ed informazione deve essere documentata, tracciata e conservata.

(vii) Attività di vigilanza e controllo

- 1) Deve essere previsto un piano di audit annuale finalizzato a verificare l'adeguatezza dei presidi antinfortunistici.
- 2) Deve essere definito un piano correttivo qualora, a seguito delle verifiche effettuate, emergessero carenze o, comunque, margini di miglioramento.
- 3) Tutte le persone (delegati e preposti) che coordinano l'attività di altri lavoratori devono costantemente verificare:
 - la presenza e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione;
 - il corretto utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione;
 - l'adeguatezza nel tempo delle procedure/piani di intervento adottati per la prevenzione infortuni;
 - che ai lavoratori siano stati forniti adeguati DPI in relazione alla specifica attività cui sono assegnati;
 - che gli stessi utilizzino correttamente i DPI in relazione alla specifica attività cui sono assegnati.
- 4) Devono essere adeguatamente considerate le segnalazioni fatte dai RLS.
- 5) Qualora, a seguito delle segnalazioni effettuate dai RLS, si ritenessero non necessari interventi correttivi deve essere fornita idonea motivazione a margine della richiesta stessa.
- 6) Tutta l'attività di vigilanza e controllo deve essere documentata, tracciata e conservata.

(viii) Affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi

- 1) Deve essere verificata - secondo le modalità di legge – l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
- 2) Deve essere assicurata la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché dai rischi derivanti dalle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 3) Deve essere elaborato il documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

- 4) Deve essere formalizzata apposita procedura che consenta di individuare in maniera adeguata i costi della sicurezza e salute dei lavoratori, nell'ipotesi di affidamento di lavori a soggetti terzi (imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi).

(ix) Salubrità dell'ambiente di lavoro, misure anticontagio e protocolli di prevenzione

- 1) E' stato predisposto apposito protocollo anticontagio contro le infezioni Covid-19 ai sensi e per gli effetti del DPCM 26.4.2020 e del DPCM 17.5.2020 e ss.mm.ii.;
- 2) Tale protocollo è stato redatto di concerto tra datore di lavoro, RLS, RSPP e medico competente;
- 3) In tale protocollo sono state previste:
 - le modalità di informazione in relazione a rischi da contagio e alle misure di sicurezza da adottare;
 - le modalità di ingresso e di uscita;
 - le procedure e la periodicità della pulizia e della sanificazione;
 - le precauzioni igieniche personali da adottarsi;
 - i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla normativa;
 - le modalità di gestione degli spazi comuni;
 - le regole sugli spostamenti interni, le riunioni, gli eventi interni e la formazione;
 - la procedura per la gestione di persona sintomatica in azienda;
 - le procedure di sorveglianza sanitaria per l'individuazione dei lavoratori fragili;
 - le responsabilità interne;
 - idonea cartellonistica.
- 4) E' stato costituito il Comitato interno per l'applicazione e la verifica del protocollo

11. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Walcor S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei Reati di cui agli artt. 589 c.p. 590 c.p. che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli al Organismo di Gestione.

12. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, Walcor S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

13. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da Walcor S.p.A..



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società
Walcor S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reato di impiego di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare

rev. Gennaio 2023

Sommario

1. Premesse	3
2. Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsto dal d.lgs 231/2001	4
3. Funzione della parte speciale - il reato di impiego di cittadini irregolari	6
4. Principi di riferimento generali	7
4.1. Il sistema organizzativo in generale	7
4.2. Principi generali di comportamento	7
5. Le attività sensibili relative al reato di impiego di cittadini irregolari ai fini del d.l. 231/01	8
5.1. Principi generali di controllo	8
6. Principi di riferimento relativi alle regolamentazione delle singole attività sensibili	9
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	11
8. Diffusione e informazione	12
9. Sanzioni	13

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Walcor S.p.A..

Con specifico riferimento al reato di cui sopra, l'analisi del contesto aziendale di Walcor S.p.A. ha consentito di identificare:

- (i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
- (ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
- (iii) i potenziali enti pubblici coinvolti (a livello esemplificativo);
- (iv) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. I REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE PREVISTI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito la descrizione del reato richiamato dall'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001.

21. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

L'art. 22 comma 12 d.lvo 286/1998 prevede che *"il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato"*.

La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis), anch'esso introdotto con il d.lvo 109/2012.

Tali circostanze aggravanti ad effetto speciale, tutte caratterizzate per la condizione di particolare sfruttamento, sussistono se:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale.

Per le ipotesi di reato non circostanziato ex art. 22 co. 12 d.lvo 286/1998, permane la responsabilità penale personale per l'autore (ed eventuali concorrenti) del reato.

Si evidenzia, inoltre, come il responsabile del reato, ad avviso della Giurisprudenza, sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità.

Nel tipizzare la nuova aggravante, il legislatore ha ripreso letteralmente la formulazione della circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il delitto di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p. cui la nuova norma fa espresso riferimento alla lettera c), ove si prevede che la definizione delle "condizioni lavorative di particolare sfruttamento" è quella contenuta al co. 3 dell'art. 603 bis c.p., secondo cui comporta un aggravamento di pena "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche della prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

La tecnica di rinviare all'art. 603 bis, per definire la nozione di sfruttamento non fornisce all'interprete un'indicazione contenutistica, quanto i due parametri da tenere in considerazione nello svolgere tale valutazione: la caratteristica della prestazione e le condizioni di lavoro.

*

Procurato ingresso illecito (art. 12 co. 3, 3-bis, 3-ter d.lgs 286/1998)

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro

Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a. sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b. sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto”.

Sotto il profilo soggettivo, i delitti di cui al comma 3 si configurano dopo la riforma del 2009 (L. n. 94/2009) quali reati a dolo generico. Il fine di profitto non costituisce più infatti, elemento di differenziazione tra le fattispecie ma circostanza aggravante delle ipotesi di favoreggiamento.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di commettere atti diretti a procurare l'ingresso.

Il soggetto deve anche rappresentarsi l'illegalità dell'ingresso, configurando la stessa una ipotesi di illiceità speciale.

Trattandosi di un delitto di attentato, in analogia con il tentativo, si dubita della sua compatibilità con il dolo eventuale

Per i delitti in esame sono previste, dai co. 3° bis e 3° ter dell'art. 12, alcune aggravanti speciali. L'aggravante di cui al c. 3-bis si applica solo all'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui al 3° co.

Per tutte le aggravanti speciali sopramenzionate (c. 3-bis e c. 3-ter) è esclusa, ai sensi del 3° co. quater , la possibilità del giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti.

*

Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12 co. 5 d.lgs 286/1998) - “5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

La fattispecie di cui all'art. 12, comma 5 si configura al di fuori delle ipotesi criminose sopra menzionate e, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a carico di chiunque favorisca la permanenza dello straniero in Italia – in violazione delle disposizioni del t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità o nell'ambito delle attività punite a norma del medesimo art. 12. La suddetta norma, quindi, punisce chiunque agevoli in qualsiasi forma la permanenza illegale dello straniero sul nostro territorio a fini di ingiusto profitto.

La disposizione mira a criminalizzare le condotte posteriori all'ingresso in Italia e distanti spazialmente e temporalmente dall'ingresso, così da costituire una norma di chiusura rispetto al 1° e 3° co..

Integra il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione illegale degli stranieri nel territorio dello Stato anche il fatto di contrarre, verso corrispettivo in danaro, matrimonio con cittadino extracomunitario presente irregolarmente nel territorio dello Stato, al fine di fargli conseguire la cittadinanza italiana e così di consentirgli di restare in Italia.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – I REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente attinenti alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- 1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di Walcor S.p.A.;
- 3) il sistema disciplinare;
- 4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) le previsioni dello Statuto sociale;
- c) il Codice etico;
- d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
- e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere;
- f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
 - a) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
 - b) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Walcor S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

5. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamato dall'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- (i) **Procedure di assunzione del personale**
- (ii) **Utilizzo di lavoratori stagionali**

5.1. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 4, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 5.1, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

- (i) **Procedure di assunzione del personale**
- (ii) **Utilizzo di lavoratori stagionali**

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi generali di controllo, ai fini della prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la regolamentazione dell'attività prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti coinvolti nelle attività di selezione e assunzione del personale, nonché dei responsabili delle divisioni aziendali di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in Società ;
- 2) assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- i. Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- ii. Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;
- iii. Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate sopra indicate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

- a) i lavoratori assunti direttamente da Walcor S.p.A. a tempo determinato o indeterminato, compresi gli stagionali e gli interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della Società;
- b) qualora la Società si avvalga di somministrazione di manodopera, Walcor S.p.A. dovrà chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore;
- c) qualora la Società si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso officine e/o cantieri propri, Walcor S.p.A. dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore ivi operante;

- d) tutta la documentazione relativa al lavoratore deve essere custodita dalla Società in apposito archivio o database, nel rispetto delle normative in tema di trattamento dati personali;
- e) in tutti i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso cantieri di Walcor S.p.A. deve essere esplicitamente indicato, tra i vari obblighi a carico della appaltatrice o del somministratore, quello di verificare che ogni lavoratore extracomunitario sia munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- f) inoltre, se l'appaltatrice intende inviare un lavoratore diverso, rispetto a quelli indicati a Walcor S.p.A., dovrà trasmettere preventivamente alla Società la documentazione relativa al lavoratore medesimo;
- g) la Società effettua un controllo in loco sull'identità del lavoratore proveniente da ditte appaltatrici o somministrato;
- h) per quanto riguarda i controlli in loco, i dipendenti delle ditte appaltatrici, impiegati presso la Società, devono avere un badge di riconoscimento della ditta appaltatrice di appartenenza;
- i) allorché la Società effettuasse lavori presso cantieri o sedi di terzi, generalmente l'accesso alle aree di cantiere è pregiudizialmente filtrato dalla necessità di disporre di un badge di accesso personale rilasciato dall'azienda committente ai singoli lavoratori: conseguentemente, la Società sensibilizzerà i propri lavoratori sull'utilizzo corretto e sulla custodia di tale badge di accesso.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Walcor S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che sia incluso nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli al Organismo di Gestione.

8. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, Walcor S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

9. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da Walcor S.p.A.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società
Walcor S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reati contro l'industria e il commercio

rev. Gennaio 2023

Sommario

1. Premesse	3
2. Elenco dei Reati Presupposto contro l'industria e il commercio previsti dal d.lgs 231/2001	4
3. i reati di contraffazione a tutela dei segni di riconoscimento e delle opere dell'ingegno	9
3.1. La normativa di riferimento	9
3.2. Marchio, Ditta e Segni distintivi	9
3.3. Invenzioni industriali (brevetti)	10
3.4. Reati agroalimentari	11
3.5. Le sanzioni del d.lgs 231/2001	15
4. I principi di riferimento generali	16
4.1. Il sistema organizzativo in generale	16
4.2. Principi generali di comportamento	16
5. Le attività sensibili relative ai reati contro industria e commercio ai fini del d.l. 231/2001	18
5.1. Mappatura delle aree sensibili	18
5.2. Destinatari	19
5.3. Principi di riferimento	19
5.4. Standard di controllo aziendali	20
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	23
7. Diffusione e informazione	24
8. Sanzioni	25

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati contro l'Industria e il Commercio.

L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Walcor S.p.A..

Con specifico riferimento ai reati contro l'Industria e il Commercio, l'analisi del contesto aziendale di Walcor S.p.A. ha consentito di identificare:

- (i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
- (ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che pongono in essere attività critiche e a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
- (iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO PREVISTI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-bis e dall'art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001.

16. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis. e 25 bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) - [1] *Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. [2] Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. [3] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale*

Affinché la fattispecie possa considerarsi realizzata, è necessario, peraltro, che i marchi, i segni distintivi, i brevetti, disegni e modelli, siano stati regolarmente registrati o brevettati, secondo le norme interne o le convenzioni internazionali.

La giurisprudenza ha indicato che si può intendere l'attività di contraffazione, in tema di marchi, come quelle operazioni che «fanno assumere al marchio falsificato caratteristiche tali da ingenerare confusione sulla autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei compratori», mentre l'alterazione può essere considerata come una più semplice modificazione parziale di un marchio registrato, che viene ottenuta mediante l'eliminazione o aggiunta di elementi costitutivi marginali, in cui, peraltro, possono anche essere incluse le condotte di imitazione di marchi genuini.

La stessa giurisprudenza, peraltro, ritiene comunque che in entrambe le condotte esposte l'imitazione che si pone in essere debba essere di un elevato livello, in mancanza del quale, si ritiene, non può esserci lesione della buona fede del consumatore, bene che la norma mira a tutelare.

Per il caso dei brevetti, invece, la giurisprudenza considera integrata la condotta di "contraffazione" non solo quando c'è una «riproduzione pedissequa del prodotto o del procedimento per i quali è stato concesso il brevetto» ma anche quando solamente non sia presente una «idea inventiva priva del carattere di concreta novità» e che si limiti a «riprodurre mediante soluzioni banali e ripetitive la struttura generale oggetto del brevetto, non apportando alcun elemento di concreta novità». In relazione, invece, al significato di uso di marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti, deve intendersi l'apposizione del marchio o del segno distintivo su un determinato prodotto, ovvero lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno tutelata da brevetto.

Con l'introduzione, nella riformulazione dell'articolo del 2009, della locuzione "*potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale*", diventa necessario per le aziende, ogniqualvolta debbano registrare un marchio, logo o brevettare una qualsiasi opera dell'ingegno, compiere complete e penetranti ricerche sulla possibile esistenza anteriore di segni distintivi già registrati o opere dell'ingegno già brevettate.

*

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) - [1] *Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. [2] Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [3] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne,*

dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La condotta descritta dalla norma, dispone una sanzione quando, al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedentemente esaminato, si introducono nel territorio dello Stato per trarre profitto, si pongono in vendita sia in Italia che all'estero, si detengono per vendere, si mettono in altro modo in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarre profitto.

Anche per quanto riguarda questo reato, è necessario che i marchi e i segni distintivi (contraffatti) siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale o internazionale.

Affinché si integri la condotta del reato, è necessario che chi lo commette abbia come fine il raggiungimento di un "profitto".

E' da intendersi come "profitto" ogni vantaggio economico, o economicamente valutabile, che una persona, fisica o giuridica, può ottenere, in qualsiasi modo, anche, ad esempio, sotto forma di mancata spesa.

*

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) - [1] *Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

Il reato in esame tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale, visto che punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

*

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) - [1] *Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. [2] La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

Tale fattispecie mira a punire chiunque, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, commetta atti di concorrenza, usando violenza o minacce. L'articolo prevede delle aggravanti qualora tali atti riguardino attività finanziate, anche solo parzialmente, dallo Stato o da altri enti pubblici.

*

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514) - [1] *Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. [2] Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

Questo reato, punisce chi ponendo in vendita, o mettendo in altro modo in circolazione, prodotti industriali contrassegnati da marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Questa ipotesi, peraltro, dà rilievo non solo ai marchi e segni distintivi registrati secondo la normativa nazionale od internazionale, ma anche a quelli che non lo sono, sancendo, quindi, un'ampia protezione del bene tutelato.

*

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - [1] *Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. [2] Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 10.*

L'articolo in esame prevede che sia punito chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa

mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale fattispecie trova il proprio fondamento nell'esistenza di un contratto tra due parti.

*

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) - [1] *Chiunque ponga in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

Questa fattispecie punisce chiunque ponga in vendita come genuine sostanze alimentari non genuine. Ciò può avvenire ad esempio:

- Immettendo in commercio prodotti scaduti quando gli stessi abbiano perso le loro originarie caratteristiche organolettiche (perdita di genuinità);
- Immettendo in commercio prodotti con presenza di additivi non dichiarati in etichetta o in misura superiore a quanto prescritto dalla legge.

Il delitto in questione mira a tutelare la buona fede negli scambi commerciali.

E' da sottolineare, come la condotta così formulata, comprenda un'ampia gamma di fattispecie ipotizzabili, visto che possono essere punite sia condotte poste in essere a titolo oneroso che quelle a titolo gratuito.

Importante risulta, invece, precisare che la dottrina e la giurisprudenza hanno accolto due nozioni di genuinità: una sostanza alimentare si intende, infatti, "genuina" dal punto di vista del diritto penale, quando non abbia subito alterazioni o mutamenti rispetto al suo stato naturale (c.d. genuinità "naturale")

V'è da dire, però, anche che, qualora ci si trovi in presenza di una normativa che regoli, tramite parametri, le caratteristiche di tale sostanza definendone le caratteristiche, si può intendere come genuina la sostanza che sia conforme alle regole poste dal legislatore, a prescindere dal suo stato naturale (c.d. genuinità "formale").

*

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - [1] *Chiunque ponga in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.*

L'art. 517 c.p. punisce chiunque ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, in modo da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

A differenza di quanto previsto dagli artt. 473 e 474 c.p., affinché il reato in esame venga ad esistenza, non è necessario che i nomi, i marchi, i segni distintivi industriali siano registrati secondo le normative nazionali ed internazionali. Il bene tutelato, in questo caso, non è la fede pubblica, come si è potuto riscontrare in molti dei reati esaminati, ma l'ordine economico in senso generale, e quindi il potenziale acquirente dei beni messi in commercio secondo le modalità esposte.

Il delitto non richiede, peraltro, che i segni in questione siano contraffatti, ma semplicemente che questi possano indurre in errore i contraenti: sono sufficienti, quindi, anche solo pochi tratti di somiglianza con quelli originali, se idonei a trarre in inganno la controparte.

*

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) - [1] *Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [2] Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. [3] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. [4] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

L'articolo in esame, introdotto dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, punisce chiunque fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale e chi, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di tale titolo, introduca nel territorio dello Stato, o detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta altrimenti in circolazione gli stessi oggetti o i suddetti beni.

La fattispecie, peraltro, prevede delle aggravanti qualora “gli oggetti o altri beni” realizzati secondo la condotta esposta, siano alimenti o bevande tutelati dalle norme che disciplinano le denominazioni di origine e geografica.

Anche in questo caso, si prevede espressamente che i diritti e i titoli di proprietà industriale tutelati dalla norma siano solo quelli regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale.

*

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) - [1] *Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.* [2] *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.* [3] *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.* [4] *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

La fattispecie punisce l'utilizzo di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari alterate o contraffatte rispetto a quelle effettive.

Come meglio si dirà *infra*, da diverso tempo sono in discussione diversi disegni di legge volti ri-disciplinare i c.d. reati agroalimentari e a renderli rilevanti ai fini del d.lgs 231/2001.

Attualmente tale rilevanza è prevista unicamente nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva, settore in cui in forza dell'art. 12 L. 9/2013, le ipotesi di reato di cui agli artt. 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale comportano responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi:

Si riportano di seguito il testo di tali disposizioni normative:

22. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:

- a. che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b. sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) - *Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni [c.p. 28, 29, 32].*

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata [c.p. 64] se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali [c.p. 448].

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) - *Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [c.p. 28, 448, 516].*

Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) - *Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51 [c.p. 28, 29] (2).*

La pena è diminuita [c.p. 65] se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve [c.p. 448, 516].

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
(v. supra)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
(v. supra)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
(v. supra)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
(v. supra)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
(v. supra)

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
(v. supra)

In attesa della ridefinizione dei reati agroalimentari con rilevanza generalizzata, Walcor S.p.A. ritiene di impostare le proprie regole di condotta anche per la prevenzione dei reati sopra indicati anche se – allo stato attuale – non possano dirsi rilevanti ai fini della responsabilità di cui al d.lgs 231/2001.

Walcor S.p.A., considerato il settore in cui la società opera - ritiene prevalente la salute dei cittadini e ritiene quindi improntare la propria attività alla massima attenzione delle norme, delle buone prassi e delle regole di condotta tecnico-organizzative in campo alimentare.

3. I REATI DI CONTRAFFAZIONE A TUTELA DEI SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELLE OPERE DELL'INGEGNO

Con i termini “proprietà industriale”, si fa riferimento genericamente ad un concetto di proprietà che è il risultato della creatività degli uomini.

La proprietà industriale è una delle possibili espressioni che si può ricondurre al più ampio *genus* della proprietà intellettuale.

Rientrano nell'ambito della proprietà industriale i marchi e i brevetti.

3.1. La normativa di riferimento

Il legislatore ha raccolto, in un unico complesso normativo, gran parte delle norme sostanziali e procedurali concernenti i diritti di proprietà industriale: il D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. Codice della Proprietà Industriale).

All'art. 1, il decreto specifica che la nozione di “proprietà industriale” comprende i concetti di:

- (i) marchio e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli;
- (ii) invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali (brevetti).

Alle disposizioni del decreto citato, vanno aggiunte anche le normative di origine internazionale e comunitaria, tra cui la Convenzione di Parigi del 1883 e il Regolamento Comunitario sul marchio n. 40 del 1994.

A completamento del panorama legislativo concernente la ditta e l'insegna, è da ricordare, infine anche la disciplina posta dal codice civile, ai Capi III e IV, del Titolo VIII del Libro Quinto, di cui agli artt. 2563 - 2574.

3.2. Marchio, ditta e segni distintivi

Per “marchio” si intende il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa, avente le seguenti principali funzioni:

- differenziazione dei prodotti di un'impresa da quelli dei concorrenti;
- indicazione della provenienza del prodotto (riconducibilità ad uno specifico produttore);
- garanzia di qualità del prodotto, come conseguenza di politica e serietà aziendale.

La tutela del marchio può essere ottenuta dal titolare del medesimo attraverso la registrazione presso le autorità competenti (per l'Italia Ufficio Marchi e Brevetti; possono essere effettuate anche registrazioni comunitarie e internazionali per le quali sono previste apposite procedure).

Attraverso la registrazione viene riconosciuto, in via di estrema sintesi, al titolare del marchio il diritto esclusivo di utilizzarlo e di poterne disporre liberamente, potendo, di contro, impedire che soggetti terzi utilizzino il marchio stesso.

Affinché un marchio possa essere registrato validamente, deve possedere i seguenti requisiti:

- *liceità*: ovvero, la sua non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume;
- *verità*: non deve contenere al suo interno segni idonei ad ingannare il pubblico;
- *originalità*: composto, cioè, in modo da consentire l'individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti quelli dello stesso genere presenti sul mercato;
- *novità*: aspetto complementare all'originalità, ma da questa distinto, concernente la sua distinguibilità da altri marchi già esistenti.

Walcor S.p.A. è titolare dei seguenti marchi registrati:



e inoltre dei marchi denominativi "AMAR-COR" e "WALCORI".

Inoltre Walcor S.p.A. utilizza, tramite contratti di licenza/concessione d'uso, svariati marchi/segni distintivi di titolarità di terzi, dietro corresponsione di royalties per determinati periodi di tempo.

La ditta, sebbene non espressamente inclusa nel novero degli strumenti giuridici tutelati dalle norme in esame, viene, comunque, ricondotta alla più ampia categoria dei segni distintivi: essa ha il compito di individuare e distinguere l'imprenditore.

3.3. Invenzioni industriali (brevetti)

Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica, consistendo nella soluzione originale ad un problema tecnico, suscettibile di applicazione concreta nel settore della produzione di beni o servizi.

Il brevetto è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione.

Possano formare oggetto di brevetto per invenzione industriale le idee inventive raggruppabili in tre macro-categorie:

- (i) *invenzioni di prodotto*: che hanno ad oggetto un nuovo prodotto materiale;
- (ii) *invenzioni di procedimento*: che consistono in un nuovo metodo di fabbricazione di prodotti già inventati, mediante, ad esempio, un nuovo processo di lavorazione;
- (iii) *invenzioni derivate*: che sono elaborate partendo dalla base di una precedente invenzione.

Affinché un'invenzione industriale possa essere brevettata deve avere le seguenti caratteristiche:

- *industrialità*: l'invenzione deve essere suscettibile di applicazione industriale;
- *novità*: l'invenzione deve innovare il panorama tecnico di riferimento (cd stato della tecnica);
- *liceità*: intesa, anche in questo caso, come non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Situazione peculiare rivestono i *modelli di utilità*, i quali, consistendo in un *quid* volto a dare maggiore efficacia all'impiego di macchinari e prodotti già esistenti, presuppongono un'invenzione già esistente a cui possano essere applicati.

Diversa è, ancora, la funzione dei *disegni e modelli*: il brevetto, in questo caso, fornisce tutela ad alcune categorie di prodotti industriali consistenti in uno speciale ornamento, peculiare per la forma o per una particolare combinazione di linee e colori.

Il brevetto mira a tutelare l'inventore sia sotto un profilo morale (essere riconosciuto autore dell'invenzione) che patrimoniale (essere riconosciuto titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'invenzione).

La concessione di un brevetto, da parte delle competenti Autorità (in particolare per l'Italia l'Ufficio Brevetti e Marchi), avviene a fronte dello svolgimento di una specifica procedura (c.d. procedura di brevettazione).

È importante, quindi, che nell'ambito dello svolgimento dell'attività aziendale, con specifico riferimento al processo produttivo e industriale, non vengano violati brevetti di terzi, intendendo per tale sia la realizzazione di prodotti coperti da brevetto che di processi industriali oggetto di privativa.

3.4. Reati agroalimentari

Discorso in parte diverso meritano invece i seguenti reati:

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) -
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) -
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

Tali fattispecie rientrano tra i c.d. reati agroalimentari, un terreno datempo trattato da svariati disegni di legge e auspicabilmente oggetto di probabile riforma mediante introduzione di nuove fattispecie.

De iure condendo, è stato recentemente presentato (e ancora non approvato) un **disegno di legge** (n. 2427 del 6.3.2020) che si propone di:

- ridefinire la struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare - la salute pubblica e i delitti contro l'industria e il commercio - per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari;
- individuare strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa.

In particolare, il disegno di legge interverrebbe sul Titolo VI del codice penale, relativo ai delitti contro l'incolumità pubblica, per finalizzare le ipotesi delittuose ivi previste anche alla tutela della salute pubblica. A tal fine, il capo II del titolo è dedicato ai delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza di acque, alimenti e medicinali, nel quale potrebbero essere inserite fattispecie di pericolo concreto. All'interno di tale capo, la riforma in discussione:

- modificherebbe le fattispecie di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), equiparando i medicinali alle acque destinate all'alimentazione e agli alimenti, ed estendendo le pene anche all'imprenditore che produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica;
- modificherebbe la fattispecie di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 441 c.p.), prevedendo una specifica pena per l'imprenditore che, senza aver concorso all'adulterazione o contraffazione, commercializza cose adulterate o contraffatte;
- inserirebbe i nuovi delitti di *importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi* (art. 440-bis c.p., reclusione da 2 a 8 anni), di *omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi* (art. 440-ter, reclusione da 6 mesi a 3 anni) e di *informazioni commerciali ingannevoli o pericolose per la salute pubblica* (art. 440-ter c.p., reclusione da 1 a 4 anni);
- abrogerebbe i delitti di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 442 c.p.) e di commercializzazione di sostanze destinate all'alimentazione che, pur non essendo contraffatte ne adulterate, siano comunque pericolose per la salute pubblica (art. 444 c.p.);
- inserirebbe nel codice penale il delitto di disastro sanitario (art. 445-bis c.p.), punito con la reclusione da 6 a 18 anni. La fattispecie ricorre quando dai fatti di contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti e medicinali

(art. 440 c.p.) o di altre cose in danno alla salute (art. 441 c.p.), di commercializzazione di acque, alimenti e medicinali pericolosi (art. 440-bis c.p.) o dal loro omesso ritiro dal mercato (art. 440-ter c.p.), di diffusione di informazioni commerciali pericolose (art. 440-quater c.p.), di commercializzazione o somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.) o in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 c.p.), derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di 3 o più persone nonché il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone;

- aggraverebbe, in generale, le pene accessorie applicabili in caso di condanna per un delitto di comune pericolo contro la salute pubblica (art. 448 c.p.);
- aumenterebbe le pene per le ipotesi colpose di epidemia e di avvelenamento di acque o alimenti e alleggerisce invece il quadro sanzionatorio per le altre fattispecie colpose di delitto contro la salute pubblica (art. 452 c.p.).

Il d.d.l. intenderebbe anche ridefinire il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa delle fattispecie penali - al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili - sia sul piano edittale. In particolare, il disegno di legge:

- integrerebbe la rubrica del Titolo VIII - attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - prevedendo l'espresso richiamo al patrimonio agroalimentare;
- creerebbe un nuovo Capo II-bis, dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agro-alimentare;
- inasprirebbe il trattamento sanzionatorio della contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari tramite alcune modifiche l'art. 517-quater;
- introdurrebbe i nuovi reati di agropirateria (art. 517-quater.1 c.p.: commissione in modo sistematico ed attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate di uno dei fatti relativi alla frode in commercio di prodotti alimentari), frode in commercio di alimenti (art. 517-sexies c.p., che sostituisce l'attuale fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all'art. 516 c.p., che viene abrogato), commercio di alimenti con segni mendaci (517-septies c.p., caratterizzato dalla condotta di chi utilizza segni mendaci atti ad indurre in errore il consumatore), nonché una disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali ultimi due delitti (517-octies c.p.);
- introdurrebbe un'ulteriore disciplina delle pene accessorie per i delitti contro il patrimonio agro-alimentare.

Ancora il d.d.l. interviene sull'art. 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei reati per i quali è consentita la confisca allargata, aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (nuovo art. 517-sexies c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-septies c.p.).

Verrebbe apportate le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari. In particolare, il disegno di legge inserirebbe i procedimenti riguardanti i delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti nell'elenco di quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza (art. 132-bis,

disp. att. c.p.p.).

Per quel che più qui interessa il d.d.l. interverrebbe sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), attraverso la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari (nuovo art. 6-bis) e l'integrazione del catalogo dei "reati presupposto", ricomprendendo nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela della salute pubblica (modifica dell'art. 25-bis.1 e introduzione degli artt. 25-bis.2 e 25-bis.3).

Il d.d.l. intende anche modificare la legge n. 283 del 1962, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi. In particolare:

- disciplinerebbe la delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, per facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- introdurrebbe ulteriori reati e illeciti amministrativi, volti a rafforzare la tutela della sicurezza degli alimenti;
- disciplinerebbe delle modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare.

Verrebbe ampliato il catalogo delle fattispecie per cui è consentito lo strumento investigativo delle operazioni sotto copertura, con l'inclusione di alcuni reati contro il patrimonio agroalimentare.

Intervenendo sull'art. 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, verrebbe punita a titolo di contravvenzione (e non più come illecito amministrativo), la condotta degli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

In coordinamento con la riforma introdotta dal disegno di legge, verrebbe esclusi gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina penale a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003.

Verrebbe estesa l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente alla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, anche ai sequestri di beni mobili registrati realizzati in nell'ambito delle attività di repressione dei nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare.

Verrebbe modificato il decreto legislativo n. 103 del 2016, in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridefinendo i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio dei suddetti oli e il conseguente quadro sanzionatorio amministrativo.

Allo stato il d.d.l. è ancora in discussione e potrebbe essere oggetto di profonde modifiche.

In attesa della riforma sopra descritta, Walcor S.p.A. ritiene di orientare il modello organizzativo 231/01 anche in ottica preventiva dei reati agroalimentari attualmente esistenti.

3.5. Le sanzioni del d.lgs. n. 231/2001

Il decreto legislativo 231/2001, stabilisce diverse sanzioni nei confronti degli enti che vengono giudicati responsabili in via amministrativa dei reati oggetto della presente Parte Speciale 4. Tali sanzioni, quindi, si vanno a sommare alle tutele civilistiche e penali esperibili nei confronti della persona fisica che commette materialmente la condotta descritta dalla norma. In particolare, il decreto prevede:

- a) per quanto concerne i reati di cui al 473 e 474 c.p., elencati all'art. 25-bis del decreto:
 - la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - sanzioni interdittive non superiori ad un anno;
- b) per quanto riguarda i reati di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-*quater* c.p., previsti dal decreto all'art. 25-bis.1 :
 - la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per i reati di cui agli artt. 513-bis e 517:
 - la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote;
 - sanzioni interdittive.
- d) per i reati di cui agli artt. 440, 442 e 444 c.p.:
 - la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote;
 - sanzioni interdittive.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- 1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di Walcor S.p.A.;
- 3) il sistema disciplinare;
- 4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) le previsioni dello Statuto sociale;
- c) il Codice etico;
- d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
- e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere;
- f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
- g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
- h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici;
- i) il documento di valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. 81/2008;
- j) il protocollo anticontagio Covid-19;
- k) il manuale di informazione ai lavoratori sulla sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 81/2008;
- l) i Manuali di autocontrollo Haccp (Regolamento CE 852/2004), quali documenti che descrivono le linee guida per limitare tutti i pericoli connessi alla produzione degli alimenti, assicurarne la salubrità, e salvaguardare la salute del consumatore finale.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la realizzazione e la commercializzazione dei prodotti, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/*Partner* di Walcor S.p.A., nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/*Partner* di Walcor S.p.A., di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- a) verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo, o della brevettazione di invenzioni, disegni e modelli o, comunque, di qualsiasi altra opera dell'ingegno, che gli stessi non siano già stati registrati o brevettati sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario.
- b) ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza.
- c) non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e di cui non possiede licenza d'uso.
- d) non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende.
- e) non porre in commercio, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, prodotti recanti segni distintivi contraffatti o alterati, sia che questi siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, sia che non lo siano.
- f) non utilizzare nell'ambito del processo produttivo brevetti di terzi per i quali non si dispone di licenza (con particolare riguardo ai brevetti di processo);
- g) verificare la provenienza delle materie prime utilizzate;
- h) applicare rigidamente i manuali HACCP e tutte le procedure aziendali in materia alimentare.

Si considerano ricompresi nella nozione di “marchi” o “segni distintivi” ai fini della presente Parte Speciale, anche i marchi certificanti particolari indicazioni geografiche e di denominazione d'origine di prodotti agricoli ed alimentari, ottenuti in base al disciplinare fissato, volta per volta, da ogni singolo Consorzio appositamente costituito, che garantisce la qualità di alcuni determinati prodotti-

5. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO” AI FINI DEL D.LGS.231/2001

5.1. Mappatura delle aree sensibili

Applicando il descritto approccio metodologico per tutte le fattispecie di reato sopra descritte si è giunti a delineare una “mappa” delle aree/processi/attività sensibili maggiormente a rischio in relazione alla commissione dei reati in esame:

- Approvvigionamento materie prime
- Distribuzione e vendita
- Controllo qualità sicurezza e igiene del processo
- Selezione e controllo dei fornitori
- Marketing e pubblicità
- Etichettatura
- Gestione analisi in autocontrollo
- Gestione resi/sottoprodotti /scarti di lavorazione
- Gestione procedure di rintracciabilità
- Gestione procedure ritiro/richiamo
- Gestione della logistica (trasporto, stoccaggio)
- Progettazione e ideazione marchi aziendali
- Ricerche di anteriorità, confondibilità e ingannevolezza (rapporti con la società incaricata)
- Attivazione delle procedure per la registrazione del marchio.
- Gestione delle licenze

Per ognuno dei processi sensibili come sopra individuati sono stati valutati i seguenti rischi (anche se, a fronte delle procedure interne già adottate, gli stessi si appalesano assai remoti):

- Non adeguatezza e/o mancanza di trasparenza della struttura organizzativa;
- Non adeguatezza o mancanza di una politica della qualità;
- Assenza di un efficace controllo sui prodotti finiti e commercializzati;
- Assenza di un efficace controllo sui prodotti a marchio aziendale fabbricati da terzi a marchio dell’azienda;
- Assenza di un efficace controllo sui prodotti a marca privata (private label);
- Mancata gestione degli acquisti di materie prime;
- Mancata gestione delle attività produttive svolte negli stabilimenti dell’azienda;
- Assenza o non adeguatezza del sistema di rintracciabilità;
- Assenza o non adeguatezza delle procedure per approvazione etichettatura e pubblicità dei prodotti a proprio marchio e marca privata;
- Assenza o non adeguatezza dell’aggiornamento normativo;
- Assenza o non adeguatezza della procedura di gestione dei marchi e degli altri segni distintivi;
- Non corretta gestione dei resi;
- Mancata gestione dei marchi e degli altri segni distintivi;

- Mancato controllo delle scadenze delle licenze;
- Mancato controllo metrologico.

5.2. Destinatari

La presente parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di dipendenti, collaboratori, appaltatori, fornitori, terzi, clienti o altro e dalla relativa attività svolta, siano coinvolti nello svolgimento dei processi qualificati come a rischio.

L'obiettivo è quello di far sì che i destinatari si attengano, nei rispettivi ambiti e per la rispettiva competenza, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente parte speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui agli artt. 513, 513 bis, 515, 516, 517, 517 ter, 517 quater, 440, 442, 444, 473 e 474 c.p..

5.3. Principi di riferimento

Walcor S.p.A. riconosce e garantisce agli acquirenti dei propri prodotti, siano essi operatori commerciali o consumatori finali, il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole al momento dell'acquisto; inoltre fa della sicurezza alimentare e della correttezza commerciale un proprio obiettivo primario e strategico, impegnandosi ad immettere sul mercato alimenti sicuri e sani e con una informazione aderente alle caratteristiche del prodotto.

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo generale di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, basa la propria attività sull'analisi del rischio; la gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio, e in particolare dei pareri delle Autorità scientifiche e del principio di precauzione.

La Società rifiuta e mira a prevenire:

- a) le pratiche fraudolente o ingannevoli;
- b) l'adulterazione degli alimenti;
- c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il cliente/consumatore.

La Società vieta qualsiasi tipo di pratica commerciale scorretta e/o ingannevole, anche in forma omissiva e/o aggressiva e, si fa garante dei diritti e interessi, individuali e collettivi, dei consumatori, ai quali riconosce come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- d) all'educazione al consumo;
- e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali.

Il Modello HACCP, definito e sviluppato da Walcor S.p.A. sulla base delle disposizioni dei Reg CE 852 e 853 del 29 aprile 2004, quale parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato, ha lo scopo di definire le modalità di gestione per la sicurezza alimentare dei prodotti.

Esso si basa sui seguenti principi:

- a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;

- b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;
- c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;
- d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;
- e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo;
- f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e);
- g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f).
- h) Qualora intervenga un qualsiasi cambiamento nel prodotto, nel processo o in qualsivoglia altra fase gli operatori del settore alimentare riesaminano la procedura e vi apportano le necessarie modifiche.

5.4. Standard di controllo aziendali

I protocolli per la formazione e attuazione della volontà aziendale nelle aree a rischio di commissione del reato di cui all'art. 25 bis e 25 bis 1 D.Lgs. 231/01 si basano sui seguenti standard di controllo.

Politica della sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione della politica aziendale sulla qualità e sulla sicurezza che preveda la posizione aziendale in materia e gli impegni assunti ▪ <u>Divulgazione della politica aziendale.</u>
Struttura organizzativa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione dell'organigramma. ▪ Definizione del mansionario. ▪ Conferimento di deleghe di funzioni in materia di sicurezza, tutela della qualità del prodotto, etichettatura e comunicazione pubblicitaria. ▪ <u>Formalizzazione dei compiti in materia di sicurezza a tutti i soggetti con competenze specifiche in materia.</u>
Acquisti di materie prime ed ingredienti	<ul style="list-style-type: none"> • procedura di abilitazione e valutazione dei fornitori. ▪ Formalizzazione di contratti e capitolati tecnici. ▪ Svolgimento di audit presso il fornitore. ▪ Effettuazione di analisi di autocontrollo. ▪ Acquisizione di dichiarazioni sull'origine, composizione del prodotto e ogni altra informazione che possa avere incidenza sul prodotto finito. • Controllo schede tecniche per la formalizzazione dell'etichettatura e la pubblicità del prodotto finale (procedura di etichettatura).
Attività produttive svolte negli stabilimenti dell'azienda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Applicazione dei Manuali HACCP (Reg. CE 852 e 853/04) ▪ Pianificazione delle attività di autocontrollo. ▪ Effettuazione di audit interni. ▪ Gestione delle non conformità sulla base di apposita procedura. ▪ Formazione del personale. ▪ Informazione per i terzi che accedono agli stabilimenti. • Procedura per la gestione delle autorizzazioni.
Rintracciabilità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Applicazione del sistema della tracciabilità ▪ Svolgimento di test e verifiche sul sistema. ▪ Procedura di ritiro e richiamo e richiamo dei prodotti. • Previsione di un comitato di crisi per la gestione delle allerte o

	delle altre situazioni di crisi.
Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti a marchio proprio e private label	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura per l'approvazione delle etichette e della comunicazione pubblicitaria. ▪ Identificazione dei casi di acquisizione di un parere legale esterno.
Aggiornamento normativo	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio continuo sull'evoluzione normativa nazionale e comunitaria
Marchi e segni distintivi	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di gestione dei marchi e degli altri segni distintivi. ▪ Effettuazione ricerche di anteriorità tramite società di consulenza specializzate. ▪ Verifica della confondibilità e ingannevolezza del marchio. • Acquisizione di pareri legali.
Controllo metrologico	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura per lo svolgimento di controlli metrologici • Verifica e controllo periodico degli strumenti di pesatura.
Produzione per conto terzi (private label)	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di contratti e capitolati tecnici. • Linee guida sulla gestione dell'etichettatura e la pubblicità dei prodotti a marca privata.
Prodotti finiti e commercializzati	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura Valutazione dei fornitori; • Definizione dei contratti
Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione delle attività di monitoraggio di 2° livello da parte dell'Organismo di Vigilanza. ▪ Riesame periodico delle procedure e delle istruzioni operative.
Gestione della documentazione	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione delle modalità di registrazione ed archiviazione della documentazione relativa alle attività di gestione delle attività di sistema sopra identificate con individuazione dei soggetti responsabili.
Riesame	<ul style="list-style-type: none"> • Verifiche periodiche per il controllo dell'adeguatezza ed efficacia delle procedure ed istruzioni adottate. • Riesame a seguito di cambiamenti organizzativi, violazioni di norme o altri mutamenti che rendano necessaria una rivisitazione delle procedure e delle istruzioni del sistema di gestione.
Responsabilità del sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione delle figure responsabili della predisposizione e gestione delle singole procedure ed istruzioni.
Segregazione delle funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione di sistemi di contrapposizione di funzioni idonei ad evitare che i processi sensibili siano gestiti in autonomia da una singola figura.

In attuazione dei sovrascripti principi Walcor segue specifiche procedure in tema di:

- Addestramento nuovi dipendenti;
- Gestione documenti;
- Analisi dati e miglioramento;
- Approvvigionamento;
- Tarature;
- Reclami;
- Gestione delle non conformità;
- Azioni correttive e preventive;
- Gestione delle verifiche ispettive;
- Gestione merce incarti non conformi;
- Gestione rifiuti;
- Scarico cioccolato;
- Controllo merce in arrivo;
- gestione resi;
- Cambio cioccolato in linea;
- Gestione del personale;

- Gestione delle cooperative;
- Organizzazione delle fiere;
- Creazione e controllo schede prodotti private label;
- Sorveglianza sanitaria;
- Stoccaggio campioni;
- Gestione corpi estranei;
- Gestione lotti;
- Trattamento acque;
- Disinfestazione;
- Assemblaggio cesti natalizi;
- Assunzione;
- Confezionamento esterno;
- Pulizia macchinari e lavaggio cisterne;
- Rientro al lavoro;
- Rifusione cioccolato;
- Sorprese non conformi;
- Ricondizionamento resi Natale;
- Piano di prodotto;
- Gestione materiali per le pulizie;
- Gestione cassetta pronto soccorso;
- Gestione impianti e attrezzature;
- Valutazione rischio associato a materie prime;
- Valutazione rischio allergeni;
- Politica di food defence;
- Analisi rischio sabotaggi;
- Calibratura termometro;
- Produzione, confezionamento e stoccaggio cioccolato;
- Prodotti a marchio;
- Procedure di richiamo;
- Procedure sangue e vomito.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Walcor S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei Reati in tema di proprietà intellettuale che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli al Organismo di Gestione.

7. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, Walcor S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

8. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da Walcor S.p.A. .



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società
Walcor S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reati informatici e di trattamento illecito di dati

Rev. ottobre 2023

Sommario

1. Premesse	3
2. Elenco dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati previsti dal d.lgs 231/2001	4
3. Funzione della parte speciale - delitti informatici e di trattamento illecito di dati	10
4. Principi di riferimento generali	11
4.1. Il sistema organizzativo in generale	11
4.2. Principi generali di comportamento	11
5. Le attività sensibili ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati ai fini del d.l.231/01	14
5.1. Principi generali di controllo	14
6. Principi di riferimento relativi alle regolamentazione delle singole attività sensibili	15
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	19
8. Diffusione e informazione	20
9. Sanzioni	21

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati informatici e in tema di trattamento illecito di dati.

L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Walcor S.p.A..

Con specifico riferimento ai reati informatici e in tema di trattamento illecito di dati, l'analisi del contesto aziendale di Walcor S.p.A. ha consentito di identificare:

- (i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
- (ii) le macroaree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
- (iii) i potenziali enti pubblici coinvolti (a livello esemplificativo);
- (iv) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. ELENCO DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PREVISTI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-bis del d.lgs. 231/2001.

13. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) – “Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”

Questo reato si realizza nel caso di compimento di una condotta illecita di falso relativamente a documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria. In particolare, le falsità concernenti documenti e atti informatici rilevano ai fini del d. lgs. 231/2001, se riferite alle disposizioni indicate dal capo stesso e riferite agli atti pubblici e alle scritture private, che per semplicità, si riportano di seguito.

- **art. 476 c.p. - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
- **art. 477 c.p. - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- **art. 478 c.p. - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
- **art. 479 c.p. - falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476
- **art. 480 c.p. - falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
- **art. 481 c.p. - falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità:** vi incorre chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 51,00 a Euro 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
- **art. 482 c.p. - falsità materiale commessa dal privato:** se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
- **art. 483 c.p. - falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico:** vi incorre chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
- **art. 484 c.p. - falsità in registri e notificazioni:** vi incorre chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 309,00.
- **art. 485 c.p. - falsità in scrittura privata:** vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si

considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

- **art. 486 c.p. - falsità in foglio firmato in bianco. atto privato:** vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
- **art. 487 c.p. - falsità in foglio firmato in bianco. atto pubblico:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
- **art. 488 c.p. - altre falsità in foglio firmato in bianco. applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali:** ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.
- **art. 489 c.p. uso di atto falso:** vi incorre chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
- **art. 490 c.p. soppressione, distruzione e occultamento di atti veri:** vi incorre chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
- **art. 492 c.p. copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti:** agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
- **art. 493 c.p. - falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico:** le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

*

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) – “[1] Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. [2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

[3] Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

[4] Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Questo reato si realizza tramite la condotta di un soggetto che si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- per la fattispecie sopraccitata, la pena è generalmente della reclusione fino a tre anni e il delitto si punisce a querela della persona offesa;
- la pena è, invece, della reclusione da uno a cinque anni e si procede d'ufficio:
 - 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni, nonché si procede d'ufficio, se, rispettivamente, l'introduzione abusiva o il mantenimento contro la volontà dell'avente diritto, riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

*

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) – “[1] Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. [2] La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto comma dell'articolo 617 quater”.

La fattispecie si concretizza allorché un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa sino a 5.164 euro, aumentata se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

*

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) - “[1] Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

[2] La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) al quarto comma dell'articolo 617quater”.

Il bene giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore.

La norma punisce una condotta prodromica alla commissione del delitto di cui all'articolo 615 ter, sanzionando infatti la detenzione o la messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi posti a tutela del "domicilio informatico altrui".

Viene ad ogni modo richiesto il dolo specifico costituito dal fine di procurarsi un profitto, di danneggiare o di permettere il danneggiamento o comunque il non funzionamento (anche temporaneo) di un sistema informatico.

Per sistema informatico va inteso un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche.

*

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) – “Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Il bene giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore.

La norma punisce una condotta prodromica alla commissione del delitto di cui all'articolo 615 ter, sanzionando infatti la detenzione o la messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi posti a tutela del "domicilio informatico altrui".

Viene ad ogni modo richiesto il dolo specifico costituito dal fine di danneggiare o di permettere il danneggiamento o comunque il non funzionamento (anche temporaneo) di un sistema informatico.

Per sistema informatico va inteso un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche.

*

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) – “[1] Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. [2] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.[3] I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. [4] Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”

Tale reato consiste nell'intercettazione, nell'impedimento o nell'interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni; salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle sopraccitate comunicazioni;
- i delitti sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

*

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) – “[1] Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. [2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater”

Questo reato condanna la condotta di quei soggetti che, fuori dai casi consentiti dalla legge, installano apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da uno a quattro anni; mentre della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) – “[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.[2] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Il reato condanna la condotta dei soggetti che distruggono, deteriorano, cancellano, alterano o sopprimono informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede a querela della persona offesa; se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) – “[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[2] Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[3] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Tale condotta criminosa consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da uno a quattro anni; se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni;
- se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

*

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) – “[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. [2] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”

Tale delitto punisce la condotta del soggetto che, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è della reclusione da uno a cinque anni;
- se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

*

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) – “[1] Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. [2] Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.[3] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”

Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente, ad eccezione del fatto che le sopraccitate condotte sono dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da uno a quattro anni;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni;
- se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

*

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) – “[1] Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”

Il reato si concretizza qualora il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Si precisa che la pena è della reclusione fino a tre anni e della multa da 51 a 1.032 euro.

*

Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (articolo 1 co. 11 D.lgs 105/2019) – “*Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni*”.

Il reato si concretizza con la fornitura di dati non corrispondenti al vero al fine di ostacolare le procedure connesse alla sicurezza Cibernetica come meglio definite nella norma citata e gestite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente attinenti alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- 1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di Walcor S.p.A.;
- 3) il sistema disciplinare;
- 4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, qui integralmente trascritti:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) le previsioni dello Statuto sociale;
- c) il Codice etico;
- d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
- e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere;
- f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
- g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
- h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici;
- i) il progetto di protezione dati personali adottato dalla società.

Si precisa che Walcor S.p.A. ha delegato a un Responsabile IT Governance interno la gestione dei sistemi informativi aziendali, l'implementazione, il monitoraggio e la corretta applicazione delle relative procedure di controllo.

Inoltre, con particolare riferimento alla piattaforma E-commerce presente sul sito web della società, in virtù degli accordi contrattuali in essere tra le parti, al fine di presidiare l'attività sensibile in oggetto, il service provider, su indicazioni specifiche di Walcor S.p.A., adotta tutte le misure di cui al successivo paragrafo, garantendo piena conformità dei servizi erogati rispetto ai criteri stabiliti all'interno dei contratti ed essendo pertanto responsabile di eventuali inadempienze.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Walcor S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- 1) impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo username ed alla password, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi dell'Azienda);
- 2) attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite password);
- 3) accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere, entro le scadenze indicate dal Responsabile IT Governance, alla modifica periodica della password;
- 4) astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
- 5) assicurare la veridicità delle informazioni contenute in qualsivoglia atto e/o documento informatico.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- b) installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile IT Governance;
- c) accedere alla rete aziendale attraverso una connessione alternativa rispetto a quella messa a disposizione da parte dell'Azienda, al fine di eludere il sistema di accesso protetto implementato;
- d) accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti informatici e trattamento illecito di dati e che operano per conto o nell'interesse di Walcor S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e trattamento illecito di dati previsti dal Decreto);

- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

5. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Delitti informatici e di trattamento illecito di dati richiamati dall’art. 24-bis del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- (i) **Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica, ovvero di qualsiasi altra opera dell’ingegno protetta da diritto d’autore (con particolare riferimento alle occasioni di reato “Gestione delle informazioni relative all’accesso alle risorse informatiche, ai dati ed ai sistemi info-telematici” e “Invio telematico di atti, documenti e scritture”);**
- (ii) **Invio di newsletter;**
- (iii) **Navigazione sul sito web aziendale;**
- (iv) **Attività di E-commerce.**

5.1. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **segregazione delle attività:** si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società;
- **tracciabilità:** ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 4, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al precedente paragrafo 5.1, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

- (i) **Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica, ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore (con particolare riferimento alle occasioni di reato "Gestione delle informazioni relative all'accesso alle risorse informatiche, ai dati ed ai sistemi info-telematici" e "Invio telematico di atti, documenti e scritture");**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'implementazione di un approccio di governance dei sistemi informativi aziendali improntato al rispetto degli standard di sicurezza attiva e passiva, volti a garantire l'identità degli utenti e la protezione, la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati. In particolare, Walcor S.p.A. ha implementato un sistema centralizzato per la gestione delle componenti software, che, pertanto, non possono essere aggiornate o modificate in alcun modo da parte del singolo utente;
- la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo username e password assegnati originariamente dall'Azienda. Per i sistemi di identificazione e accesso Walcor S.p.A. ha definito un iter tale per cui ogni utente ha necessità di inserire una password - costituita da un codice alfanumerico con un numero minimo di caratteri - per "loggarsi" e accedere ai sistemi;
- l'obbligo di cambiamento della password, a seguito del primo accesso, e la periodicità di modifica della suddetta password a seconda della frequenza di utilizzo e della criticità dei dati cui si accede per mezzo della stessa. In particolare, il sistema informativo di Walcor S.p.A. prevede che ciascun utente modifichi la propria password periodicamente e comunque non oltre 180 giorni dalla registrazione. Qualora l'utente non provveda alla modifica di propria iniziativa, il sistema è strutturato in modo da inviare in automatico alert preliminari alcuni giorni prima che la password scada. Decorso anche questo termine, il sistema obbliga l'utente al cambio password per poter accedere al sistema;
- il monitoraggio, con frequenza periodica, di tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa.
- Walcor S.p.A. prevede una lista con un elenco dettagliato di siti inaccessibili ai propri utenti;
- la registrazione e la verifica di tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale da remoto, nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa. In particolare, gli utenti autorizzati da Walcor S.p.A. hanno la possibilità di

accedere alla rete da remoto tramite check-point VPN - previa espressa autorizzazione del Responsabile gerarchico, oppure utilizzando esclusivamente la mail, con l'autorizzazione del Responsabile gerarchico e dopo aver seguito un corso sulla sicurezza informatica;

- Inoltre, l'Ufficio del Personale comunica tutte le assunzioni e le cessazioni, nonché tutti i passaggi di stato/mansioni che possono impattare sulla gestione delle utenze informatiche, in modo che vengano attivate tutte le utenze necessarie. Si sottolinea che, al fine di abilitare le utenze, è necessaria l'autorizzazione del diretto superiore dell'utente richiedente.
- La cessazione dei rapporti lavorativi comporta la disattivazione delle utenze. È previsto in ogni caso che, decorsi 60 giorni dalla data di ultimo utilizzo, le utenze vengano comunque disattivate;
- l'adeguata formazione di ogni risorsa sui comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.

Per la gestione adempimenti in materia di tutela della privacy, Walcor S.p.A., nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003:

- predispone idonee informative al fine di acquisire il consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato, informandolo sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, la natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati e delle conseguenze del negato consenso, gli estremi identificativi del Titolare del trattamento, e di eventuali Responsabili, e i diritti di cui l'interessato dispone (articoli 13 e 7 del D. Lgs. 196/2003);
- implementa un'idonea procedura di gestione delle istanze dell'interessato, qualora questo decida di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy come la richiesta di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione dei dati in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ovvero l'opposizione per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. A tal fine Walcor S.p.A. deve agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, semplificare le modalità e ridurre i tempi per il riscontro al richiedente;
- predispone informative diverse in base alle diverse categorie di interessati destinatari delle stesse (informative diverse per Clienti, Fornitori, Dipendenti, Collaboratori/Professionisti, ecc.);
- archivia copia dell'informativa consegnata all'interessato e modulo di conferimento del consenso al trattamento dei dati acquisito in forma scritta;
- nomina formalmente per iscritto, sulla base della struttura aziendale, i c.d. "Responsabili esterni" - nel caso in cui dati acquisiti da Walcor S.p.A. vengano trattati anche da terzi - impartendo a tal fine opportune ed idonee istruzioni. Una lista con indicazione dei Responsabili esterni è sempre accessibile da parte degli interessati e consultabile sul sito istituzionale della Società;
- nomina in forma scritta "Incaricati" per il trattamento tutti coloro che effettuano materialmente le operazioni di trattamento. Ogni persona fisica dipendente o

collaboratore della Società deve essere incaricata per iscritto con la specificazione delle modalità cui deve attenersi nel trattamento dei dati personali, anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte;

- archivia copia controfirmata per accettazione delle nomine a “Responsabili” ed “Incaricati”;
- adotta idonee misure di sicurezza sia per gli archivi cartacei che per quelli elettronici, implementando un sistema di autenticazione informatica che consenta l’accesso solamente agli utenti dotati delle necessarie credenziali di autenticazione; una serie di requisiti per le credenziali di autenticazione; la presenza di un sistema di autorizzazione per l’assegnazione di diritti diversi agli utenti in funzione dell’attività svolta; la presenza di strumenti elettronici (firewall e antivirus), da aggiornare almeno semestralmente, che proteggano i dati personali dal rischio di intrusioni; l’aggiornamento di programmi (patch) per la prevenzione della vulnerabilità degli strumenti elettronici utilizzati (da aggiornare almeno annualmente o semestralmente nel caso di trattamento di dati sensibili); il salvataggio (backup) dei dati con cadenza almeno settimanale; la cifratura o separazione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute dagli altri dati personali dell’interessato; la cifratura dei dati sensibili eventualmente trasferiti;
- verifica ogni anno l’elenco dei trattamenti svolti e gli strumenti utilizzati, la ripartizione di compiti e responsabilità derivanti dalla normativa sulla privacy, l’analisi dei rischi che incombono sui dati (e imputabili a comportamenti degli operatori, agli strumenti, al contesto fisico-ambientale), le modalità di ripristino dei dati in caso di distruzione o danneggiamento, la previsione di interventi formativi sul personale - al momento dell’assunzione, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, descrizione delle modalità di gestione dei dati affidati all’esterno, individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato;
- segnala con affissione di appositi cartelli la presenza all’interno della sede di eventuali aree sottoposte a videosorveglianza, avendo altresì cura di predisporre una informativa per i visitatori, specificando che eventuali immagini registrate sono conservate per motivi di sicurezza.

Solo il personale autorizzato può avere accesso a tali immagini, con specifiche indicazioni a riguardo contenute nella nomina ad “Incaricato”.

- (ii) Invio di newsletter;**
- (iii) Navigazione sul sito web aziendale;**
- (iv) Attività di E-commerce;**

Con particolare riferimento alla navigazione sul sito web aziendale, la società applica, in aggiunta a quanto già previsto al punto precedente i seguenti accorgimenti:

- la navigazione sul sito web aziendale avviene sempre previa possibilità all’utente di:
 - a) esame della informativa sul trattamento dati personali per la navigazione del sito;
 - b) esame dell’informativa cookies;

- c) scelta tra il rifiuto e/o l'accettazione totale o selettiva della politica dei cookies adottata;
- la profilazione delle attività di navigazione e/o di acquisto sul sito web aziendale avviene solo dietro consenso espresso dell'interessato;
 - la cessione dei dati degli interessati avviene sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e quindi, la cessione dei dati basata su obbligo di legge o contrattuale è sempre consentita per quei trattamenti le cui finalità ineriscono adempimenti di obblighi normativi o contrattuali, mentre la cessione dei dati per finalità di marketing dovrà essere basata su consenso dell'interessato;
 - conseguentemente potranno essere inviate newsletter con finalità commerciali o di marketing unicamente agli interessati che abbiano manifestato consenso in tal senso;
 - la società, per il tramite del responsabile IT Governance, tiene traccia dei consensi forniti e delle revoche dei consensi ricevute, provvedendo a escludere dall'invio delle newsletter gli interessati che abbiano revocato i consensi;
 - Walcor S.p.A. garantisce agli interessati, da parte del provider dello spazio web su cui sono caricati il proprio sito web e la piattaforma E-commerce, le stesse garanzie organizzative e tecnico-informatiche dalla stessa applicate in ottemperanza al dettato del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Walcor S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei Delitti informatici e di trattamento illecito di dati che sono stati inclusi nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle Fattispecie di attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organismo di Gestione.

8. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, Walcor S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

9. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da Walcor S.p.A..

DAL 1954

Walcor

DIAMO FORMA AL CIOCCOLATO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società

Walcor S.p.A.

Parte speciale

Protocollo

**Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità
(*Whistleblowing Policy*)**

Rev. ottobre 2023

Sommario

1	Scopo	3
2	Soggetti e oggetto della segnalazione	4
2.1	I segnalanti.....	4
2.2	Le violazioni oggetto di segnalazione	4
3	Canali di segnalazione	6
3.1	Canali di segnalazione interna - modalità di segnalazione e destinatari.....	6
3.2	Contenuto delle segnalazioni.....	8
3.3	Attività istruttoria conseguente alle segnalazioni	8
3.4	Riscontro delle segnalazioni	9
3.5	Obbligo di riservatezza e trattamento dati personali	9
3.6	Canali di segnalazione esterna.....	10
4	Responsabilità	11
5	Misure di protezione del segnalante	12
5.1	Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante	12
5.2	Rivelazione di notizie o discriminazione	13
5.3	Divieto di ritorsione o discriminazione	13
6	Diffusione e recepimento.....	16
7	Archiviazione e conservazione.....	17
8	Riferimenti legislativi e normativi	18
9	Documenti, modelli e files correlati	19

1. SCOPO

L'approvazione definitiva del *Whistleblowing* ha segnato una svolta non indifferente per una diffusione più pervasiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni con riguardo al settore privato con rilevanti modifiche al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in merito alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e introduce specifiche disposizioni che disciplinano eventuali violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione 231, estendendo di fatto l'ambito di applicazione soggettiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

Recentemente è stato emanato il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che ha attuato la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Scopo del presente processo è quello di tutelare coloro che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro e a promuovere "una coscienza sociale" all'interno dei luoghi di lavoro, che invogli il singolo ad attivarsi per denunciare all'autorità ovvero anche al proprio datore di lavoro, eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

La procedura mira, inoltre, a rimuovere i possibili fattori che possono disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali dubbi e incertezze circa:

- la procedura da seguire;
- i timori di ritorsioni o discriminazioni da parte dei vertici aziendali, dei superiori gerarchici, etc.
- l'eventuale rivelazione di segreti di ufficio, professionali, scientifici o industriali.

In tale prospettiva, il proposito perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela offerte nel nostro ordinamento.

2. SOGGETTI E OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

2.1. I segnalanti

La presente procedura si applica (art. 3 D.lgs. 24/2023) ai:

- a) dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- b) dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- c) lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- d) lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- e) lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- f) liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- g) volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- h) azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

2.2. Le violazioni oggetto di segnalazione

La segnalazione, da parte dei soggetti di cui sopra, deve comunque essere basata sulla buona fede o su una ragionevole convinzione, di segnalazioni circostanziate di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni devono avere ad oggetto “violazioni”, ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in (v. art. 2 co. 1 lett. a) d.lgs. 24/2023):

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

3. CANALI DI SEGNALAZIONE

I canali di segnalazione possono essere:

- 1) interni ai sensi degli artt. 4-5 del d.lgs 24/2023
- 2) esterni ai sensi degli artt. 6-7 del d.lgs 24/2023

3.1. Canali di segnalazione interna - modalità di segnalazione e destinatari

Walcor S.p.A. mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- la presente procedura operativa;
- il modulo per la segnalazione delle violazioni (Allegato 12.2);

Procedura, modulo e informativa, sono mantenuti aggiornati dall'Organismo di Vigilanza, e resi disponibili e trasmessi dal Responsabile dell'ufficio amministrativo, a tutti i dipendenti di Walcor S.p.A..

La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile:

- a) nell'intranet aziendale all'interno dello spazio dedicato - "*Segnalazione di sospetti*";
- b) in apposita sezione sul sito web della società (<https://www.wal-cor.it/>), anche a beneficio degli esterni.

Viene inoltre affissa sulla bacheca aziendale informativa in ordine alla presente procedura, alla sua finalità e ai canali di segnalazione utilizzabili.

La segnalazione deve essere indirizzata all'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro soggetto deve essere, in originale con gli eventuali allegati, inoltrata (con contestuale avviso al segnalante) entro 7 giorni dal ricevimento all'Organismo di Vigilanza cui è affidata la protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo Registro delle segnalazioni - Whistleblowing (Allegato 12.1).

La gestione della segnalazione, è in capo all'Organismo di Vigilanza.

L'identità del segnalante viene conservata agli atti a disposizione delle Autorità Giudiziarie.

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Con l'ottica di garantire quanto più possibile la riservatezza del segnalante e di tutelare quest'ultimo da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, la Società ha predisposto più canali che consentono di presentare segnalazioni circostanziate di condotte corruttive o violazioni, rilevanti ai sensi della presente Procedura, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

I canali di segnalazione predisposti sono i seguenti:

- a) tramite invio di messaggio tramite sito esterno (<https://www.wal-cor.it/>) protetto da crittografia;
- b) tramite la casella mail dell'Organismo di Vigilanza (organismodivigilanza@wal-cor.com) le cui user id e password sono a conoscenza esclusiva dello stesso ODV;
- c) tramite raccomandata da inviare presso la sede legale aziendale

all'attenzione dell'ODV (Per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "*riservata/personale*");

d) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dall'ODV.

La massima riservatezza viene garantita dal canale di cui alla lettera a) in relazione al quale il sistema di segnalazione tramite sito web permette di inviare un messaggio crittografato coi propri dati o con uno pseudonimo anonimo. Nel form può inoltre essere inserita la descrizione dei fatti e possono essere inviati documenti tramite upload. I dati inseriti nel form verranno registrati nel database e potranno essere solo aumentati e non modificati.

Il denunciante riceverà una conferma in ordine alla registrazione e un codice di accesso, tramite il quale potrà aggiornare i dati o comunicare.

È assicurata al denunciante la massima confidenzialità e protezione dei dati.

Appena la segnalazione viene registrata, l'Organismo di Vigilanza riceve un avviso. L'Organismo di Vigilanza decide se la segnalazione deve essere considerata. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza è responsabile della confidenzialità dei dati contenuti nella segnalazione.

Se il denunciante è disponibile a collaborare ulteriormente, potrà far pervenire dati o documenti ulteriori (anche in forma anonima).

A discrezione dell'Organismo di Vigilanza, il denunciante può essere reso edotto dello stato della procedura. I contatti vengono mantenuti tramite il sito web.

Dopo l'archiviazione del caso, i dati verranno cancellati automaticamente entro 2 anni.

In alternativa al canale di cui alla lettera a), il segnalante che opti per uno degli altri canali di segnalazione vedrà in ogni caso garantita la riservatezza dell'identità nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione sulla base degli obblighi normativi in capo all'ODV quale gestore della segnalazione.

Nel caso in cui il segnalante preferisca rimanere anonimo, può segnalare, oltre che con la modalità a), anche mediante le modalità b) e c) espresse *supra*:

- non compilando la sezione "*anagrafica segnalante*" del modulo;
- non sottoscrivendo tale modulo;
- non indicando il mittente o utilizzando uno pseudonimo o un nome di fantasia.

Per ogni segnalazione pervenuta l'Organismo di Vigilanza informerà entro 7 giorni il segnalante:

- dell'avvenuta presa in carico della segnalazione;
- della eventualità di essere ricontattato per acquisire ulteriori elementi utili alle indagini;
- della possibilità di integrare o aggiornare i fatti oggetto della segnalazione iniziale, se venuto a conoscenza di ulteriori informazioni.

Il monitoraggio sulla funzionalità dei suddetti canali di comunicazione è garantito dall'Organismo di Vigilanza.

3.2. Contenuto delle segnalazioni

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all'Organismo di Vigilanza di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il contenuto delle segnalazioni deve essere preciso e concordante.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) (eventualmente) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

3.3. Attività istruttoria conseguente alle segnalazioni

Qualora l'Organismo di Vigilanza non ritenga la segnalazione manifestamente infondata, è tenuto ad avviare una attività istruttoria interna che preveda:

- a) la richiesta di eventuali chiarimenti al segnalante, ove necessario;
- b) l'assunzione di informazioni da parte di soggetti che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetti della segnalazione;
- c) la richiesta ai settori interessati di eventuale documentazione inerente i fatti oggetto di segnalazione;
- d) l'assunzione di informazioni e/o documentazione anche all'esterno dell'Ente, ove possibile;
- e) l'invio di una relazione conclusiva all'Organo Amministrativo (o, nel caso la segnalazione riguardi un comportamento di un amministratore agli altri amministratori o, in mancanza, ai soci) che esponga le conclusioni dell'Organismo di Vigilanza e proponga – nel rispetto delle procedure giuslavoristiche - eventuali provvedimenti disciplinari ovvero interventi tesi alla rimozione dei fatti fonte di violazione.

3.4. Riscontro delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

3.5. Obbligo di riservatezza e trattamento dati personali

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il

consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 24/2023:

- a) nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale (ovvero fino alla permanenza del segreto degli atti nella fase di indagini preliminari);
- b) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- c) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

3.6. Canali di segnalazione esterna

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 24/2023, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivato un canale di segnalazione esterna raggiungibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

4. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità del processo sono demandate all'Organismo di Vigilanza quale destinatario delle segnalazioni per:

- Protocollare le comunicazioni in entrata e tenere aggiornato il Registro delle segnalazioni - Whistleblowing (Allegato 12.1);
- Garantire la conservazione e la privacy della documentazione originale inerente le segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con opportuni standard di sicurezza/riservatezza resi disponibili;
- Monitorare i canali di comunicazione (mail dedicate e strumenti di comunicazione internet, nella fattispecie il canale di segnalazione crittografato, posta ordinaria e raccomandate);
- Valutare approvazione delle richieste di adozione di misure organizzative e/o l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari e/o l'avvio di azioni giudiziarie;
- Aggiornare e mettere a disposizione i moduli per la segnalazione delle violazioni - Whistleblowing (Allegato 12.2);
- Segnalare, valutata la sussistenza degli elementi, l'ipotesi di discriminazione all'Organo Amministrativo.

5. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

5.1. Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante

L'organizzazione assicura che le informazioni raccolte, relative alla segnalazione, rimangano riservate fatta eccezione per i casi in cui:

- il segnalante esprima il proprio consenso alla divulgazione (trattamento) dei propri dati personali;
- sia richiesta dalla normativa (ad esempio, se sia necessario coinvolgere le Autorità);
- sia finalizzata alla salvaguardia della salute o della sicurezza delle persone;
- risulti indispensabile alla difesa, in sede di audizione del segnalato, ai fini della presentazione di memorie difensive; l'indispensabilità deve essere motivata e dimostrata;
- sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare:

- 1) Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
- 2) Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- 3) Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione della presente Procedura.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

5.2. Rivelazione di notizie o discriminazione

Per le segnalazioni effettuate, nelle forme e nei limiti di seguito descritti, Walcor S.p.A. riconosce al personale ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la tutela nel caso di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

La scriminante non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza all'Organizzazione ovvero nel caso in cui il segreto sia rivelato al di fuori degli specifici canali di comunicazione.

5.3. Divieto di ritorsione o discriminazione

Per "ritorsive" e/o "discriminatorie" si intendono le misure e le azioni poste in essere nei confronti del dipendente che ha segnalato, in particolare:

- le azioni disciplinari ingiustificate (degradazione, mancata promozione, trasferimento, licenziamento, etc.);
- le molestie sul luogo di lavoro (mobbing, persecuzione, etc.);
- ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili (isolamento, minacce, etc.)

Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs 24/2023 costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'elencazione ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Walcor S.p.A. non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro del dipendente che effettua una segnalazione per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il segnalante, inoltre, ha diritto a richiedere il trasferimento in altro ufficio e, laddove ragionevolmente possibile, Walcor S.p.A. deve provvedere al soddisfacimento di dette richieste.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e segnalato siano entrambi dipendenti di Walcor S.p.A. e operino nella medesima divisione.

Il dipendente che ritenga di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione, riferisce i fatti all'ODV e/o al Presidente e/o al responsabile dell'ufficio amministrativo i quali, valutata la sussistenza degli elementi, segnalano l'ipotesi di discriminazione al Responsabile di Funzione del dipendente e al Responsabile Risorse umane, che valutano tempestivamente:

- l'opportunità/necessità di adottare provvedimenti atti a ripristinare la situazione e/o a rimediare agli effetti negativi della discriminazione;
- la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

Le richieste di adozione di misure organizzative e/o l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari e/o l'avvio di azioni giudiziarie sono di competenza dell'Organo Amministrativo per approvazione.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una

divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

6. DIFFUSIONE E RECEPIMENTO

Walcor S.p.A. mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- la presente procedura operativa;
- il modulo per la segnalazione delle violazioni (Allegato 12.2);

Procedura, modulo e informativa, sono mantenuti aggiornati dall'Organismo di Vigilanza, e resi disponibili e trasmessi dal Responsabile dell'ufficio amministrativo, a tutti i dipendenti di Walcor S.p.A..

La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile:

- a) nell'intranet aziendale all'interno dello spazio dedicato - "*Segnalazione di sospetti*";
- b) in apposita sezione sul sito web della società (<https://www.wal-cor.it/>), anche a beneficio degli esterni.

Viene inoltre affissa sulla bacheca aziendale informativa in ordine alla presente procedura, alla sua finalità e ai canali di segnalazione utilizzabili.

L'Amministrazione (o la funzione da essa incaricata), assicura:

- la disponibilità, la tenuta e l'aggiornamento di tale documentazione;
- la trasmissione della presente procedura operativa, del modulo di segnalazione e l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali.

La presente Procedura di segnalazione whistleblowing è inviata a ogni membro del personale di Walcor S.p.A., a mezzo mail aziendale, oppure consegnate con utilizzo di un apposito verbale di consegna dalla Funzione incaricata.

Nel caso di nuove assunzioni, il Responsabile dell'ufficio amministrativo assicura la consegna ed il recepimento della presente procedura da parte del candidato all'atto dell'assunzione, con l'ausilio, ove opportuno, della Funzione incaricata.

7. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza aggiorna il registro delle segnalazioni (Allegato 12.1) assicurando la conservazione e l'archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto originale inerente alle segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con i più elevati standard di sicurezza/riservatezza.

A tal proposito l'accesso a tali documenti è segregato e garantito dall'Organismo di Vigilanza stesso.

I dati personali raccolti nell'ambito di una segnalazione, interna ed esterna, e la relativa documentazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del decreto 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

8. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

La normativa e la prassi di riferimento è rappresentata da:

- D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – allegato 12.3);
- Direttiva UE 2019/1937 del 23.10.2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione – allegato 12.4);
- La norma UNI ISO 37002 del novembre 2021 Sistemi di gestione per il whistleblowing – Linee Guida – allegato 12.5);
- Le Linee Guida ANAC (delibera 311 del 12.7.2023 contenente “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” – allegati 12.6.1 e 12.6.2).

9. DOCUMENTI, MODELLI E FILES CORRELATI

Allegato 12.1	Registro delle Segnalazioni;
Allegato 12.2	Modulo per le Segnalazioni delle Violazioni;
Allegato 12.3	D.lgs. 10.3.2023 n. 24;
Allegato 12.4	Direttiva UE 2019/1937 del 23.10.2019;
Allegato 12.5	Norma UNI ISO 37002 del novembre 2021.
Allegato 12.6.1	Linee Guida ANAC (delibera 311 del 12.7.2023) versione integrale.
Allegato 12.6.2	Linee Guida ANAC (delibera 311 del 12.7.2023) schematizzate.

Allegato 12.2

Modulo segnalazione

DATI DEL SEGNALANTE (il segnalante ha diritto di ometterli)	
Cognome	
Nome	
Qualifica	
Ruolo	
Unità organizzativa di riferimento	
Impresa di riferimento (se fornitore)	
Recapiti (indirizzo email. Telefono)	
DESCRIZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE	
Data/periodo di riferimento	
Luogo	
Descrizione del fatto commesso o tentato	
Autore/Autori del fatto	
Unità organizzativa a cui si può riferire il fatto	
Eventuali imprese o soggetti privati coinvolti	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto	

Eventuale documentazione a sostegno della segnalazione (DA ALLEGARE ALLA SEGNALAZIONE)	
Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano:	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> penalmente rilevanti; <input type="checkbox"/> illeciti amministrativi; <input type="checkbox"/> illeciti contabili; <input type="checkbox"/> illeciti civili; <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione del Modello 231, del Codice Etico o di altre disposizioni le cui violazioni sono sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale alla Società <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine della Società <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società; <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____ _____ _____ _____
SEGNALAZIONE EFFETTUATA PRESSO ALTRI SOGGETTI (DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI SEGNALAZIONE GIA' PRESENTATA AD ALTRI SOGGETTI)	
Soggetto presso cui è stata effettuata la segnalazione	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Autorità giudiziarie <input type="checkbox"/> ANAC <input type="checkbox"/> Corte dei Conti <input type="checkbox"/> Altre _____
Dati di segnalazione	
Esito della segnalazione (ove disponibile)	
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'	

Sono consapevole delle responsabilità e conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

Luogo e data _____

Firma _____

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a, avendo letto l'allegata informativa:

- Fornisce il consenso
- Non fornisce il consenso

ai sensi della normativa privacy vigente, al trattamento dei dati forniti, per le finalità previste dalla Procedura Whistleblowing, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 del d.lgs 24/2023

Luogo e data _____

Firma _____

TUTELA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Il/La sottoscritto/a, avendo letto l'allegata informativa:

- Fornisce il consenso
- Non fornisce il consenso

alla comunicazione della propria identità a persona diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla presente segnalazione.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegare la copia di un documento di riconoscimento del Segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della Segnalazione.

Il presente modulo rappresenta un canale alternativo di Segnalazione e può essere oggetto di :

- 1) invio tramite sito esterno (<https://www.wal-cor.it/>).protetto da crittografia;
- 2) invio tramite la casella mail dell'Organismo di Vigilanza (organismodivigilanza@wal-cor.com) le cui userid e password sono a conoscenza esclusiva dello stesso ODV;
- 3) invio tramite raccomandata da inviare presso la sede legale aziendale all'attenzione dell'ODV (Per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale");

comunicazione verbale, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dall'ODV.

**INFORMATIVA AL SEGNALENTE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14
DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679**

Walcor S.p.A., p.iva 00735160194, con sede in Pozzaglio ed Uniti (CR) via Bongiovanni 165 in persona del suo Organismo di Vigilanza (- Email organismodivigilanza@wal-cor.com), (di seguito per brevità anche il "Titolare"), ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, Le fornisce le seguenti informazioni:

TIPI DI DATI

1. **Dati personali** - I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email, etc), sono quelli che saranno forniti al momento della segnalazione o successivamente ad essa.
2. **Particolari categorie di dati (dati sensibili)** - Tra i dati conferiti possono figurare anche i dati di cui all'art. 9 GDPR (categorie particolari di dati), ossia i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute della persona.

TIPI E FINALITÀ DI TRATTAMENTO

3. **Finalità del trattamento** – La finalità del trattamento è quella di dare seguito alle segnalazioni di violazioni ai sensi del d.lgs. 24/2023 (normativa whistleblowing).
4. **Tipi di trattamento** – I tipi di trattamento sono tutti quelli necessari nell'ambito della procedura whistleblowing, ivi comprese le cessioni dei dati a enti, autorità o altri soggetti coinvolti nella procedura stessa.
5. **Base giuridica del trattamento** – La base giuridica del trattamento è duplice
 - da una parte il consenso dell'interessato alla comunicazione della propria identità, laddove la normativa tutela l'anonimato del segnalante;
 - dall'altra un obbligo di legge, laddove la normativa consente il trattamento dei dati del segnalante a prescindere dal suo consenso.
6. **Definizione di trattamento** - Il «trattamento» di dati personali è definito dall'art. 4 GDPR come "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" e ricomprende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione dei dati stessi.
7. **Trattamento di particolari categorie di dati (dati sensibili)** - I dati particolari ex art. 9 GDPR ossia i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute della persona non rientrano di norma nel trattamento sopra descritto e verranno utilizzati unicamente dietro consenso dell'interessato.
8. **Trattamento di dati giudiziari** - I dati giudiziari, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, non verranno trattati, se non nei casi stabiliti dalla legge.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

9. I dati personali forniti (comuni, sensibili e giudiziari) potranno essere oggetto di comunicazione a tutti i dipendenti e collaboratori coinvolti, nonché a Enti esterni, nel compimento delle attività che precedono, e ai soggetti esterni che interagiscono con il titolare, sempre ed esclusivamente per attività funzionali alle finalità sopra descritte; tali categorie sono:
 - A. Autorità Pubbliche o di vigilanza (ad es. ANAC, Corte di Conti ecc.)
 - B. Autorità Giudiziaria
 - C. Società operanti nel campo E.D.P., anche residenti all'estero, per la cura dell'information management del titolare, della sicurezza e della riservatezza dei dati.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

10. **Principi** - Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
11. **Strumenti** - Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Non esistono processi decisionali automatizzati e/o sistemi di profilazione dei dati gestiti dal titolare.
12. **Cessione dei dati all'estero** – Non è di regola prevista la cessione dei dati all'estero e al di fuori dell'Unione Europea salvo che per la conservazione dei dati su server esteri (Microsoft Office 365, Dropbox e similari).

TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI DATI

13. I dati personali vengono conservati in caso di archiviazione della segnalazione per massimo 2 mesi, oppure, in assenza di archiviazione, fino al termine della procedura di segnalazione e comunque per un periodo di 5 anni successivi o nel maggior termine prescrizione normativa previsto per l'esercizio di qualsivoglia diritto connesso al rapporto intercorso tra le parti, anche al fine della possibile necessità di prova della regolarità delle prestazioni in sede giudiziale o stragiudiziale.

CONSENSO DELL'INTERESSATO

14. Si informa in particolare che:
 - a) è **obbligatorio** fornire i dati per il trattamento per le finalità di gestione della segnalazione;
 - b) è **facoltativo** il consenso alla cessione dei dati a soggetti diversi da coloro che, ai sensi della normativa (d.lgs. 24/2023), devono necessariamente conoscere l'identità del segnalante.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

15. Ella potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
 - a. di **accesso** ai dati personali ai sensi dell'art. 15 GDPR;
 - b. di ottenere la **rettifica** ai sensi dell'art. 16 GDPR, la **cancellazione** degli stessi ai sensi dell'art. 17 GDPR o la **limitazione** del trattamento che lo riguardano ai sensi dell'art. 18 GDPR;
 - c. di **opporsi** al trattamento ai sensi dell'art. 21 GDPR;
 - d. alla **portabilità** dei dati ai sensi dell'art. 20 GDPR;
 - e. di **revocare** il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca ai sensi dell'art. 7 co. 3 GDPR;
 - f. di proporre **reclamo** all'autorità di controllo (Garante Privacy).

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante email all'indirizzo email anticorruzione190@astemlodi.it.

La revoca del consenso, la richiesta di cancellazione, l'opposizione e la richiesta di portabilità dei dati comporterà l'impossibilità di proseguire nella procedura di segnalazione.

DATI DEL TITOLARE

Il Titolare del trattamento dati è **Walcor S.p.A.**, p.iva 00735160194, con sede in Pozzaglio ed Uniti (CR) via Bongiovanni 165 in persona del suo Organismo di Vigilanza (- Email organismodivigilanza@wal-cor.com). La persona cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all'indirizzo email: organismodivigilanza@wal-cor.com.

Il titolare
Walcor S.p.A.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società
Walcor S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Delitti in materia di strumenti
di pagamento diversi dai contanti

rev. ottobre 2023

Sommario

1. Premesse	3
2. I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti come richiamati dal d.lgs 231/2001	4
3. Funzione della parte speciale: i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	7
4. Principi di riferimento generali	9
4.1. Il sistema organizzativo in generale	9
4.2. Principi generali di comportamento	9
5. Le attività sensibili relativi ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ai fini del d.lgs. 231/2001	10
6. Destinatari	11
7. Principi generali di comportamento e standard di controllo generali	12
7.1. Principi generali di comportamento	12
7.2. Standard di controllo generali	16
7.3. I contratti di servizio	16
8. Principi di comportamento specifici relativi alle regolamentazione delle attività sensibili	18
9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	24
10. Diffusione e informazione	25
11. Sanzioni	26

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Walcor S.p.A..

Con specifico riferimento ai reati di cui sopra, l'analisi del contesto aziendale di Walcor S.p.A. ha consentito di identificare:

- (i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
- (ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che, nell'ambito dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
- (iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI COME RICHIAMATI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti richiamati dall'art. 25-octies¹ del d.lgs. 231/2001 8come recentemente modificata in data 4.10.2023 in sede di conversione del d,lgs 10.8.2023 n. 105.

13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies¹, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.]

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

1. *Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.*

2. *In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

3. *Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta*

La norma è posta a tutela del patrimonio, oltre che alla corretta circolazione del credito.

L'articolo individua tre diverse tipologie di condotte:

- 1) la prima consiste nella indebita utilizzazione, cioè nel concreto uso illegittimo delle carte di credito o delle carte di pagamento – lecita o illecita che sia la loro provenienza – da parte del non titolare al fine di realizzare un profitto per sé o per altri;
- 2) la seconda categoria di condotte include quelle di falsificazione e alterazione dei medesimi strumenti di pagamento;
- 3) infine, viene punito chi possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. Si tratta in questi ultimi casi di un'azione che sotto il profilo logico e temporale è distinta dalla prima perché la precede e ne costituisce il presupposto fattuale.

Presupposto di queste tipologie di condotta è, infatti, la illecita provenienza della carta o degli altri documenti indicati dalla norma; ciò perché da sole tali condotte non sono caratterizzate da alcuna illiceità a differenza dell'utilizzo indebito o della falsificazione. Nel caso in cui le carte siano contraffatte o alterate l'illecita provenienza deriva direttamente dalla contraffazione o dalla alterazione. Per quanto riguarda le persone giuridiche, tale reato potrebbe astrattamente configurarsi nel caso in cui il dipendente della società cui è affidata la gestione della carta di credito aziendale, ma non ne è il titolare qualificato, la utilizzi indebitamente per un profitto personale arrecando un danno all'ente; laddove invece l'uso indebito fosse ascrivibile al titolare della carta di credito, si potrà configurare il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. e non quello di indebito utilizzo di carta di credito.

Diverso invece è il caso in cui l'uso indebito – o addirittura la falsificazione – vengano effettuati nell'interesse e a vantaggio dell'ente di appartenenza, ipotesi che, sebbene in linea teorica non si possa escludere del tutto, appare effettivamente remota.

Viene punita alla stessa guisa chi si avvalga di carte di credito di cui non è titolare, al fine di trarne profitto (e dunque senza averla rubata, ma anche semplicemente avendola trovata) e chi tale

carte falsifiche, sempre al fine di trarne profitto. In tale ultimo caso è punita anche la cessione delle carte falsificate ed ogni altra condotta atta a metterle comunque in circolazione.

Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte e, rispettivamente, chi le falsifica o le cede a terzi. Non è quindi richiesta l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico. Nonostante tale anticipazione di tutela penale, il tentativo appare comunque configurabile.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.*

2. *In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

Si tratta di un reato prodromico alla commissione di ulteriori reati concernenti mezzi di pagamento diversi dai contanti; la norma – che rappresenta l'attuazione dell'art. 7 della Dir. 2019/713/UE – incrimina infatti la produzione e varie altre condotte di trasferimento di “apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere [reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti] o sono specificamente adattati al medesimo scopo”. Oltre che dall'oggetto materiale del reato, la destinazione allo scopo di commettere reati relativi ai mezzi di pagamento diversi dal contante emerge anche dal dolo specifico, che si sostanzia nel fine di fare uso di tali strumenti, o di consentire ad altri di farne uso, per la commissione di tali reati.

La norma fa riferimento in modo generico al fine di utilizzare tali strumenti “nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”, senza individuare le specifiche fattispecie; ciò potrebbe porre problemi nell'individuazione di quali siano quelle cui può essere rivolto lo strumento oggetto di produzione o trasferimento. Se, ad esempio, pare fuor di dubbio che realizzare un software volto a produrre carte di credito digitali false – condotta che, se commessa, integrerebbe il reato di cui all'art. 493-ter c.p. – è certamente riconducibile alla fattispecie in esame, un software specificamente costruito per realizzare truffe online, in cui il mezzo di pagamento è solo il canale attraverso cui la vittima presta la sua cooperazione al reato, potrebbe presentare maggiori margini di incertezza.

Soccorre a tal fine il dettato del comma 2 del nuovo art. 25-octies.1, d. lgs. n. 231/2001, che fa riferimento, infatti, a “ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti”. Si potrebbe, dunque, leggere in modo coordinato le due disposizioni e ritenere che i reati “riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti” di cui all'art. 493-quater c.p. siano i medesimi indicati dall'art. 25-octies.1, c. 2, d. lgs. n. 231/2001; dunque, solo reati contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, previsti dal codice penale e che abbiano “ad oggetto” strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Un'ulteriore questione interpretativa riguarda la corretta individuazione della condotta penalmente rilevante: il testo della norma, infatti, fa riferimento a colui che “produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri” gli oggetti o i software finalizzati alla commissione di reati in materia di mezzi di pagamento; non è menzionato, invece, il mero possesso di tali beni materiali o immateriali, che invece sembrerebbe essere oggetto della norma alla luce della rubrica. Il fatto di punire il mero “procurare a sé” l'oggetto materiale del reato, poi, non parrebbe sufficiente a consentire la punizione del mero possesso, sulla base dell'assunto per cui “chi detiene qualcosa se lo deve essere in qualche modo procurato”: è necessario, infatti, che la condotta sia colorata dal “fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati”, fine che deve sussistere al momento in cui il soggetto si è procurato il bene in questione, posto che quella – e solo quella – è la condotta considerata dalla norma.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

1. *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*
2. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*
3. *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*
4. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.*

La norma in esame richiama chiaramente quanto disposto in tema di truffa (art. 640 c.p.) Differenze si riscontrano in merito all'elemento causale, dato che in questo caso non si richiede l'induzione in errore della vittima, in quanto l'attività fraudolenta investe il sistema informatico della stessa.

La condotta consiste nell'alterazione, comunque realizzata, del sistema informatico e dell'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, programmi di un sistema informatico.

La norma in oggetto è posta in rapporto di specialità con la truffa, escludendosi dunque il concorso tra le due fattispecie.

Nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema informatico, vi sia anche l'induzione in errore della persona, prevale dunque il reato base di truffa.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Questa fattispecie è stata ricompresa nel novero dei reati presupposto 231 in data 4.10.2023 in sede di conversione del d.l. 10.8.2023 n. 105 che ha modificato l'art. 25octies-1 d.lgs 231/2001.

La norma sanziona penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca (art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Trattasi chiaramente di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.

Dato che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito.

La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna, prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell'articolo 110, non trovando però rispondenza nella dottrina, dato che l'intenzione del legislatore è stata quella di omettere specificatamente la previsione.

Il falso intestatario potrebbe comunque essere punito ai sensi dell'articolo 648 bis, ma con una pena assai più severa rispetto a quella del falso disponente, con evidente disparità di trattamento per una condotta posta su un piano unitario.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché collaboratori esterni e partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio, così come descritti nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati sopra citati.

L'art. 3 del d.lgs.184/2021 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introducendo nel Decreto l'art. 25-octies 1, la cui numerazione vuole sottolineare lo stretto collegamento con i reati di riciclaggio previsti all'art. 25 octies.

Il predetto decreto costituisce infatti l'atto di recepimento della Direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, che rappresentano una minaccia alla sicurezza in quanto possono essere fonti di entrate per la criminalità organizzata e quindi rendono possibili altre attività criminali come il terrorismo, il traffico di droga e la tratta di esseri umani.

La definizione di strumenti di pagamento diversi dal contante è rinvenibile nell'art. 1 del d.lgs. 184/2021, il quale definisce come tale «un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali», chiarendo ulteriormente che:

- (i) per «dispositivo, oggetto o record protetto» si intende un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta (per esempio mediante disegno, codice o firma);
- (ii) la locuzione «mezzo di scambio digitale» indica «qualsiasi moneta elettronica definita all'art. 1, comma 2, lett. h ter), d.lgs. 385/1993, e la valuta virtuale», intendendosi quest'ultima come una «rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

Tali definizioni riprendono sostanzialmente quelle proposte nella Direttiva (UE) 2019/71.

In virtù del primo comma del art. 25-octies.1, la condanna dell'ente può discendere, oltre che dai delitti ex artt. 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) e 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti), anche dalla commissione di frode informatica (art. 640-ter c.p.), nella nuova ipotesi aggravata quando il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Il comma 2 dell'art. 25-octies.1 prevede, inoltre, un'ipotesi residuale di responsabilità dell'ente, in quanto la norma dispone la sanzionabilità di ogni altro delitto contro la fede pubblica (Titolo VII c.p.), contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio (Titolo XIII c.p.) previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

Tale disposto intende evidentemente responsabilizzare l'ente per tutti gli altri reati riguardanti gli «strumenti di pagamento diversi dai contanti» previsti dalla direttiva europea che a sua volta fa espresso riferimento al «furto o altra illecita appropriazione» degli strumenti materiali e all'«ottenimento illecito» di quelli immateriali; ipotesi queste che vanno sanzionate in quanto «preparano il terreno all'effettiva utilizzazione fraudolenta dei mezzi di pagamento diversi dal contante».

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente attinenti alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, i dipendenti e gli organi sociali devono adottare e rispettare:

- 1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di Walcor S.p.A.;
- 3) il sistema disciplinare;
- 4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) le previsioni dello Statuto sociale;
- c) il Codice etico;
- d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
- e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere;
- f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
 - a) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
 - b) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Walcor S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-octies1 del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Il rischio di commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti contemplati nella presente Parte Speciale può realizzarsi principalmente nelle seguenti aree (attività, funzioni, processi):

- (i) Approvvigionamenti di beni e servizi**
- (ii) Gestione flussi finanziari (incassi, pagamenti, rimborsi spese)**
- (iii) Vendite tramite piattaforma E-commerce**
- (iv) Vendite al dettaglio presso lo spaccio aziendale**

Con riferimento al punto *sub (i)* e *(ii)*, all'interno del ciclo passivo, i reati di cui si discute potrebbero essere commessi mediante utilizzo illecito di carta di pagamento altrui.

Con riferimento al punto *sub (iii)*, i reati potrebbero configurarsi mediante accesso abusivo al sistema informatico o mediante utilizzo di software che memorizzi i dati delle carte di credito degli acquirenti

Per quanto riguarda, invece, il punto *sub (iv)*, i reati potrebbero essere commessi mediante memorizzazione dei dati e delle credenziali delle carte di pagamento utilizzate dai clienti ovvero mediante utilizzo illecito di carte di pagamento altrui.

6. DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E STANDARD DI CONTROLLO GENERALI

7.1. Principi generali di comportamento

Di seguito si indicano i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 octies¹ del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- Tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società;
- Porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previsti ai fini della prevenzione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante;
- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di documentazione di supporto e di benessere da parte del responsabile;
- effettuare qualunque tipo di pagamento con mezzi di pagamento non autorizzati;
- accedere alle risorse finanziarie in autonomia.

A ciò si aggiunga che è **obbligatorio**:

- rispettare tutte le procedure adottate dalla Società con particolare riferimento a quelle che regolamentano le attività a rischio sopra individuate;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori;
- rispettare la normativa anti-riciclaggio;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- acquistare software e programmi informatici standard o comunque garantiti da produttori di primaria importanza (o laddove ciò non sia possibile verificandone tramite il responsabile IT interno la liceità);
- formalizzare i contratti/accordi con i fornitori;
- eseguire giornalmente il controllo della corrispondenza degli incassi dei negozi con la merce venduta e le risultanze contabili; il controllo deve essere eseguito da soggetto a ciò incaricato diverso dal gestore del punto vendita.

In generale, per tutte le operazioni che concernono le attività sensibili di cui alle aree a rischio sopra identificate, è fatto assoluto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare la commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, possa in astratto diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con privati, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- ricevere, pretendere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da, o a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che:
 - (i) eccedano un modico valore e il limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque,
 - (ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il predetto soggetto e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Società;
- corrispondere “*facilitation payments*”, ovvero i pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di *routine* o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;
- elargire o promettere indebitamente denaro a un privato;
- distribuire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore a terzi non dipendenti di Walcor S.p.A., in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di privati nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;
- effettuare prestazioni in favore dei fornitori e/o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito, al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti nella Società e/o in ambito locale o distribuire regalie od omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti della Presente Parte Speciale;
- sottoscrivere contratti superiori al valore soglia indicato nella procura specifica, ove non autorizzati per iscritto dai vertici;

- presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero, errati, falsi o incompleti a privati;
- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.

Inoltre, ogni attività svolta nelle aree sensibili sopra indicate, deve essere accuratamente e regolarmente riflessa nei documenti contabili.

È, infatti, responsabilità della Società redigere documenti contabili che riflettano con un dettaglio ragionevole ciascuna operazione, nonché stabilire e eseguire controlli adeguati al fine di garantire che:

- le operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un'autorizzazione del *management*;
- le operazioni siano registrate al fine di permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili di riferimento;
- il valore dei beni inserito a bilancio sia riscontrato, con una certa periodicità, con gli inventari e siano adottate appropriate misure in riferimento alle differenze riscontrate.

Nessuna pratica riconducibile ai reati di cui si discute, inclusi i *facilitation payments*, può essere giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore di *business* o nel Paese nel quale l'attività è svolta.

Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione ove la stessa può essere realizzata, solamente, pregiudicando i valori ed i principi del Codice Etico o violando le procedure del Modello applicabili e le normative.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Società adotta idonee procedure aziendali prevedendo tra l'altro quanto segue:

- deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- nell'ambito delle attività sensibili di cui alle aree a rischio reato sopra identificate, i rapporti con i privati sono gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più responsabili interni per ogni azione o pluralità di operazioni svolte;

- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e devono essere descritte le mansioni di ciascuno;
- gli incarichi conferiti ai consulenti, fornitori e collaboratori esterni sono:
 - (i) redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito,
 - (ii) sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute,
 - (iii) contengono clausole standard al fine di garantire il rispetto delle previsioni del Modello e del Decreto;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura e, in caso di pagamento in contanti, la relativa spesa è preventivamente autorizzata e avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di pagamenti in contanti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività pongono attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscono immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione aziendale competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché in ogni caso al Collegio Sindacale (se costituito), alla società incaricata del controllo contabile (se esistente) e all'OdV;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun procuratore; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori non rispondono a obiettivi palesemente irraggiungibili e sono coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- il trattamento dei dati della Società deve essere conforme alle previsioni del D. Lgs. n. 196 del 2003, del regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere beni, servizi o l'immagine della Società sono autorizzate, giustificate e documentate;
- nell'ambito delle Attività Sensibili, la Società prevede le seguenti attività, in caso di rapporti intrattenuti dalla Società con privati:

- (i) la preventiva redazione, da parte della persona fisica che intrattiene il rapporto, di una agenda dell'incontro (indicante a titolo esemplificativo luogo, partecipanti, ecc.);
 - (ii) la formalizzazione di un memorandum interno al termine dell'incontro, contenente, tra le altre cose, i principali temi affrontati, le eventuali decisioni maturate, ecc.
- inoltre, la Società adotta una specifica procedura in cui sono disciplinate le attività relative alla partecipazione a gare e altre forme di confronto competitivo tra privati, in cui si prevedono, tra l'altro:
- (i) i soggetti/funzioni coinvolte;
 - (ii) le modalità di gestione;
 - (iii) i ruoli e le responsabilità;
 - (iv) la documentazione a supporto;
 - (v) gli iter autorizzativi.

7.2. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili individuate sono i seguenti:

- **Esistenza di Procedure / Linee Guida Formalizzate**: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Tracciabilità: tracciabilità e verificabilità** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali/informatici e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate
- **Segregazione dei compiti**: lo standard concerne l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- Esistenza di un **sistema di deleghe coerente** con le responsabilità organizzative assegnate: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni. i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

7.3. I contratti di servizio

Qualora alcune delle attività sensibili indicate siano gestite, in tutto o in parte, da personale di altra società in forza di contratti di servizio che regolano formalmente le

prestazioni di servizi, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

8. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi specifici di comportamento che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli standard di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili.

(i) **Approvvigionamenti di beni e servizi**

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per le attività sensibili "*rapporti con i fornitori (c.d. ciclo passivo)*" già individuati nel protocollo "*corruzione privata*" e in quello "*ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio*" del presente modello ai quali si rimanda.

Inoltre, la regolamentazione dell'attività garantisce:

- la verifica, a cura delle strutture competenti, appartenenti alla Società e alla società che svolge le attività in service, dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla società, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte" come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE);
- la verifica, mediante richiesta di tutta la documentazione tecnica, commerciale e fiscale, che i beni usati eventualmente acquistati non siano frutto, provento o profitto di reato;
- la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti;
- l'attribuzione alla struttura competente appartenente alla Società e alla società che svolge le attività in service, della responsabilità di definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte;
- l'identificazione di struttura della Società o della società che svolge le attività in service responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- l'adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

È inoltre fatto divieto, in particolare, di:

- usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento – lecite o illecite che sia la loro provenienza –al fine di realizzare un profitto;
- possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

(ii) Gestione flussi finanziari (incassi, pagamenti, rimborsi spese)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per le attività sensibili "Gestione incassi e pagamenti". Inoltre, la regolamentazione dell'attività garantisce:

- la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine o il contratto ed il soggetto nei confronti del quale deve essere effettuato il pagamento;
- la verifica della coincidenza tra l'importo previsto da contratto e quanto incassato dalla Società e la previsione di regole specifiche per la gestione di eventuali anomalie (ad esempio nell'ipotesi in cui la Società riceva un bonifico di importo diverso e superiore rispetto a quanto contrattualmente pattuito);
- l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo dei rimborsi spese, verificando che ogni richiesta sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa.

Inoltre, ai fini preventivi si ribadisce che:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi per un valore superiore a quello consentito dalla normativa anti-riciclaggio;
- ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto previsto nell'ordine o nel contratto;
- i pagamenti non possono, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nell'ordine o nel contratto;
- nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. ipotesi di cessione del credito o di pignoramento presso terzi);
- eventuali pagamenti su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali" deve debitamente motivato e seguito dalla comunicazione all'agenzia delle entrate delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei cd paesi della "black list";
- nessun pagamento può essere effettuato su conti correnti in favore di società off shore;
- tutti gli incassi devono essere supportati da un ordine/contratto e conseguentemente non devono essere accettati pagamenti, beni o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto;
- tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es. pignoramento presso terzi);
- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato e non vi devono essere anomalie al riguardo. Nel caso in cui sia necessario

restituire una somma di denaro erroneamente incassata, occorre tenere traccia dei documenti giustificativi e restituire la somma esclusivamente sul conto corrente di provenienza;

- per tutti gli incassi deve essere emesso scontrino, ricevuta fiscale o fattura;
- deve essere eseguito giornalmente il controllo della corrispondenza degli incassi contanti dei negozi con la merce venduta e le risultanze contabili; il controllo deve essere eseguito da soggetto a ciò incaricato diverso dal gestore del punto vendita.

Con particolare riguardo alle attività di gestione dei pagamenti è obbligatorio

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica fornitori, anche stranieri (attraverso l'amministrazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del relativo elenco storico);
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;
- operare nel rispetto delle rispettive procedure per quanto concerne i pagamenti con Carta di Credito e la gestione del fondo economale, oltre che nel rispetto dei limiti delle deleghe e delle procure conferite in tale ambito;
- in caso di pagamento a carico della Società a mezzo di carta di credito, impiegare esclusivamente la carta di credito aziendale o altro strumento comunque intestato alla Società o a persona fisica in sua rappresentanza;
- assicurare che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla Società vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente dal personale dell'Area Contabilità Generale e Bilancio a ciò debitamente autorizzato, previa verifica della relativa regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente;
- assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposizione ed approvazione delle relative distinte di pagamento;
- operare nel rispetto degli obblighi di legge e ad assicurare la corretta attuazione delle politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- segnalare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza per la quale si conosca, si sospetti, o si abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di frode e/o falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da un'attività criminosa;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (i.e. a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura);

È inoltre fatto divieto, in particolare, di:

- usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento – lecite o illecite che sia la loro provenienza –al fine di realizzare un profitto;
- possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

(iii) Vendite tramite piattaforma E-Commerce

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti dal protocollo "reati informatici" a cui integralmente si rimanda. Inoltre, la regolamentazione dell'attività garantisce:

- l'implementazione di un approccio di governance dei sistemi informativi aziendali improntato al rispetto degli standard di sicurezza attiva e passiva, volti a garantire l'identità degli utenti e la protezione, la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati. In particolare, Walcor S.p.A. ha implementato un sistema centralizzato per la gestione delle componenti software, che, pertanto, non possono essere aggiornate o modificate in alcun modo da parte del singolo utente;
- la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo username e password assegnati originariamente dall'Azienda. Per i sistemi di identificazione e accesso Walcor S.p.A. ha definito un iter tale per cui ogni utente ha necessità di inserire una password - costituita da un codice alfanumerico con un numero minimo di caratteri - per "loggarsi" e accedere ai sistemi;
- l'obbligo di cambiamento della password, a seguito del primo accesso, e la periodicità di modifica della suddetta password a seconda della frequenza di utilizzo e della criticità dei dati cui si accede per mezzo della stessa. In particolare, il sistema informativo di Walcor S.p.A. prevede che ciascun utente modifichi la propria password periodicamente e comunque non oltre 180 giorni dalla registrazione. Qualora l'utente non provveda alla modifica di propria iniziativa, il sistema è strutturato in modo da inviare in automatico alert preliminari alcuni giorni prima che la password scada. Decorso anche questo termine, il sistema obbliga l'utente al cambio password per poter accedere al sistema;
- il monitoraggio, con frequenza periodica, di tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa.
- Walcor S.p.A. prevede una lista con un elenco dettagliato di siti inaccessibili ai propri utenti;
- la registrazione e la verifica di tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale da remoto, nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa. In particolare, gli utenti autorizzati da Walcor S.p.A. hanno la possibilità di accedere alla rete da remoto tramite check-point VPN - previa espressa autorizzazione del Responsabile gerarchico, oppure utilizzando esclusivamente

la mail, con l'autorizzazione del Responsabile gerarchico e dopo aver seguito un corso sulla sicurezza informatica;

- Inoltre, l'Ufficio del Personale comunica tutte le assunzioni e le cessazioni, nonché tutti i passaggi di stato/mansioni che possono impattare sulla gestione delle utenze informatiche, in modo che vengano attivate tutte le utenze necessarie. Si sottolinea che, al fine di abilitare le utenze, è necessaria l'autorizzazione del diretto superiore dell'utente richiedente.
- La cessazione dei rapporti lavorativi comporta la disattivazione delle utenze. È previsto in ogni caso che, decorsi 60 giorni dalla data di ultimo utilizzo, le utenze vengano comunque disattivate;
- l'adeguata formazione di ogni risorsa sui comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.
- Walcor S.p.A. garantisce agli interessati, da parte del provider dello spazio web su cui sono caricati il proprio sito web e la piattaforma E-commerce, le stesse garanzie organizzative e tecnico-informatiche dalla stessa applicate in ottemperanza al dettato del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR.

Inoltre, con riguardo all'utilizzo delle apparecchiature informatiche/software è fatto obbligo di:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta dalla Società e per le specifiche finalità assegnate;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici;
- in caso di smarrimento o furto di qualsiasi apparecchiatura informatica della Società o delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte, informare tempestivamente il responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi/dispositivi informatici e attenersi alla Procedura gestione delle violazioni dei dati personali (data breach notification);
- utilizzare la connessione internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che rendono necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti in materia di utilizzazione delle risorse informatiche, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali di queste ultime;
- impiegare sulle apparecchiature soltanto prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della società;
- in ogni caso osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

(iv) Vendite al dettaglio presso lo spaccio aziendale

Con riferimento a questa area di rischio Walcor S.p.A. adotta le seguenti misure di prevenzione:

- precisa regolamentazione dei comportamenti da tenere da parte degli addetti del punto vendita in occasione delle vendite al dettaglio e degli incassi, mediante distribuzione di apposito disciplinare (garanzia di riservatezza sulle credenziali del cliente; divieto di richiedere dette credenziali e di utilizzo degli strumenti di pagamento in luogo del cliente ecc.);
- divieto usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento – lecite o illecite che sia la loro provenienza –al fine di realizzare un profitto;
- divieto di possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- obbligo di utilizzo della sola strumentistica di pagamento messa a disposizione dalla società;
- obbligo di segnalare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza per la quale si conosca, si sospetti, o si abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di frode e/o falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da un'attività criminosa;

9. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle fattispecie di attività sensibili relative ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del reporting verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Organo Amministrativo.

10. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, Walcor S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

11. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da Walcor S.p.A. .



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società
Walcor S.p.A.

Parte speciale

Protocollo
Reati di contrabbando e violazioni doganali

rev. ottobre 2023

Sommario

1. Premesse	3
2. Elenco dei reati di contrabbando richiamati dal d.lgs 231/2001	4
3. Funzione della parte speciale: i reati di contrabbando e le altre violazioni doganali	9
4. I principi di riferimento generali	11
4.1. Il sistema organizzativo in generale	11
4.2. Principi generali di comportamento	11
4.3. Principi generali di controllo	12
5. Le attività sensibili relative ai reati di contrabbando ai fini del d.l. 231/2001	13
5.1. Mappatura delle aree sensibili	18
5.2. Principi e regole di comportamento in generale	13
6. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole attività sensibili	18
7. Destinatari	21
8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	22
9. Diffusione e formazione	23
10. Sanzioni	24

1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati di contrabbando e violazioni doganali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come richiamati dall'art. 25-sexiesdecies del d.lgs 231/2001.

L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Walcor S.p.A..

Con specifico riferimento ai reati di contrabbando e violazioni doganali, l'analisi del contesto aziendale di Walcor S.p.A. ha consentito di identificare:

- (i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
- (ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che pongono in essere attività critiche e a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
- (iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

2. ELENCO DEI REATI DI CONTRABBANDO E VIOLAZIONI DOGANALI RICHIAMATI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001.

27. contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo inserito dall' art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75]

L'art. 25-sexiesdecies del D.lgs 231/2001 stabilisce;

1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
2. *Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
3. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)*

I reati presupposto richiamati dalla norma sono quindi i seguenti:

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)

Ai sensi dell'art. 282 D.P.R. n. 43/1973, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) *introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;*
- b) *scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) *è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d) *asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) *porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) *detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando».*

Dalla lettura della disposizione in commento emerge che tale fattispecie risulta integrata a prescindere dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente rinvenute dalla polizia giudiziaria e, di conseguenza, l'addebito potrebbe essere rivolto a carico di colui che, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga trovato con merci occultate e sottratte alla visita doganale.

Rileva sottolineare che ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato in esame l'Autorità giudiziaria è tenuta a dimostrare che l'occultamento de quo sia avvenuto prima dell'effettuazione della visita doganale ed al precipuo fine di sottrarre ad essa la merce.

È da ultimo opportuno evidenziare che la fattispecie possa dirsi integrata quando le merci presenti all'interno degli spazi doganali siano già state dichiarate, seppure solamente in via sommaria, ai fini dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica ma che tuttavia non siano state ancora assoggettate al regime del deposito doganale in quanto, in tale caso, troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art. 288 T.U.L.D.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)

Ai sensi dell'art. 283 D.P.R. n. 43/73, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) *che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;*
- b) *che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta*

alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale».

Il reato in esame si consuma nel momento in cui il capitano dell'imbarcazione pone in essere le condotte elencate nella norma appena riportata, o comunque viola i diritti di confine enunziati.

Si tratta di un reato proprio, in quanto lo stesso risulta integrato solamente qualora venga commesso dal soggetto che rivesta una particolare qualifica o posizione.

Ed invero, l'art. 102 T.U.L.D., richiamato espressamente dall'articolo in commento, stabilisce l'obbligo in capo ai capitani delle imbarcazioni naviganti negli specchi lacustri sopra indicati di fare scortare le merci estere dai prescritti documenti di transito o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale (eccettuati i casi in cui si tratti di navi con ufficio doganale a bordo).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato il legislatore ha ritenuto sufficiente e necessaria la presenza del dolo generico che si concretizza nella volontà dell'agente di violare il predetto obbligo.

La fattispecie de qua rappresenta un tipico caso di reato di pericolo, in quanto, a differenza del delitto precedentemente analizzato, nel caso di specie non è richiesta l'effettiva sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine o la loro illegittima introduzione nel territorio italiano, essendo sufficiente per il completamento della condotta un comportamento idoneo a rendere agevole lo sbarco o l'imbarco di merci.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)

Ai sensi dell'art. 284 D.P.R. n. 43/73, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) *che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;*
- b) *che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;*
- c) *che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;*
- d) *che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- e) *che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;*
- f) *che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.*

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale».

Questa ipotesi delittuosa ha in comune con la precedente l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo, distinguendosi sia per la maggiore specificità nell'analisi dei comportamenti sanzionati, sia per il riferimento alla movimentazione delle merci per via mare, anziché a quella per via lacuale.

La fattispecie de qua costituisce anch'essa – come la precedente – un esempio di reato proprio, poiché l'unico soggetto in grado di compiere l'ipotesi delittuosa ivi descritta è il comandante della nave; diversamente, il secondo comma dell'art. 284 D.P.R. n. 43/73 prevede una casistica costituente reato comune, punendo con la stessa pena di cui al primo comma chiunque nasconda sulla nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)

L'articolo in oggetto statuisce che «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) *che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo è prescritto;*
- b) *che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- c) *che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;*
- d) *che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114.*

In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale

merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardano la materia doganale».

La medesima sanzione penale pecuniaria di cui sopra è comminabile anche nei confronti del comandante dell'aeromobile che, trasportando merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto di carico nei casi in cui la legge lo richiede, commette la fattispecie di reato in commento.

Similmente a quanto previsto per la navigazione marittima, l'art. 115 T.U.L.D. dispone che i comandanti degli aeromobili provenienti dall'estero e destinati ad un aeroporto nazionale debbano essere muniti di un manifesto di carico conforme ai requisiti di cui al successivo art. 116 T.U.L.D., fin dal momento del passaggio del confine aereo dello Stato.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)

Ai sensi dell'articolo 286 D.P.R. 43/73, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita».

La disposizione de qua prevede la pena multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'art. 2 T.U.L.D., depositi di merci estere soggette a diritti di confine. I depositi di cui trattasi devono essere non previamente autorizzati, ovvero devono essere di un volume superiore rispetto a quelli oggetto di autorizzazione.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)

Secondo quanto disposto dalla norma in esame, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140».

L'art. 82 della normativa comunitaria in materia doganale disciplina il regime delle merci la cui immissione in libera pratica deve essere assoggettata a dazio ridotto a cagione del loro utilizzo particolare.

Più dettagliatamente, si tratta di merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni – consistenti appunto nella riduzione del dazio – allorché, previa autorizzazione della dogana vengano importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi lavorativi, ossia i c.d. "utilizzi particolari" previsti dal legislatore.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)

Il presente articolo stabilisce che «il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti».

Questa tipologia di reato proprio – punito con la pena della multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati – può essere commessa dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere: in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'art. 150 T.U.L.D., ossia senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione IM/7, ovvero comunque non risultanti assunte in carico dalle proprie scritture contabili.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)

Secondo quanto disposto dall'art. 289, D.P.R. n. 43/1973, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione».

Il presente articolo punisce il soggetto che introduce nel territorio dello Stato merci estere in sostituzione di merci comunitarie o comunque ammesse in libera pratica spedite in cabotaggio o in circolazione.

La sanzione prevista per questa fattispecie è la pena pecuniaria della multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)

L'articolo 290 D.P.R. n. 43/73 stabilisce che «chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi».

A differenza del caso precedente, il reato de quo non è integrato dal semplice fatto dell'uscita delle merci dal territorio doganale senza la previa presentazione della dichiarazione EX/1 o dall'esportazione di un quantitativo superiore rispetto a quello dichiarato ed in ragione del quale vengono determinate le restituzioni: in tali casi, infatti, è di tutta evidenza come non si realizzi alcuna sottrazione al pagamento dei diritti di confine né, tantomeno, un ingiusto arricchimento mediante l'indebita restituzione di diritti non dovuti.

È quindi necessario, per lo meno, che l'esportazione sia accompagnata dall'assolvimento delle relative formalità e che, in tale ambito, venga espressamente richiesta la restituzione daziaria.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)

Il presente articolo dispone che *«chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere»*.

Il legislatore ha richiesto la configurazione di comportamenti dotati di artificiosità e fraudolenza, che ben possono essere riscontrati in tutti i casi in cui il trattamento, la manipolazione o la condotta tenuta del reo non sia economicamente o comunque non giuridicamente giustificabile ma si dimostri, all'opposto, come unicamente finalizzato all'evasione dei diritti di confine.

In caso di temporanea importazione per perfezionamento attivo (con successiva esportazione dei prodotti compensatori), l'elemento di cui si tratta può essere riscontrato nell'effettuazione di trattamenti o manipolazioni diverse rispetto a quelle autorizzate da parte della dogana o, in caso di autorizzazione implicita, a quelle dichiarate all'atto dell'importazione temporanea ai sensi della normativa di settore.

Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)

Ai sensi dell'art. 292, D.P.R. n. 43/1973, *«chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi»*.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

L'articolo de quo stabilisce che *«per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tra a cinque anni.*

- a. *quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;*
- b. *quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapportare ostacolo agli organi di polizia;*
- c. *quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- d. *quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;*
- d-bis) *quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.*

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro».

L'opera di depenalizzazione del legislatore ha reso la fattispecie in esame determinante ai fini della rilevanza penale delle condotte precedentemente esaminate; ed invero, le circostanze aggravanti del contrabbando in realtà costituiscono fattispecie autonoma di reato.

Il comportamento integrante la circostanza di cui alla lettera a) sopracitata consiste nella scoperta del colpevole a mano armata, nell'ambito del sotto indicato arco temporale. Preme sottolineare come, non essendo ulteriormente specificato il concetto di "mano armata", l'aggravante è integrata in tutti i casi in cui il reo sia trovato in possesso di un qualunque oggetto qualificabile come arma (da guerra, comune da sparo o, al limite, anche impropria).

La ratio appare chiara: colpire più duramente coloro i quali, anche non facendo uso della vis bellica, si siano comunque precostituiti la possibilità di farvi ricorso.

La circostanza de qua, inoltre, può concorrere con quella comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 c.p. (c.d. "minorata difesa"), vista l'ontologica differenza dei loro elementi costitutivi: questa, infatti, comporta un inasprimento della pena a carico di quali abbiano approfittato di "circostanze di tempo, di luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa".

In merito alla presenza contemporanea di almeno tre persone concorrenti del reato di contrabbando – di cui alla lettera b) del presente articolo – il legislatore stabilisce che la suddetta presenza non deve essere meramente casuale, giacché è *expressis verbis* richiesto che i concorrenti siano riuniti fra loro per il conseguimento dello specifico scopo. Pertanto, l'aggravante non potrà dirsi integrata tutte le volte in cui la contemporanea presenza nello stesso luogo dei concorrenti sia meramente accidentale, non preordinata ad alcunché né tantomeno prevista dagli stessi concorrenti (ex art. 59 c. 2 c.p.).

L'aggravante di cui alla lettera c) dell'articolo in oggetto è integrata allorché l'autore del reato presenti una dichiarazione doganale mendace o, ancora, produca a corredo di questa documenti materialmente o ideologicamente falsi.

Nel caso in cui il dichiarante sia un "viaggiatore", stante quanto previsto dagli artt. 233 e 234 della normativa doganale, la dichiarazione resa di non portare con sé merci in quantitativi superiori alla franchigia doganale riconosciuta dalle vigenti disposizioni (o altro comportamento idoneo ex art. 233, comma 1, D.A.C.) è equiparata *tout court* ad una dichiarazione doganale e, pertanto, nel caso in cui venga riscontrata non veritiera, soggiace alla disciplina dell'aggravante de qua.

Quest'ultima, è importante notare, concorre con la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 2) c.p., in virtù del quale la pena è aumentata qualora il reato sia stato commesso "per eseguirne o occultarne un altro o per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prezzo, il prodotto o il profitto" o l'impunità.

Infine, la circostanza di cui alla lettera d-bis) è stata introdotta dal d.lgs. n. 75/2020, entrato in vigore a far data dal 30 luglio 2020: lo stesso recente intervento legislativo ha modificato l'ultimo comma della norma in esame, prevedendo una fattispecie attenuata laddove l'ammontare dei diritti di confine evasi sia compreso tra 50.000,00 e 100.000,00 euro.

Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE: I REATI DI CONTRABBANDO E LE ALTRE VIOLAZIONI DOGANALI

Il presente protocollo concerne i c.d. reati di contrabbando richiamati dall'art. 25 sexiesdecies del D.lgs 231/2001.

A partire dal 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.lgs. n. 75, del 14 luglio 2020, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 avente ad oggetto la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale.

Il citato decreto interviene significativamente sulla disciplina del D. Lgs. n. 231/2001, giacché amplia il novero dei c.d. reati presupposto attraverso l'introduzione dell'art. 25 sexiesdecies che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione dei reati aventi ad oggetto l'omesso pagamento dei diritti di confine, contemplati nell'art 34 del "Testo Unico Doganale" (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

Lo scopo della citata novella è far sì che i destinatari (amministratori, dirigenti, dipendenti aziendali, consulenti e collaboratori) rispettino la normativa in materia doganale, in ottemperanza a quanto statuito dal D.lgs. n. 231/2001, nonché al fine di prevenire il compimento dei reati di cui sopra.

La normativa doganale sopracitata (di seguito anche "Testo Unico Doganale") è stata recentemente modificata ad opera del D.lgs. n. 8/2016, che ha trasformato in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria; ci si riferisce, in questa sede, al contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, al contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine, al contrabbando nel movimento marittimo delle merci e al contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

Hanno altresì subito l'opera di depenalizzazione, il contrabbando delle merci nelle zone extra-doganali, il contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, il contrabbando nei depositi doganali e, da ultimo, il contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.

Alla luce del recente intervento del legislatore, non sono più penalmente rilevanti nemmeno il contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea e le altre ipotesi di contrabbando di cui all'articolo 292 del d.p.r. n. 43/1973.

Il precedente trattamento sanzionatorio prevedeva che chiunque commettesse i sopracitati reati di contrabbando fosse punito con la multa non minore di due e comunque non maggiore di dieci volte i diritti di confine.

Tuttavia la nuova disposizione normativa, ex D.lgs. n. 8/2016, prevede che il trattamento de quo sia sostituito dalla sanzione amministrativa compresa tra cinquemila e cinquantamila euro.

Escono dall'area del penalmente rilevante, infine, anche il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato e il contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, fattispecie che saranno punite con una sanzione amministrativa il cui minimo edittale corrisponde a cinquemila euro e fino ad un massimo di cinquantamila euro.

Tuttavia, gli illeciti oggetto della depenalizzazione ex D.lgs. n. 8/2016 rientrano nell'area del penalmente rilevante quando, a norma dell'art. 295 D.P.R. n. 43/1973, la condotta sia posta in essere da persona sorpresa a mano armata, ovvero da tre o più persone riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia.

È altresì oggetto di sindacato del giudice penale l'azione di contrabbando connessa ad altri delitti contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, nonché i reati commessi da un soggetto associato per realizzare delitti di contrabbando che abbia posto in essere uno degli illeciti per i quali l'associazione sia stata costituita.

In definitiva, risultano penalmente sanzionate – e dunque rilevanti ai fini della normativa ex art. 25 sexiesdecies D.lgs. n. 231/2001 – le condotte poste in essere in forma aggravata come descritte dall'art. 295, D.P.R. n. 43/1973, giacché essa costituisce fattispecie autonoma di reato e non circostanza aggravante.

Il contrabbando è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae (o comunque tenta di sottrarre, secondo quanto previsto dall'art. 293 T.U.D., che ammette la punibilità anche nella forma del tentativo) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e per la riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, come definiti dall'art. 34 T.U.D., nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

Ai fini dell'integrazione dei reati in oggetto, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico e pertanto è sufficiente la sola conoscenza e volontà dell'illiceità della condotta, non essendo invece necessario dimostrare anche la "specificità" dell'elemento psicologico (salvi casi particolari ed espressamente previsti) – ossia il dolo specifico, consistente nell'effettiva intenzione di sottrarre le merci al controllo doganale al fine di conseguire la mancata applicazione dei diritti di confine o dell'I.V.A. Ovviamente, oggetto di prova non deve essere l'esistenza sic et simpliciter del dolo, bensì la sua sussistenza nel momento in cui è stata compiuta l'azione o l'omissione costituente elemento materiale del delitto: per principio generale, infatti, il dolo sopravvenuto non rileva ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo (*mala fide superveniens nec nocet*).

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- 1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di Walcor S.p.A.;
- 3) il sistema disciplinare;
- 4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) le previsioni dello Statuto sociale;
- c) il Codice etico;
- d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
- e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere;
- f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
- g) i codici deontologici ed etici di Confindustria;
- h) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici;
- i) i Manuali di autocontrollo Haccp (Regolamento CE 852/2004).

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la realizzazione e la commercializzazione dei prodotti, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/*Partner* di Walcor S.p.A., nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/*Partner* di Walcor S.p.A., di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'esplicito obbligo a carico

dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte in particolare alle attività di importazione e esportazione e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

4.3. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

5. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI DI CONTRABBANDO AI FINI DEL D.LGS.231/2001

5.1. Mappatura delle aree sensibili

All'esito della fase di risk mapping sono state identificate le cd. aree “a rischio reato”, ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione dei delitti di contrabbando.

Prima di procedere alla disamina delle suddette aree e dei relativi presidi, è bene segnalare che – come emerso nel corso dell'attività di risk assessment e di risk analysis – la Società

- a) importa materie prime da paesi extra-UE (alla data odierna unicamente dalla Cina);
- b) esporta i propri prodotti verso paesi extra-UE (alla data odierna, verso i seguenti paesi: Australia, Canada, Giappone, Gran Bretagna, Iraq, Israele, Macedonia, Norvegia, Nuova Zelanda, Perù, Sudafrica, Serbia, Sud Corea, Svizzera, Turchia, USA).

La società gestisce internamente tutte le operazioni di esportazione, importazione e di sdoganamento predisponendo la relativa documentazione.

Fatta tale doverosa premessa, nel presente paragrafo sono elencate le aree “a rischio reato” identificate nel corso della fase di risk assessment, con l'avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:

- le c.d. “attività sensibili”, ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;
- le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che in tutte le aree è ipotizzabile il coinvolgimento dell'Amministratore delegato, in quanto dotato di poteri gestionali e di rappresentanza sostanziale della Società;
- i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

Il rischio di commissione dei reati di contrabbando contemplati nella presente Parte Speciale può realizzarsi principalmente nelle seguenti aree (attività, funzioni, processi):

- (i) Importazione di merci da Paesi extra-UE;**
- (ii) Gestione delle attività di acquisto di merci da Paesi extra-UE;**
- (iii) Gestione delle operazioni di trasporto di merci da Paesi extra-UE;**
- (iv) Adempimenti contabili e fiscali relativi alle operazioni di importazione poste in essere dalla Società.**

5.2. Principi e regole di comportamento in generale.

In generale, per tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili di cui alle Aree a Rischio sopra identificate, è fatto assoluto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare la commissione del reato di contrabbando e delle violazioni doganali;

- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto il reato di contrabbando e altre violazioni doganali, possa in astratto diventarlo;
- intrattenere rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito “Agenzia delle Dogane”), in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di apposita delega o procura della Società stessa;
- presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali all’Agenzia delle Dogane ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dall’Agenzia delle Dogane;
- fornire documenti o informazioni mendaci allo spedizioniere e/o all’Agenzia delle Dogane;
- tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti di appartenenti all’Agenzia delle Dogane tali da indurli in errori di valutazione;
- conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, autorità pubbliche ovvero ad organi dell’Autorità Giudiziaria;
- ottenere, importare, esportare, occultare, scaricare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale;
- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d’interesse - effettivo o potenziale - con privati, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- effettuare prestazioni in favore dei fornitori e/o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito, al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali;
- sottoscrivere contratti superiori al valore soglia indicato nella procura specifica, ove non autorizzati per iscritto dai vertici;
- presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero, errati, falsi o incompleti a privati.
- omettere o ritardare il pagamento di qualsiasi tipo di imposta, tassa o contributo;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo da parte degli organi di controllo;
- emettere o ricevere documentazione contabile non corrispondente ad operazioni esistenti sia dal punto di vista oggettivo, sia dal punto di vista soggettivo;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un’alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Inoltre:

- le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo;

- qualsiasi rapporto con funzionari pubblici è corretto, formale ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare;
- i soggetti esterni all'organizzazione deputati ad intrattenere rapporti e a rappresentare la Società nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, anche in sede di ispezioni ed accertamenti da parte di queste ultime, sono formalmente identificati e le relative deleghe formalizzate contrattualmente;
- sono svolti dei controlli a campione, al fine di assicurare l'osservanza della normativa in materia doganale da parte dello spedizioniere incaricato;
- è effettuato un costante monitoraggio, anche attraverso consulenti esterni, dell'evoluzione della normativa di riferimento e delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni / denunce / adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Dogane;
- la documentazione relativa alla gestione degli adempimenti doganali, su supporto cartaceo e/o elettronico, nonché di eventuali controlli effettuati è archiviata e conservata in un archivio tenuto dalla funzione Pianificazione e Controllo e dalla funzione Procurement, ognuno per la parte di propria competenza;
- la selezione degli spedizionieri è effettuata sulla base dei requisiti di reputazione, onorabilità e affidabilità tra gli enti iscritti nell'albo professionale degli spedizionieri doganali;
- la valutazione e l'inserimento degli spedizionieri in anagrafica fornitori tiene conto della loro capacità a soddisfare i requisiti richiesti dalla tipologia di prodotto oggetto della fornitura e dall'entità della fornitura (es. paese di destinazione);
- la trattativa tecnico-economica tra la richiesta e le offerte ricevute avviene, ove possibile, con il ricorso a più spedizionieri;
- nel processo di scelta dello spedizioniere è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale (es. richiesta certificati Antimafia, visure dei casellari giudiziari e carichi pendenti);
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- sono previsti controlli sugli scostamenti tra l'importo fatturato dallo spedizioniere e l'importo ordinato allo spedizioniere;
- contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con gli spedizionieri, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo ed al Codice Etico di Gruppo, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico di Gruppo, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Inoltre, ogni attività svolta nelle aree sensibili sopra indicate, deve essere accuratamente e regolarmente riflessa nei documenti contabili.

È, infatti, responsabilità della Società di redigere documenti contabili che riflettano con un dettaglio ragionevole ciascuna operazione, nonché stabilire e eseguire controlli adeguati al fine di garantire che:

- le operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un'autorizzazione del management;
- le operazioni siano registrate al fine di permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili di riferimento;
- il valore dei beni inserito a bilancio sia riscontrato, con una certa periodicità, con gli inventari e siano adottate appropriate misure in riferimento alle differenze riscontrate.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Società adotta idonee procedure aziendali prevedendo tra l'altro quanto segue:

- deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- nell'ambito delle attività sensibili di cui alle aree a rischio reato sopra identificate, i rapporti con i privati sono gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più responsabili interni per ogni azione o pluralità di operazioni svolte;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e devono essere descritte le mansioni di ciascuno;
- gli incarichi conferiti ai consulenti, fornitori e collaboratori esterni sono:
 - (i) redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito,
 - (ii) sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute,
 - (iii) contengono clausole standard al fine di garantire il rispetto delle previsioni del Modello e del Decreto;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura e, in caso di pagamento in contanti, la relativa spesa è preventivamente autorizzata e avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di pagamenti in contanti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività pongono attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscono immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione aziendale competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché in ogni caso al Collegio Sindacale, ai revisori e all'OdV;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun procuratore; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle

- stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori non rispondono a obiettivi palesemente irraggiungibili e sono coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
 - il trattamento dei dati della Società deve essere conforme alle previsioni del D. Lgs. n. 196 del 2003, del regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni;
 - tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere beni, servizi o l'immagine della Società sono autorizzate, giustificate e documentate;
 - nell'ambito delle attività sensibili, la Società prevede le seguenti attività, in caso di rapporti intrattenuti dalla Società con privati:
 - (i) la preventiva redazione, da parte della persona fisica che intrattiene il rapporto, di una agenda dell'incontro (indicante a titolo esemplificativo luogo, partecipanti, ecc.);
 - (ii) la formalizzazione di un memorandum interno al termine dell'incontro, contenente, tra le altre cose, i principali temi affrontati, le eventuali decisioni maturate, ecc.
 - inoltre, la Società adotta una specifica procedura in cui sono disciplinate le attività relative alla partecipazione a gare e altre forme di confronto competitivo tra privati, in cui si prevedono, tra l'altro:
 - (i) i soggetti/funzioni coinvolte;
 - (ii) le modalità di gestione;
 - (iii) i ruoli e le responsabilità;
 - (iv) la documentazione a supporto;
 - (v) gli iter autorizzativi.

In ogni caso, la presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei Destinatari del Modello della Società:

- 1) di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura etica, che disciplinano l'attività della Società;
- 2) di garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
- 3) di assicurare il pieno rispetto della vigente normativa fiscale e delle best practices applicabili in materia, ispirando sempre ogni condotta concernente la ricezione, la gestione e/o l'emissione di documentazione fiscale a principi e criteri di massima cautela e prudenza.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 4, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 5.4 e dei principi specifici di cui al paragrafo 4.2, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno altresì essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

(i) Importazione di merci da Paesi extra-UE

Attività sensibili:

- a) importazione di merci da Paesi extracomunitari;
- b) processo di individuazione e selezione degli spedizionieri;
- c) processo di individuazione dei fornitori di beni e/o servizi, inteso come selezione degli interlocutori aziendali dai quali rifornirsi;
- d) processo di individuazione delle merci, inteso come reperimento ed approvvigionamento delle materie prime;
- e) conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce.

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) esistenza di una anagrafica degli spedizionieri e dei fornitori, costantemente aggiornata e dettagliata;
- 2) esistenza di una anagrafica dei contratti con spedizionieri e fornitori, costantemente aggiornata;
- 3) puntuali verifiche su spedizionieri e fornitori, con particolare riguardo a serietà ed affidabilità;
- 4) puntuali verifiche sull'ammontare dei dazi doganali e dei diritti di confine presentati dagli spedizionieri;
- 5) puntuali verifiche circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri;
- 6) puntuali verifiche circa la correttezza delle fatture ricevute dai fornitori rispetto alla merce acqui-stata e/o ai servizi ricevuti, nonché rispetto alle condizioni contrattuali di riferimento;
- 7) verifica preliminare circa la sottoposizione delle merci importate ai diritti di confine;
- 8) verifica preliminare della normativa doganale del Paese con cui si intrattiene il rapporto commerciale;
- 9) creazione di un apposito archivio societario in cui conservare i documenti di importazione, vale a dire il DAU (Documento Amministrativo Unico) o "bolla doganale", la fattura del fornitore extra-UE e la fattura dello spedizioniere doganale per i servizi resi;
- 10) conservazione dell'esemplare del DAU quietanzato, che di volta in volta dovrà essere numerato progressivamente ed annotato nel registro degli acquisti al fine della detrazione dell'IVA (fatta eccezione per i casi di indetraibilità);

- 11) conservazione della documentazione atta a comprovare la detraibilità o meno dell'IVA che, a seconda dei casi, può assumere la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario o di autofattura.

(ii) Gestione delle attività di acquisto di merci da Paesi extra-UE

Attività sensibili:

- a) gestione delle procedure di acquisto della Società.

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) esistenza di una anagrafica dei fornitori, costantemente aggiornata e dettagliata;
- 2) esistenza di una anagrafica dei contratti con i fornitori, costantemente aggiornata;
- 3) puntuali verifiche circa la regolarità delle operazioni effettuate con i fornitori;
- 4) definizione dettagliata delle procedure di "pricing", con particolare riguardo alle procedure coinvolgenti Società controllate o partecipate;
- 5) calcolo delle imposte, ove dovute;
- 6) regolamentazione del versamento delle imposte, ove dovute;
- 7) individuazione del soggetto deputato all'attività di versamento delle imposte, ove dovute.

(iii) Gestione delle operazioni di trasporto di merci da Paesi extra-UE.

Attività sensibili:

- a) gestione di tutte le operazioni incidenti sulla attività di trasporto delle merci.

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) puntuale verifica della correttezza di ogni operazione di trasporto delle merci;
- 2) individuazione e verifica preventiva delle società deputate allo svolgimento delle operazioni di trasporto;
- 3) confronto costante con professionisti esperti nel settore;
- 4) confronto preventivo con il vettore deputato alla materiale importazione delle merci.

(iv) Adempimenti contabili e fiscali relativi alle operazioni di importazione poste in essere dalla Società

Attività sensibili:

- a) cura delle operazioni di importazione e del relativo sdoganamento;
- b) documentabilità e tracciabilità di ciascuna operazione di importazione.

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) puntuale e scrupolosa descrizione della natura della merce importata;

- 2) puntuale calcolo del dazio o del diritto di confine, di volta in volta determinato sulla base della natura della merce, del valore riportato sulla fattura del fornitore e del costo del trasporto e/o dei servizi accessori contrattualmente previsti;
- 3) puntuale verifica della non applicabilità dell'IVA all'importazione: stante lo status di esportatore abituale di cui gode la Società e la conseguente possibilità di acquistare senza l'applicazione dell'IVA sulle merci importate nei limiti di un plafond annuale, occorre cioè costantemente verificare il mancato superamento del plafond e la formalizzazione dell'esenzione in parola nella relativa dichiarazione fiscale ai fini IVA.

7. DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre realtà esterne coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

8. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Walcor S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei Reati in tema di proprietà intellettuale che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli al Organismo di Gestione.

9. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, Walcor S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

10. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da Walcor S.p.A. .